

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLII - N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 giugno 2005

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. 13.

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche).

pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 maggio 2005, n. 0150/Pres.

Legge regionale 27/1988, articolo 5, comma 11 - Commissioni tecniche provinciali. Determinazione compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni per la verifica dei calcoli strutturali.

pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione.

pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0173/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura della società «Acque del Basso Livenza».

pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0175/Pres.

Dichiarazione stato di grave pericolosità degli incendi boschivi.

pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0176/Pres.

Legge regionale 11/2003, articolo 11 - Nomina Commissione di valutazione di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0324/2004.

pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0177/Pres.

Legge regionale 10/1997, articolo 30 - Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione modifica.

pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0184/Pres.

Legge regionale 3/1999, articolo 17 - Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Approvazione.

pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2005, n. 0186/Pres.

Legge regionale 63/1982 e successive modifiche e integrazioni. Comitato incaricato alla verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque. Ricostituzione.

pag. 61

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 13 giugno 2005, n. 6.

I.P.A.B. «Istituto Triestino per Interventi Sociali» di Trieste. Trasformazione in ASP ed approvazione Statuto.

pag. 63

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 13 giugno 2005, n. 7.

I.P.A.B. «Associazione Croce Verde Goriziana» di Gorizia. Nomina di un Consigliere di amministrazione.

pag. 74

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 8 giugno 2005, n. 963/PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile appartenente al demanio idrico regionale sito nel Comune di Bicinicco.

pag. 75

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 8 giugno 2005, n. 964/PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile appartenente al demanio idrico regionale sito nel Comune di Faedis.

pag. 76

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 8 giugno 2005, n. 965/PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile appartenente al demanio idrico regionale sito nel Comune di Campofornido.

pag. 77

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 febbraio 2005, n. 277.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - sottomisura i1 - imboschimento dei terreni non agricoli. Approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributi per l'anno 2004 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005 e n. 13 del 30 marzo 2005). Avviso di rettifica.

pag. 78

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 febbraio 2005, n. 278.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - sottomisura h - imboschimento dei terreni agricoli. Approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributi per l'anno 2005 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005 e n. 13 del 30 marzo 2005). Avviso di rettifica.

pag. 79

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 13 giugno 2005, n. 1873.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Finanziamento del progetto «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale

SIC IT 3320026 “Risorgive dello Stella” adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano» presentato dall’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia.

pag. 81

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 15 giugno 2005, n. RAF/2/1907.

Piano di Sviluppo Rurale - misura «f - misure agroambientali». Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di conferma e di variazione d’impegno dell’aiuto previsto.

pag. 85

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 15 giugno 2005, n. RAF/2/1908.

Piano di Sviluppo Rurale - misura «e - zone svantaggiate». Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande relative all’annualità 2005.

pag. 86

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 10 maggio 2005, n. ALP.2-1013-D/ESP/4604. (Estratto).

Rettifica del decreto di determinazione dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da asservire da parte del Comune di Faedis, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica di un affluente del Rio Cernea.

pag. 88

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 31 maggio 2005, n. ALP.2-1265-D/ESP/4314. (Estratto).

Determinazione dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Consorzio sviluppo industriale di Tolmezzo, per la realizzazione lavori di completamento viabilità consortile, nel P.I.P. di Villa Santina.

pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2005, n. 1239.

Legge regionale 6/2003 - Edilizia convenzionata. Ammissione a finanziamento delle domande presentate ai sensi del D.P.Reg. 0121/2004. (euro 1.410.000,00).

pag. 90

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2005, n. 1318.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - misura 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» per il settore artigianato - Approvazione della graduatoria relativa al bando 2004 delle domande di contributo ammissibili per le aree a sostegno transitorio ed ammissione ai rispettivi finanziamenti. Approvazione elenco delle domande non ammissibili a contributo.

pag. 93

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2005, n. 1319.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'Autorità della «Società Funeraria di mutuo soccorso di Santa Maria Maddalena» con sede in Trieste, senza nomina di Commissario liquidatore.

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2005, n. 1356.

Fondo Europeo di Sviluppo regionale - Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - misura 3.1.2. «Valorizzazione delle Fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento». Approvazione della graduatoria dei beneficiari finali.

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2005, n. 1450.

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico e di mercato della montagna marginale» - Azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione». Approvazione dello schema di invito all'Insiel S.p.A. a presentare il secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano e individuazione degli Enti locali territoriali con i quali stipulare apposita convenzione.

pag. 102

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Cancellazione della Società «C'era l'acca - Soc. coop. sociale a r.l.» di Cordenons dal Registro regionale delle cooperative.

pag. 107

Cancellazione della società cooperativa «Consorzio sviluppo tra cooperative sociali - Soc. coop. sociale a r.l.» di Udine dall'Albo regionale delle cooperative sociali.

pag. 107

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Buia. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 108

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona omogenea D2a di Casarsa della Delizia.

pag. 108

Comune di Faedis. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 108

Comune di Forni Avoltri. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 108

Comune di Malborghetto Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 108

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 109

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 109

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 109

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 109

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

Ufficio Tavolare di
Udine

Sezione di Cervignano del Friuli

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aquileia.

pag. 110

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cavenzano.

pag. 110

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cervignano del Friuli.

pag. 111

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Pubblicazioni disposte dall'articolo 103, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 118 del 26 maggio 2005. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze e interrogazioni a risposta scritta evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 gennaio 2005 all'1 aprile 2005.

pag. 112

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di Dego (Savona):

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di un appartamento sito in Trieste - Largo Papa Giovanni XXIII.

pag. 128

Comune di San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste):

Avviso dell'estratto del bando di gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di refezione per le scuole materne ed elementari nonché del centro estivo del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, nonché per l'affidamento del servizio di gestione e della refezione dell'asilo nido comunale presso l'edificio scolastico di Dolina n. 200.

pag. 128

Gestione immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Trieste:

Avviso d'aste pubbliche per la vendita di beni immobili.

pag. 129

IPAB «Enti Morali Opera Pia Vipau-Opera Pia Dardi Balthassat-Legato De Lepre-Legato Pera» di Cividale del Friuli (Udine):

Avviso di asta pubblica per la vendita di alcuni lotti di terreno e di un fabbricato rurale nei Comuni di Remanzacco e Moimacco.

pag. 131

Autorità di Bacino regionale della Regione Friuli Venezia Giulia - Palmanova (Udine):

Deliberazione del Comitato istituzionale 26 aprile 2005, n. 2 - Nomina dei componenti del Comitato tecnico e relativa costituzione a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 16/2002.

pag. 132

Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Bilancio d'esercizio 2004 e preventivo 2005.

pag. 136

Comune di Ampezzo (Udine):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale relativa all'approvazione del progetto definitivo per l'adeguamento del piano viabile della S.S. n. 52 «Carnica».

pag. 138

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata in «Zona Omogenea C1 - Via Lautic».

pag. 138

Comune di Chiusaforte (Udine):

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 28. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 139

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 29. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 140

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 30. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 141

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 31. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 142

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 32. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in fra-

zione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 143

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 33. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 144

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 34. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 144

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 35. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 146

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 36. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 147

Comune di Cividale del Friuli (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano particolareggiato «Zona di ristrutturazione dei borghi» di Gagliano.

pag. 148

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona omogenea D2».

pag. 148

Comune di Latisana (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato comparto «G3».

pag. 149

Comune di Majano (Udine):

Avviso di esecutività della variante n. 55 al Piano particolareggiato di Majano ovest.

pag. 149

Comune di Maniago (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 150

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica - area di Via Castello.

pag. 150

Comune di Pravisdomini (Pordenone):

Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale vigente.

pag. 151

Comune di San Daniele del Friuli (Udine):

Avviso di deposito degli atti costituenti il P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona ospedaliera».

pag. 151

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 52 al P.R.G.C.

pag. 152

Comune di Tavagnacco (Udine):

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 38 al P.R.G.C.

pag. 152

Comune di Trieste:

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva turistica denominata «Hotel Miramare».

pag. 153

Comune di Verzegnis (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 153

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda del Comune di Passignano di Pordenone per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

pag. 153

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 16/2002, articolo 21 e successive modifiche - Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Inox Market Service S.r.l.

pag. 154

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 16/2002, articolo 21 e successive modifiche - Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso.

pag. 154

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

pag. 156

Publicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale a ditte varie.

pag. 160

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Publicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale a ditte varie.

pag. 162

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n.16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 166

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale 30 maggio 2005, n. 133 - Amministrazione comunale di Pordenone. Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Pordenone, località Vallenoncello. Approvazione Piano di adeguamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 ed autorizzazione alla realizzazione delle opere previste. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

pag. 166

Determinazione dirigenziale 1 giugno 2005, n. 1056 - Società Carlet Andrea & F.lli S.r.l. di Fontanafredda (Pordenone). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, di un impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

pag. 175

Azienda Ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

pag. 178

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario - categoria B, livello economico super (Bs).

pag. 179

Sorteggio commissione esaminatrice di concorsi pubblici.

pag. 179

Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica - C.A.M.P.P. - Cervignano del Friuli (Udine):

Avviso indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 «Istruttore contabile» - categoria C posizione economica C1.

pag. 180

Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste - E.R.Di.S.U. - Trieste:

Graduatorie definitive relative al bando di concorso per l'assegno di studio riservato agli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2004-2005 al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 244 nonché agli studenti che si siano laureati nell'anno accademico 2003-2004 a partire dal mese di settembre 2004, iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2004-2005 ai corsi di laurea specialistica attivati dall'Università di Trieste o a corsi del biennio superiore di secondo livello attivato dal Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste.

pag. 180

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. 13.

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l'uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà.

2. La presente legge disciplina l'organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all'acqua come diritto inalienabile dell'uomo a carattere universale. La presente legge considera altresì prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano e assicura una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge:

- a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
- b) disciplina la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale;
- c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio medesimo;
- d) prevede misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.

CAPO II

Ambiti territoriali ottimali

Art. 2

(Ambiti territoriali ottimali)

1. In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:

- a) Ambito territoriale ottimale, denominato Occidentale, comprendente il territorio della Provincia di Pordenone;
- b) Ambito territoriale ottimale, denominato Centrale, comprendente il territorio della Provincia di Udine;
- c) Ambito territoriale ottimale, denominato Orientale goriziano, comprendente il territorio della Provincia di Gorizia;
- d) Ambito territoriale ottimale, denominato Orientale triestino comprendente il territorio della Provincia di Trieste.

2. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito interessate.

3. Le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.

Art. 3

(Ambito territoriale ottimale regionale)

1. Al fine di assicurare la più razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonché la migliore e più proficua utilizzazione delle risorse, la Giunta regionale costituisce un unico Ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze dell'attività svolta dalle Autorità d'ambito, sentite le Autorità di bacino e la Commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 19, comma 2, lettera k).

2. La costituzione di un unico Ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre Autorità d'ambito di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4

(Ambito territoriale ottimale interregionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.

2. L'accordo di cui al comma 1 è stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i Comuni interessati.

3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione dell'accordo volto alla costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale denominato «Occidentale».

4. Nell'Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 5

(Zone territoriali omogenee)

1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'Autorità d'ambito, i Comuni, all'interno della medesima Autorità d'ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.

2. I sindaci dei Comuni costituenti Zone territoriali omogenee, o i loro delegati, si riuniscono in assemblea per nominare tra gli stessi il rappresentante della Zona nell'Autorità d'ambito.

3. Le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2; formulano, inoltre, valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.

4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, comma 1, l'assemblea dei sindaci della Zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propone l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali tra le quali le zone montane e delle risorgive.

Art. 6

(Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali)

1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze delle Autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati.

2. Nell'esercizio di tale competenza la Giunta regionale tiene conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilità e fattibilità dei trasferimenti, d'intesa con le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito interessate.

3. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell'Ambito territoriale ottimale di riferimento di captazione.

4. Sono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro Ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni è riservata al soggetto derivatore senza necessità di convenzione.

CAPO III

Cooperazione internazionale

Art. 7

(Cooperazione internazionale)

1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali. In tali ipotesi la Regione dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.

CAPO IV

Autorità d'ambito

Art. 8

(Forme e modi della cooperazione)

1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico

integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle seguenti forme di cooperazione:

- a) convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 9

(Costituzione dell'Autorità d'ambito)

1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Autorità d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito.

2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell'Ambito, ed è determinata come segue:

- a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all'anno precedente;
- b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.

3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'Ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

4. La conferenza d'Ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

5. La conferenza d'Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

6. Qualora la decisione della conferenza d'Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell'Ambito è quella prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b).

7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale predisponde l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.

8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, convoca l'Assemblea dell'Autorità d'ambito per l'elezione degli organi della medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.

Art. 10

(Costituzione obbligatoria dell'Autorità d'ambito)

1. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'articolo 9, comma 7, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina un Commissario il quale provvede in via sostitutiva all'adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità d'ambito.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 11

(Ordinamento dell'Autorità d'ambito)

1. L'ordinamento e il funzionamento dell'Autorità d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000.

2. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'Autorità sono:

- a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
- b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'Autorità d'ambito, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- c) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

4. È facoltà dell'Autorità d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), prevedere un Comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal Presidente dell'Autorità. Del Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee.

5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli organi dell'Autorità sono:

- a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
- b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche;
- e) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

6. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'incarico di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.

7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all'Assemblea sono determinate come segue:

- a) alla Provincia una quota pari all'1 per cento;
- b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99 per cento ripartita fra gli stessi.

9. La rappresentanza dei Comuni è determinata come segue:

- a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;
- b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.

10. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.

11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'articolo 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.

12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

13. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.

14. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Art. 12

(Funzioni dell'Autorità d'ambito)

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'Autorità d'ambito attengono in particolare:

- a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'Ambito;
- b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;
- c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;
- d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti;
- e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
- f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
- g) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
- h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e di quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).

4. In particolare, i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle Zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonché agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche.

6. L'Autorità d'ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di acqua potabile di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2010.

8. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.

9. L'Autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento.

10. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 13

(Spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito)

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabiliti con Regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

CAPO V

Funzioni regionali

Art. 14

(Funzioni regionali)

1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonché di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull'utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo sull'attività dell'Autorità d'ambito in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresì, funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e promuove attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di Agenda 21 locale promossi nella Regione.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli del Piano degli acquedotti, nonché sulla base degli altri strumenti di programmazione regionale di settore e dell'Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del giugno 2003.

3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l'attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalità stabiliti dall'articolo 15, comma 1.

4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle Autorità d'ambito e, in relazione alle loro competenze, le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.

5. L'Autorità d'ambito trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 36/1994, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 24, comma 2.

CAPO VI

Organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 15

(Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo.

2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), l'Autorità d'ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

Art. 16

(Prima attivazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Autorità d'ambito:

- a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000;
- b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 23;
- c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi di contenimento della stessa;
- d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.

Art. 17

(Salvaguardia delle gestioni esistenti)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia è concessa, sulla base dei criteri

fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato, nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'Ambito.

2. Le gestioni esistenti a cui è stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato nei casi individuati dall'Autorità d'ambito.

CAPO VII

Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori

Art. 18

(Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata Autorità per la vigilanza.

2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra, nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

4. Il titolare dell'Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994.

5. Non possono essere nominati titolari dell'Autorità per la vigilanza:

- a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;
- b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;
- c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

7. L'Ufficio dell'Autorità per la vigilanza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente e, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

8. Per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, l'Autorità per la vigilanza deve sentire il parere del soggetto nominato a tal fine dal forum di Agenda 21 regionale attivata in coordinamento con le Agende 21 locali.

Art. 19

(Compiti)

1. L'Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. L'Autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d'ambito;
- b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
- c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;
- d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna Autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
- e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
- f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
- g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
- h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
- i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
- j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;
- k) predisponde una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
- l) predisponde, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.

3. L'Autorità per la vigilanza può richiedere alle Autorità d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.

4. L'Autorità per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.

5. L'Autorità per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.

6. La relazione annuale dell'Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20

(Carta del servizio pubblico)

1. Ciascuna Autorità d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell'1 giugno 1999, e

comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza.

2. La Carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue.

3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta del servizio pubblico.

Art. 21

(Comitati consultivi degli utenti)

1. Le Autorità d'ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualità dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del predetto Comitato.

3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.

4. All'interno del Comitato consultivo degli utenti è garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.

5. Il Comitato consultivo degli utenti:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi;
- c) segnala all'Autorità d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza;
- d) trasmette all'Autorità per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
- e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall'articolo 20;
- f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità per la vigilanza.

CAPO VIII

Modalità di gestione del servizio

Art. 22

(Gestione delle reti e degli impianti)

1. Per il servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta dall'erogazione dello stesso.

Art. 23

(Forme di gestione del servizio idrico integrato)

1. Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.

2. L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000 è consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento con cui l'Autorità d'ambito delibera di procedere alla gara con procedure ad evidenza pubblica previste dall'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000, procedere come indicato al comma 1.

3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall'articolo 113, comma 15 bis e successivi, del decreto legislativo 267/2000.

4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'Ambito, di qualità di servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori. In tal caso, l'Autorità d'ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.

5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i Comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'inclusione di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard, nel territorio dei Comuni di cui al presente comma, l'Autorità d'ambito provvede alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero Ambito.

Art. 24

(Rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori)

1. I rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.

2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Autorità d'ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli atti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

4. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di costituzione dell'Autorità d'ambito.

5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l'Autorità subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.

6. Le Autorità d'ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.

7. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 6, nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione tipo, il gestore fornisce periodicamente alle Autorità d'ambito i dati e le informazioni necessari, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18.

8. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall'attività caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal conto economico dell'ultimo bilancio sociale approvato.

Art. 25

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all'articolo 13, comma 2, della legge 36/1994.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonché per fasce progressive di consumo.

3. Nell'affermare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, e nel perseguire l'obiettivo della riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi d'acqua, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), l'Autorità d'ambito deve assicurare agevolazioni tariffarie per i consumi domestici essenziali fino a 6 metri cubi al mese per singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai 15 metri cubi al mese.

4. Nel caso di condomini serviti da unico contatore la determinazione delle tariffe di cui al comma 3 sarà rappresentata dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unità abitative per i quantitativi di cui al medesimo comma 3.

5. In particolare l'Autorità articola opportunamente le tariffe, tenendo conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), coerentemente con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.

6. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), non sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di captazione ma solo alla corresponsione della quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, per le utenze idriche che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.

8. Al fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del relativo corrispettivo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Art. 26

(Fondo regionale per il servizio idrico integrato)

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, comma 5, è costituito il Fondo regionale per il servizio idrico integrato. Tale Fondo di compensazione integrativo ha funzione perequativa della tariffa ed è gestito secondo criteri di solidarietà.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorità d'ambito per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'articolo 25, commi 2 e 5.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con Regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.

Art. 27

(Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato)

1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico

integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, è costituito il «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorità d'ambito per le finalità di cui al comma 1.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con Regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, previo parere della competente Commissione consiliare.

CAPO IX

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 28

(Personale)

1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 36/1994.

2. L'Autorità d'ambito trasferisce il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla stessa Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f).

3. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni anche in via non esclusiva nell'ambito del servizio idrico integrato svolto in economia dagli enti locali medesimi ha facoltà di optare per l'assegnazione al gestore o per rimanere in carico all'ente locale di appartenenza. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'ente locale entro il termine determinato dallo stesso ente locale.

4. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale.

5. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento.

6. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di trasferimento del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.

Art. 29

(Opere e impianti di competenza regionale)

1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all'esercizio di uno o più servizi indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi l'opera o l'impianto. Gli Enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere.

2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Nelle more dell'attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre 2005 dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 19/2004, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2006. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della

Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.

Art. 30

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'Autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai Comuni all'Autorità medesima.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale denominato Orientale goriziano, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).

3. Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile nelle zone sprovviste di rete acquedottistica, nel rispetto degli standard di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonché al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della falda acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 152/1999, emana ulteriori norme finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati per uso domestico, sentito il parere delle Autorità d'ambito, tenuto conto delle disposizioni di cui al regio decreto 1775/1933.

4. L'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, previo parere delle Autorità d'ambito, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nelle more dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'adeguamento dei fabbisogni idrici degli acquedotti alle effettive necessità derivanti dal bacino di utenza.

5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia provvede a garantire periodicamente il monitoraggio di corpi idrici sotterranei e superficiali utilizzati per uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei medesimi, al fine della verifica della qualità delle acque destinate a tale uso.

Art. 31

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature);
- b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
- c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 6 e rifinanziamento dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);
- d) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi);
- e) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 (Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);

- f) legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 (Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), ad esclusione degli articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b);
- g) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319);
- h) legge regionale 2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie);
- i) legge regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante «Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319»);
- j) legge regionale 14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico-sanitarie);
- k) articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (modificativo della legge regionale 27/1983);
- l) articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);
- m) articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- n) legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 (Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano).

2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 32

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333, denominata «Organizzazione del servizio idrico integrato» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.2 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 2275 (2.1.238.3.10.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Contributo straordinario alle Autorità d'ambito per le spese di funzionamento, al fine di garantire l'avvio dell'attività» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2276 (2.1.220.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici» e con lo stanziamento di 90.000 euro per l'anno 2005.

3. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2279 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Fondo regionale per il servizio idrico integrato» e con lo stanziamento di 410.000 euro per l'anno 2005.

4. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2281 (2.1.234.3.10.16) di nuova

istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento (n. 278) con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2005.

5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 3, è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2005.

6. All'onere complessivo di 750.000 euro per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 3.2.250.2.1343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 36).

7. All'onere complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

8. All'onere complessivo di 284.051,28 euro per l'anno 2005, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

UPB	3.1.340.1.63	capitolo 2241	euro	279.000,00
UPB	3.1.340.1.77	capitolo 2200	euro	4.500,00
UPB	5.2.340.1.1406	capitolo 9460	euro	551,28

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 33

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge 36/1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 giugno 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 8 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 8*(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)*

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

- a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) superamento della frammentazione delle gestioni;
- c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le Regioni, sentite le province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le Regioni, sentite le Province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più Regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le Regioni, sentite le province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le Regioni, sentite le Province, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

Nota all'articolo 7

- Lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia è approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

Art. 30*(Convenzioni)*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

- Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'articolo 35, comma 12, della legge 448/2001, è il seguente:

Art. 31

(ConSORZI)

1. Gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

6. Tra gli stessi Enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113 bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

Art. 234

(Organo di revisione economico-finanziario)

1. I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale o dal Consiglio dell'Unione di Comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli Enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 13 della legge 36/1994, come modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 152/1999, è il seguente:

Art. 13

(Tariffa del servizio idrico)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti

necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 36/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 152/1999, è il seguente:

Art. 14

(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito.

1 bis. I Comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4 bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

- Il testo dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»), come modificato dall'articolo 80, comma 45, della legge 289/2002, è il seguente:

Art. 141

(Patrimonio idrico nazionale)

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

- a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- d) Ente irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Gli Enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli Enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.

3. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

3 bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti.

4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 9 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 9

(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato)

1. I Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I Comuni e le Province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli Enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle Regioni e dalle Province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i Comuni e le Province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge il compito di

coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 19 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 19

(Poteri sostitutivi)

1. Qualora la Regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle Regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.

3. La Regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

Note all'articolo 16

- Per il testo dell'articolo 9 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 48, della legge 308/2004, è il seguente:

Art. 113

(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

1 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

2. Gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un con-

trolo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5 bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

5 ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli Enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli Enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro seg-

menti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15 bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15 ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con Regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 21 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 21

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

Nota all'articolo 19

- Per il testo dell'articolo 21 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 18.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

Art. 11*(Qualità dei servizi pubblici)*

1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 4 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 4*(Competenze dello Stato)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

- a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;
- d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;
- e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.

Nota all'articolo 23

- Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000, vedi nota all'articolo 16.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

Art. 17

(Albo speciale delle società di revisione)

1. (Sostituisce l'articolo 8, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136).

2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano superato l'esame già previsto dall'articolo 13, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;
- b) essendo iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno tre anni.

Note all'articolo 25

- Per il testo degli articoli 13 e 14 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 12.

- La deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 («Legge regionale 13/2000, articolo 3, commi 1, 2 e 6. Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico»), è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2000.

- Il testo dell'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è il seguente:

Art. 93

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Nota all'articolo 26 e 27

- Per il testo dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 12 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 12

(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli Enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Le Regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle Amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della Provincia e del Comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Note all'articolo 29

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 22.

- Il testo dell'articolo 9, commi 29 e 30, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

Art. 9

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali)

- omissis -

29. In attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ulteriori lotti ed il loro trasferimento alla competente Autorità d'ambito, ed al fine di non gravare pesantemente i Comuni inizialmente allacciati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al soggetto gestore dei primi tre lotti l'importo forfetario, I.V.A. compresa, di lire 500 milioni annui per tre anni, con decorrenza dal 12 ottobre 1997, a totale copertura di ogni onere di gestione relativo all'erogazione dell'acqua ai precitati Comuni sino a tutto l'11 ottobre 2000. Ai canoni di derivazione per il medesimo triennio provvederà direttamente l'Amministrazione titolare delle opere. Le erogazioni avverranno per semestralità anticipate, salvo che per le prime due da erogarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1998.

30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 («Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»), è il seguente:

Art. 4

(Interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

- omissis -

8. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), già prorogato fino a tutto l'11 ottobre 2004, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2004 e fino all'11 ottobre 2005. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.

- omissis -

Note all'articolo 30

- La deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 («Legge 36/1994. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali»), è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 13 maggio 1998.

- Per il titolo del decreto legislativo 152/1999, vedi articolo 14.

- Per il titolo del regio decreto 1775/1933, vedi articolo 25.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

Spetta al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezione 3 - di cui all'articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:

a) *abrogata*;

b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Abrogato.

- La legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, reca: «Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili».

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 118:

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale e assegnato alla IV Commissione permanente il 3 marzo 2005.

Progetto di legge n. 92:

- d'iniziativa dei consiglieri Violino, Guerra, Follegot, Franz e Panontin, presentato al Consiglio regionale il 12 ottobre 2004 e assegnato alla IV Commissione permanente il 19 ottobre 2004;

- abbinati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno ed esaminati dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 17 marzo e 6 aprile 2005 (nel corso delle quali sono state effettuate audizioni), del 13 aprile 2005, al termine della quale è stato scelto quale testo base il disegno di legge n. 118, del 3 e 4 maggio 2005; in quest'ultima seduta approvato tale testo base, a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Gherghetta e relazioni di minoranza dei consiglieri Violino, Ciani, Molinaro, Galasso;

- esaminato dal Consiglio regionale, nel testo base proposto dalla IV Commissione permanente, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 26 e 31 maggio 2005; nel corso di quest'ultima seduta approvato, a maggioranza, con modifiche;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4449-05 del 13 giugno 2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 maggio 2005, n. 0150/Pres.

Legge regionale 27/1988, articolo 5, comma 11 - Commissioni tecniche provinciali. Determinazione compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni per la verifica dei calcoli strutturali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741»;

VISTO l'articolo 5 della medesima legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, istitutivo delle commissioni tecniche provinciali, cui sono demandati i compiti di verifica tecnica dei progetti, prevista agli articoli 3 e 4;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 11 della legge regionale medesima, il quale prevede che al componente la Commissione tecnica provinciale, incaricato dal Presidente della Commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, venga attribuito un ulteriore compenso nella misura fissata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 5 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, approvato con D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., il quale prevede che, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, ai componenti le Commissioni tecniche provinciali, oltre al gettone di presenza e al rimborso spese di viaggio, vengano corrisposti i seguenti compensi commisurati all'importo presunto delle opere strutturali dei progetti stessi, per le verifiche strutturali loro demandate dal Presidente della Commissione:

- fino all'importo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni): lire 100.000 (centomila);
- da lire 50.000.001 (cinquanta milioni e una) a lire 100.000.000 (cento milioni): lire 125.000 (centocinquanta);
- da lire 100.000.001 (cento milioni e una) a lire 200.000.000 (duecento milioni): lire 150.000 (centocinquanta);
- da lire 200.000.001 (duecento milioni e una) a lire 400.000.000 (quattrocento milioni): lire 175.000 (centosettantacinquemila);
- da lire 400.000.001 (quattrocento milioni e una) a lire 1.000.000.000 (un miliardo): lire 200.000 (duecentomila);
- oltre lire 1.000.000.000 (un miliardo): lire 400.000 (quattrocentomila);

CONSIDERATO altresì che il secondo comma dell'articolo 5 del suddetto Regolamento di cui al D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., prevede che, qualora la verifica dei calcoli dovesse venir affidata a più componenti la Commissione provinciale, il compenso unitario di cui alla tabella sopra riportata verrà ripartito in parti uguali;

ATTESA la necessità di adeguare tali compensi in ragione dell'indice I.S.T.A.T. di rivalutazione monetaria, tenuto conto del tempo trascorso, nonché di apportare gli opportuni correttivi e arrotondamenti necessari a seguito dell'introduzione dell'euro;

CONSIDERATO che i compensi risultanti a seguito del citato aggiornamento sono stati ritenuti congrui in relazione alle prestazioni professionali cui sono chiamati i commissari componenti le CC.TT.PP., in relazione alle verifiche strutturali delle quali possono essere incaricati;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2005, n. 879;

DECRETA

Sono aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti le commissioni tecniche provinciali, incaricati

dal Presidente della Commissione stessa di verificare i calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, come indicato nella seguente tabella:

<i>Categoria</i>	<i>Importo opere strutturali</i>	<i>Compenso</i>
A)	fino a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)	euro 90,00 (novanta/00)
B)	da euro 45.000,01 (quarantacinquemila/01) a euro 90.000,00 (novantamila/00)	euro 110,00 (centodieci/00)
C)	da euro 90.000,01 (novantamila/01) a euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00)	euro 130,00 (centotrenta/00)
D)	da euro 175.000,01 (centosettantacinquemila/01) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)	euro 155,00 (centocinquantacinque/00)
E)	da euro 350.000,01 (trecentocinquantamila/01) a euro 900.000,00 (novecentomila/00)	euro 175,00 (centosettantacinque/00)
F)	oltre euro 900.000,00 (novecentomila/00)	euro 350,00 (trecentocinquanta/00)

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 maggio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti, e l'articolo 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito Regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'articolo 6, comma 1, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento relativo all'intervento previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 23 maggio 2005;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 giugno 2005

ILLY

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) come sostituito dall'articolo 6, comma 9 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per progetti di aggiornamento professionale per i professionisti previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/2004, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per Ufficio competente il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Art. 3

(Beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti di seguito indicati:

- a) gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione;
- b) le associazioni professionali di professioni ordinistiche con sedi decentrate a livello regionale;
- c) le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004.

Art. 4

(Presentazione dei Progetti regionali annuali di aggiornamento)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, e le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche inserite, a livello regionale, nel re-

gistro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004, presentano all'Ufficio competente, un Progetto regionale annuale di aggiornamento professionale, di seguito denominato Progetto, recante la specificazione delle singole iniziative che si intendono realizzare.

2. Il Progetto ha validità nell'anno solare di presentazione.

3. Il Progetto può prevedere al massimo cinque iniziative di aggiornamento da svolgersi in ambito regionale, anche in collaborazione con Università ed Istituti specializzati, alle quali partecipano esclusivamente professionisti che esercitano l'attività con sede legale ed operativa in Regione.

4. Nell'ambito del Progetto di cui al comma 1, è consentito riservare due delle cinque iniziative per far fronte alla necessità di inderogabili aggiornamenti, conseguenti a sopravvenute disposizioni legislative non prevedibili alla data di presentazione del Progetto medesimo.

5. Le iniziative specificate nel Progetto possono essere riproposte nel programma successivo, qualora non siano state realizzate per ragioni debitamente motivate.

Art. 5

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative, contenute nel Progetto, che si sostanziano in attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie, esercitate in forma individuale, associata o societaria.

2. Tali iniziative consistono in corsi, seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente connessi all'attività esercitata della durata massima di cinque giorni, mirati al soddisfacimento di bisogni formativi di tipo collettivo con particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti.

3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di pubblicità dell'iniziativa;
- b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione dell'iniziativa di aggiornamento;
- c) spese di segreteria organizzativa;
- d) spese di locazione degli spazi destinati all'iniziativa e delle attrezzature informatiche e tecniche connesse;
- e) spese per traduzioni e relativi impianti;
- f) spese per i compensi ai relatori esterni e rimborsi per spese di viaggio e pernottamento;
- g) spese per la pubblicazione degli atti dell'iniziativa.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A.

5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 6

(Computo dei termini)

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Art. 7

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad ogni singolo soggetto non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 8

(Domanda)

1. I rappresentanti dei soggetti indicati all'articolo 3 presentano, anche contestualmente al Progetto, domanda di contributo, riferita ad ogni singola iniziativa specificata nel Progetto medesimo, all'Ufficio competente, su apposito modello, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

2. Le domande di cui al comma 1, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dal rappresentante di cui al comma 1 legittimato a presentare la domanda;
- b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 5, comma 3;
- c) piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati e/o da quote di partecipazione;
- d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. Qualora la domanda di contributo sia riferita ad iniziative non ricomprese nel Progetto regionale annuale, si procede alla archiviazione della medesima.

Art. 9

(Concessione)

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la corrispondenza tra le iniziative contemplate nel Progetto e la relativa domanda, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

5. Alla conclusione del procedimento l'Ufficio competente comunica all'interessato:

- a) l'ammissibilità del finanziamento;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
- c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'Ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo, richiede al beneficiario una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

Art. 10

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento.

2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati o quote di partecipazione, indicate nel

piano di copertura di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c), l'ammontare del contributo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11

(Erogazione)

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare i singoli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di un mese.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro un mese dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto a ciò legittimato;
- b) nota recante l'elenco dettagliato delle spese sostenute corredata dalla relativa documentazione fiscale;
- c) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che, ai fini della realizzazione dell'iniziativa formativa, vi è stata o non vi è stata la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno, in qualità di un soggetto privato esterno ovvero siano state riscosse quote di partecipazione ove previste;
- d) documentazione probatoria concernente l'entità dell'eventuale finanziamento da parte di soggetti privati esterni ovvero l'entità delle eventuali quote di partecipazione;
- e) dichiarazione riguardante eventuali aiuti «de minimis» concessi al beneficiario.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, è presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2.

7. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

9. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 12

(Documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13

(Cause di rideterminazione del contributo)

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

- a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia de minimis;
- b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b);
- c) quando si verificano le fattispecie contemplate dall'articolo 10, comma 2.

Art. 14

(Domande inevase)

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 15

(Revoca)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora in particolare:

- a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;
- b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
- c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 16

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 17

(Modulistica)

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 18

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 presentano il Progetto, entro il 30 settembre 2005.

2. Contestualmente alla presentazione del Progetto gli interessati possono presentare la relativa domanda.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0173/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura della società «Acque del Basso Livenza».

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per gli scarichi che recitano nelle fognature pubbliche;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato tecnico regionale, già preposto ad emettere il parere sui regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione e al personale, dove sono state apportate le modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato Tecnico Regionale soppresso a far data dall'1 gennaio 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 0277/Pres. così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, in data 27 novembre 2003, sono pervenuti all'allora Direzione regionale dell'ambiente gli atti riguardanti il Regolamento per il pubblico servizio di depurazione e fognatura della società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» per il previsto parere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, e che gli stessi sono stati modificati ed integrati con nota n. 1321 del 28 aprile 2005;

VISTO il testo, adottato dal Consiglio di Amministrazione della società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» con deliberazione del 2 settembre 2003, del «Regolamento per il pubblico servizio di depurazione e fognatura»;

VISTA la deliberazione del 19 aprile 2005 del Consiglio di Amministrazione medesimo che ha riadottato il «Regolamento per il pubblico servizio di depurazione e fognatura » a seguito delle modifiche e integrazioni richieste dall'ufficio preposto all'esame tecnico;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dalla società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

e delle norme del Piano Regionale di Risanamento delle Acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte della società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» del citato Regolamento si è resa necessaria per stabilire:

- i limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- le modalità di controllo degli scarichi;
- le norme tecniche di allacciamento;
- le sanzioni amministrative;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe;

PRESO ATTO che la società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» ha acquisito il parere igienico sanitario favorevole con osservazioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» in data 18 giugno 2003 prot. n. 33942/ISP., che sono state recepite nel testo regolamentare presentato;

PRESO ATTO che la società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» ha acquisito il parere senza osservazioni dell'A.R.P.A. in data 4 luglio 2003 prot. n. 1927/2003/SA-PA/12;

VISTO il parere n. 06/05 di data 3 maggio 2005, con il quale il Direttore del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici si è espresso favorevolmente sul «Regolamento per il pubblico servizio di depurazione e fognatura» della società «Acque del Basso Livenza S.p.A.»;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» del 19 aprile 2005, di adozione del testo del «Regolamento per il pubblico servizio di depurazione e fognatura» è assoggettabile all'approvazione da parte del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 per quanto previsto dall'articolo 62 decreto legislativo n. 152/1999;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 18;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, contenente «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto di data 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, comma 1, lettera b) è approvato il «Regolamento per il pubblico servizio di depurazione e fognatura» della società «Acque del Basso Livenza S.p.A.» adottato dalla stessa con propria deliberazione di data 19 aprile 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0175/Pres.

Dichiarazione stato di grave pericolosità degli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 e 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, concernenti norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

VISTO il precedente decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, Registro 1, Foglio 213;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata in scala 1:250.000 al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

CONSTATATO che nei mesi di luglio e agosto, a causa dell'aumento delle temperature e della riduzione della piovosità, la vegetazione naturale ed il combustibile vegetale presente nell'ambiente naturale sono predisposti a facile incendiabilità;

VERIFICATO che i dati statistici disponibili indicano che in luglio e agosto il numero degli incendi boschivi, seppure in modo differenziato tra i diversi ambiti territoriali, aumenta significativamente e che quindi necessita attivare tutte le misure previste per contrastare il fenomeno;

CONSTATATO che in base al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di grave pericolosità per periodi ulteriori, oltre a quelli già previsti al comma 1 dello stesso articolo 7;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario dichiarare, anche per la prossima stagione estiva, lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato con D.P.Reg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

DECRETA

Per il periodo dall'1 luglio 2005 al 31 agosto 2005 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

Per tale periodo e in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è vietato altresì:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal competente Ispettorato ripartimentale foreste;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0176/Pres.

Legge regionale 11/2003, articolo 11 - Nomina Commissione di valutazione di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0324/2004.

IL PRESIDENTE

VISTO il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca» emanato, sulla base dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), con D.P.Reg. n. 0324/Pres. dell'8 ottobre 2004;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del predetto Regolamento che istituisce una Commissione di valutazione con funzioni di valutazione dei progetti di ricerca scientifica e applicata e delle iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca, con sede presso la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO, inoltre, l'articolo 15 del Regolamento medesimo, ai sensi del quale la Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica tre anni;

ATTESO che la Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 succitato, è composta dai seguenti membri:

- a) dall'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca, con funzioni di Presidente, ovvero dal Direttore centrale competente dallo stesso delegato;
- b) da tre esperti, proposti dall'Assessore competente, estranei ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, di cui due dotati di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale in materia di ricerca scientifica e applicata o di trasferimento tecnologico, di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, ed uno dotato di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale nelle materie economiche e nella problematiche connesse alla gestione aziendale ed alla stesura di business plans;
- c) da un esperto designato dal Comitato regionale di Coordinamento universitario per il Friuli Venezia Giulia, estraneo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 dell'11 febbraio 2005 nella quale l'Assessore ha indicato i nominativi dei membri della Commissione illustrandone altresì i relativi curricula vitae;

PRESO ATTO del verbale del 16 febbraio 2005 del Comitato regionale di Coordinamento universitario per il Friuli Venezia Giulia con il quale è stato designato il prof. Attilio Maseri quale esperto da inserire nella Commissione predetta;

VISTO il comma 7 dell'articolo 15 del Regolamento ai sensi del quale ai componenti esterni della commissione spettano i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali ope-

ranti presso l'Amministrazione regionale) il quale prevede che la partecipazione di componenti esterni a commissioni sia compensata con un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti;

ATTESO che i lavori da svolgersi da parte della Commissione risultano essere di notevole importanza, considerata la natura e l'elevato livello dei progetti di ricerca e delle iniziative da valutare nonché la complessità e l'articolazione dei criteri di attribuzione dei punteggi;

CONSIDERATA altresì l'elevatissima qualificazione professionale dei partecipanti quale risultante dai rispettivi curricula;

RITENUTO pertanto di stabilire in euro 500,00 (cinquecento/00) l'ammontare del gettone da corrispondere a ciascun componente esterno per ogni seduta;

RITENUTO inoltre di equiparare, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, i componenti esterni ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti designati, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

ACQUISITE le relative autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 500 dell'11 marzo 2005;

DECRETA

1. per le suesposte considerazioni, è costituita la Commissione di valutazione di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0324/Pres. dell'8 ottobre 2004, con funzioni di valutazione dei progetti di ricerca scientifica e applicata e delle iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca, nella seguente composizione:

- Assessore Roberto Cosolini (Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca), con funzioni di Presidente, ovvero dott.ssa Maria Emma Ramponi (Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca), suo delegato;
- prof. Eugenio Corti (esperto proposto dall'Assessore dotato di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale in materia di ricerca scientifica e applicata o di trasferimento tecnologico e di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca) - componente;
- dott. Mirano Sancin, (esperto proposto dall'Assessore dotato di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale in materia di ricerca scientifica e applicata o di trasferimento tecnologico e di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca) - componente;
- dott. Giovanni Gajo (esperto proposto dall'Assessore dotato di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale nelle materie economiche e nella problematiche connesse alla gestione aziendale ed alla stesura di business plans) - componente;
- prof. Attilio Maseri (esperto designato dal Comitato regionale di Coordinamento universitario per il Friuli Venezia Giulia) - componente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca.

2. La Commissione, che ha sede presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dura in carica tre anni.

3. Ai componenti esterni della predetta Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 500,00 (cinquecento/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4. La spesa relativa al funzionamento della Commissione graverà sul capitolo 5796 del bilancio di competenza 2005 e degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0177/Pres.

Legge regionale 10/1997, articolo 30 - Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, comma 3, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad un organico riordino della materia relativa alla gestione dei beni mobili regionali;

VISTO il Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 17 giugno 2004, n. 0197/Pres.;

VISTO in particolare l'articolo 14 di detto Regolamento il quale, al comma 1, prevede l'istituzione della Commissione di valutazione indicandone, al successivo comma 2, la relativa composizione, comprensiva, tra gli altri, dell'Avvocato della Regione o suo sostituto;

VISTE le note dell'Avvocato della Regione, prot. n. 6148/AVV-C8-8071/04 di data 29 novembre 2004 e prot. n. 2155/AVV-C8-8071/2004 di data 14 aprile 2005 con le quali è stata chiesta la modifica della composizione della Commissione di Valutazione in quanto le competenze della medesima non hanno alcuna attinenza con le funzioni istituzionali attribuite alla Direzione centrale avvocatura regionale e, nel contempo, non appare opportuna la presenza in detto contesto di un avvocato della Regione la cui attività può prestarsi a successivi contenziosi;

RITENUTO pertanto di modificare la composizione della citata Commissione quale prevista al 2° comma dell'articolo 14 del Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 di data 23 maggio 2005;

DECRETA

È approvata la modifica al «Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

Modifica al Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1

Modifica del 2° comma dell'articolo 14 D.P.Reg. 17 giugno 2004, n. 0197/Pres.

1. Il 2° comma dell'articolo 14 del Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 17 giugno 2004, n. 0197/Pres. è così modificato:

Art. 14

(La Commissione di valutazione)

«2. Tale Commissione è composta da:

- a) il Direttore centrale patrimonio e servizi generali o suo sostituto (Presidente);
- b) il Direttore del Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale o suo sostituto;
- c) il Direttore del Servizio del provveditorato o suo sostituto.

Funge da segretario verbalizzante un dipendente della Direzione centrale patrimonio e Servizi generali, con qualifica in area D.».

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0184/Pres.

Legge regionale 3/1999, articolo 17 - Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, denominata «Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale»;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 denominata «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C - 439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004»;

VISTO in particolare l'articolo 31 della suddetta legge, con il quale si sostituisce l'articolo 17 della legge regionale 3/1999 concernente «Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali»;

ATTESO che il novellato articolo 17 della legge regionale 3/1999 testualmente recita:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale»;

ATTESO che, alla luce di tale modifica, si è inteso porre le condizioni per semplificare l'azione amministrativa sia dell'Amministrazione regionale che degli enti beneficiari, attraverso la previsione di concessione dei contributi sulle spese sostenute nell'esercizio precedente a quello di presentazione delle domande, per consentire inoltre l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nel perseguimento dei fini istituzionali delle rispettive amministrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con Regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

ATTESO che l'Amministrazione regionale, attraverso l'attività di vigilanza prevista dall'articolo 14 della legge regionale 3/1999 sui Consorzi di sviluppo industriale e sull'EZIT, provvede ad un costante controllo della gestione contabile-finanziaria di quegli Enti;

CONSIDERATO che la previsione regolamentare che qui si approva e l'applicazione delle norme sulla vigilanza consentono la verifica dell'utilizzo dei fondi concessi esclusivamente per i fini ivi previsti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n.1166 del 23 maggio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT, previsti dall'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004).

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT, disciplinati rispettivamente dalla legge regionale 3/1999 e dalla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste).

Articolo 3

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Regolamento sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di ricerca, pianificazione e sviluppo;
- b) spese di marketing territoriale;
- c) spese per adeguamenti e aggiornamenti tecnologici.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo entro il 15 maggio di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del conto consuntivo o copia del bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea dei soci, dell'anno precedente alla domanda;
- b) relazione illustrativa delle spese oggetto di domanda con analisi dei costi sostenuti;
- c) delibera del Consiglio di amministrazione concernente la presentazione della domanda.

Articolo 5

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi ripartendo le risorse annualmente stanziare a bilancio sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 40 per cento, in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, della legge regionale 4/2005;
- b) il 60 per cento, in proporzione alle spese di cui all'articolo 3, complessivamente sostenute nell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda, in percentuale uguale per ogni richiedente.

2. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 6

(Controlli)

1. Per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e del rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione dei contributi la Direzione competente applica l'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 7

(Norma finale)

1. Le domande già presentate entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge regionale 3/1999 come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 4/2005, potranno essere integrate al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2005, n. 0186/Pres.

Legge regionale 63/1982 e successive modifiche e integrazioni. Comitato incaricato alla verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0367/Pres. di data 11 novembre 2004 con il quale è stato costituito, presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, il Comitato per la verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel decreto precitato al punto 2 del dispositivo è stata indicata, quale data di decorrenza della durata del Comitato, la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione medesimo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla modifica del decreto sopra citato, eliminando dal punto 2 del dispositivo le parole «decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di costituzione del Comitato»;

ATTESA, altresì la necessità di ricostituire il Comitato di cui sopra essendo venuto lo stesso a scadere ed essendo lo studio relativo al Piano di tutela delle acque ancora in corso sulla base della Convenzione repertorio n. 8378 del 30 luglio 2004 stipulata con l' A.T.I. avente come capogruppo la Time Ambiente S.r.l. ed avente per oggetto lo studio medesimo;

VISTA la nota prot. n. 17850/18-5 di data 15 aprile 2005 con la quale la Provincia di Trieste comunica la sopravvenuta indisponibilità del dott. Fabio Cella - Dirigente della funzione ambiente - a partecipare ai lavori di suddetto comitato e indica, in sua sostituzione, il dott. Paolo Plossi, Responsabile della funzione ecologia;

PRESO ATTO che la dott.ssa Giulia Dovgan, incaricata quale segretario sostituto, non è più dipendente dell'Amministrazione regionale e di dover provvedere a sostituirla con la dott.ssa Daniela Gatto;

RITENUTO pertanto di confermare sia la precedente composizione del Comitato, eccezion fatta per il componente e per il segretario sostituto precitati, che il precedente ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni del Comitato medesimo;

VISTE le autorizzazioni di data 27 ottobre 2004 e 29 ottobre 2004, prodotte dai membri esterni per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto, richiesta all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante delle legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000 e concernenti il divieto di nomina o di designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 2, legge regionale n. 23/1997;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

SU CONFORME deliberazione giunta 10 giugno 2005 n. 1351;

DECRETA

1. È modificato il proprio decreto n. 0367/Pres dell'11 novembre 2004, provvedendo ad eliminare dal punto 2 del dispositivo le parole «decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di costituzione del Comitato»;

2. È ricostituito, presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, il Comitato per la verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque, con la seguente composizione:

Presidente:

- ing. Giorgio Pocecco - Direttore del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Componenti:

- ing. Roberto Schak - Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- arch. Lucio Saccari - Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- dott. Sebastiano Sanna - Dipendente con qualifica D8 del Servizio territorio montano e manutenzioni della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- prof. Iginio Colussi - docente di «Impianti Chimici» presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste;
- prof. Adriano Zanferrari - docente di «Litologia e Geologia» presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine;
- dott. Giorgio Mattassi - Responsabile del settore tutela alimenti, ambiente marino, lagunare, acque dolci, superficiali e profonde dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- ing. Fabrizio Mores - Responsabile del U.O.C. gestione tecnico ambientale-territoriale della Provincia di Gorizia;
- dott. Francesco Tomasello - Responsabile del servizio economia e politica agraria della Provincia di Pordenone;
- dott. Paolo Plossi - Responsabile della funzione ecologia della Provincia di Trieste;
- dott. Luca Quarin - Responsabile del servizio risorse idriche della Provincia di Udine;

Segretario:

- arch. Lino Vasinis - Dipendente con qualifica D5 del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Segretario sostituto:

- dott.ssa Daniela Gatto - Dipendente con qualifica D1 del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale medesima.

3. I componenti del Comitato restano in carica per la durata di tre mesi.

4. Ai componenti esterni del Comitato verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 75,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla corresponsione del trattamento di missione, secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 9808/S del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2005-2007 e per l'anno 2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.340.1.1633 nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 17 giugno 2005

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 13 giugno 2005, n. 6.

I.P.A.B. «Istituto Triestino per Interventi Sociali» di Trieste. Trasformazione in ASP ed approvazione Statuto.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona e, all'articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

VISTA la deliberazione n. 17 del 23 maggio 2005, con la quale l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) «Istituto Triestino per Interventi Sociali» di Trieste, ha approvato la proposta di nuovo statuto volto a disciplinarne la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona;

PRESO ATTO che, in merito allo statuto della costituenda azienda pubblica di servizi alla persona, proposto dall'ITIS con deliberazione n. 4/2005 del 1° marzo 2005, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, sono stati richiesti i pareri dei soggetti nominanti i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

ATTESO che il Comune di Trieste, con nota prot. n. 13 - 9/26-12, PG 59283 del 7 aprile 2005, ha espresso parere favorevole;

ATTESO che anche il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste, con deliberazioni rispettivamente del 19 e del 27 aprile 2005, si sono espressi favorevolmente;

ATTESO che la Provincia di Trieste, con nota prot. n. 21276/1-05 del 13 maggio 2005, ha comunicato che con deliberazione della Giunta n. 69 del 12 maggio 2005, è stato espresso ancora parere favorevole alla proposta statutaria in argomento;

PRESO ATTO che l'Istituto Triestino per Interventi Sociali ha accolto le osservazioni e le integrazioni al testo statutario proposto, formulate dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, con nota prot. n. 8882/4/121/2 del 23 maggio 2005;

PRESO ATTO, altresì, che l'Istituto ha ritenuto di confermare la composizione del Consiglio di amministrazione nei termini indicati all'articolo 6 dello statuto e ha considerato non necessario chiedere agli enti nominanti ulteriori pareri sulla proposta statutaria, in quanto al testo approvato il 1° marzo 2005 non sono state apportate modificazioni sostanziali ed in quanto tali enti sono adeguatamente rappresentati dai componenti presenti in Consiglio di amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4/05 del 1° marzo 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione ha dichiarato che l'Ente risulta possedere i requisiti necessari per la trasformazione in azienda pubblica di ser-

vizi alla persona (ASP), indicati nell'articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, e precisamente:

- valore del patrimonio netto risultante dal rendiconto di gestione o consuntivo, non inferiore ad un milione di euro,
- valore delle entrate effettive ordinarie non inferiore a cinquecentomila euro,
- diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni,
- sussistenza delle possibilità di conseguire le finalità previste dallo statuto;

CONSIDERATO che con la dianzi citata deliberazione n. 17/2005, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha ritenuto di richiedere all'Assessore regionale competente la fissazione di un termine di tre mesi dalla data di trasformazione dell'I.P.A.B. in A.S.P. definita dal decreto assessorile di approvazione, per la nomina dei nuovi organi dell'azienda, oltre alla richiesta di proroga degli attuali componenti del Consiglio di amministrazione sino all'insediamento del nuovo organo di governo;

RITENUTO di approvare detto statuto secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19/2003;

DECRETA

1. È approvato lo statuto, allegato al presente decreto, dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - ITIS, avente sede a Trieste, in Via Giovanni Pascoli, n. 31.

2. Il Presidente ed i consiglieri di amministrazione dell'I.P.A.B. «Istituto Triestino per Interventi Sociali» continueranno a svolgere le proprie funzioni sino all'avvenuta nomina dell'organo di governo della Azienda e comunque per un periodo non superiore a tre mesi decorrenti dalla data del presente decreto.

3. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 13 giugno 2005

IACOP

Allegato A)

PROPOSTA DI STATUTO

(approvata con delibera n. 17/2005 di data 23 maggio 2005)

SOMMARIO

Capo I - Generalità

- Art. 1 - Denominazione, sede, origine
- Art. 2 - Finalità istituzionali
- Art. 3 - Forme di integrazione istituzionale
- Art. 4 - Patrimonio

Capo II - Organi

- Art. 5 - Organi e funzioni aziendali
- Art. 6 - Composizione, nomina e durata del Consiglio d'amministrazione
- Art. 7 - Decadenza e revoca degli Amministratori
- Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione
- Art. 9 - Funzioni d'indirizzo politico-amministrativo
- Art. 10 - Presidente
- Art. 11 - Vicepresidente
- Art. 12 - Direttore generale

Capo III - Organizzazione e gestione

- Art. 13 - Principi operativi
- Art. 14 - Organizzazione dell'Azienda
- Art. 15 - Personale
- Art. 16 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 17 - Nucleo di valutazione
- Art. 18 - Collaborazioni
- Art. 19 - Carta dei servizi

Capo IV - Ordinamento contabile e patrimoniale

- Art. 20 - Ordinamento contabile
- Art. 21 - Revisore contabile
- Art. 22 - Gestione del patrimonio

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 23 - Benefattori
- Art. 24 - Norma transitoria

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 1

Denominazione, sede, origine

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla persona ITIS, di seguito denominata Azienda, ha la sede legale a Trieste, in Via Pascoli, n. 31.

2. L'Azienda nella sua forma giuridica è il risultato della trasformazione dell'Istituto Triestino per Interventi sociali, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

3. L'Azienda conserva i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ITIS.

4. L'Azienda trae origine storica dall'Istituto generale dei poveri, istituito dall'I.R. Governo provinciale di Trieste con ordinanza del 12 dicembre 1818 e ridenominato Istituto Triestino per interventi sociali con decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 settembre 1976.

5. Nell'Istituto, dalla sua origine, si sono fusi i seguenti enti: Fondo associazione italiana di beneficenza, Fondazioni Berta Pfeiffer Oblasser, Alois Arnstein, Carlo Arnstein, Sarah Davis, Natale Ongaro, Agnese Thorsch nata Schwarz, Opera Pia Baroni Carlo ed Angela de Reinelt, Fondazione prof. dott. Carlo Ravasini (nella quale erano nel tempo confluite: le Fondazioni Riccardo Bosquet, Angelo Cavalieri, ispettore Alessandro R. Ciatto, Clemente Coen Ara di David, Cominotti, cavaliere Giovanni Costi, dott. Gastone Crusizio, Antonio Grandi, baronessa Emma Sofia de Lutteroth, Eratò Pitzipiò Maurogordato, dott. Umberto Petch, Orsola ved. Pichler nata Garzolin, cavaliere G.B. dott. Scrinzi di Montecroce, Società Aleatoria Triestina, Elena Valle nata Dendrinò, Vittorio Emanuele III già Francesco Giuseppe ed i Fondi incoraggiamento allievi ed allieve Pia Casa, cav. Felice Machlig, prof. dott. Carlo Ravasini e Myrtò ved. Scaramangà de Altomonte), Fondazioni Marino Lusy, Carlo ed Elisa Malusà-Zanetti, ing. arch. Antonino Rusconi.

Art. 2

Finalità istituzionali

1. Finalità primaria dell'Azienda è l'assistenza alle persone anziane, nel rispetto della loro dignità e personalità. A tale fine l'Azienda opera nel campo della prevenzione e della riabilitazione della non autosufficienza e provvede all'accoglimento residenziale dei soggetti per i quali risulta non praticabile il mantenimento nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, assicurando livelli qualitativi d'eccellenza. Essa pertanto, garantendo la continuità dei servizi in atto all'approvazione del presente statuto, può assumere iniziative di solidarietà socio-economica e di tutela dei diritti, gestire centri sociali e diurni, comunità-alloggio e alloggi autonomi protetti, nonché collaborare alla promozione ed attuazione della domiciliarità, offrendo risposte flessibili e diversificate in relazione ai bisogni.

2. Compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse finanziarie disponibili, l'Azienda può intraprendere, nell'ambito dei servizi alla persona, iniziative ed attività strumentali o ulteriori rispetto a quelle rientranti nella finalità primaria.

3. Le attività sono rivolte ai soggetti indicati come destinatari dei servizi e degli interventi sociali dalla vigente normativa regionale, con priorità per le persone residenti nella provincia di Trieste.

4. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

5. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione. Può altresì realizzare fusioni con altre istituzioni, fondazioni o aziende sociali, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 3

Forme di integrazione istituzionale

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari nel proprio ambito territoriale.

2. L'Azienda può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, Enti locali e altri Enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.

3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.

4. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e socio-sanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'ITIS, quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti.

2. Il patrimonio aziendale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e mediante la capitalizzazione dell'eventuale risultato positivo della gestione accertato alla chiusura dell'esercizio contabile annuale nei termini definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPO II

ORGANI

Art. 5

Organi e funzioni aziendali

1. L'ordinamento dell'Azienda distingue, ai sensi della normativa vigente, le funzioni in: funzioni di indirizzo politico e programmatico, che competono al Consiglio di amministrazione ed al Presidente, e funzioni di gestione, che competono al Direttore generale, oltre a funzioni di controllo in capo al Nucleo di valutazione ed al Revisore contabile.

2. L'Azienda si fa carico di assicurare i titolari delle funzioni di gestione contro i rischi conseguenti al loro espletamento; detta copertura può venir estesa anche ai titolari delle funzioni di indirizzo.

Art. 6

Composizione, nomina e durata del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è formato da cinque componenti, così nominati:

- a) un Consigliere nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) due Consiglieri nominati dal Comune di Trieste, uno dei quali espresso dalla minoranza consiliare;
- c) un Consigliere nominato dalla Provincia di Trieste;
- d) un Consigliere nominato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina».

2. Partecipa inoltre alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, un rappresentante degli utenti e dei loro familiari, individuato con le modalità previste da apposito Regolamento.

3. I Consiglieri vengono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e qualificazione rispetto all'attività aziendale e devono disporre dei requisiti necessari all'elezione a consigliere comunale, oltre a non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità espressamente previste dall'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19.

4. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni.

5. I componenti del Consiglio d'amministrazione possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

6. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituito.

Art. 7

Decadenza e revoca degli Amministratori

1. La decadenza degli amministratori viene disposta dal Consiglio di amministrazione a causa di loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto ed in particolare:

- a) per gravi ed accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni di competenza;
- b) per incompatibilità o conflitto con gli interessi dell'Azienda;
- c) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

2. La decadenza è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

3. Gli Enti pubblici e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori hanno il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal Consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. L'ordine del giorno, completo delle proposte deliberative e di ogni ulteriore ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame, viene trasmesso ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta, salvo motivi di comprovata urgenza.

2. Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti il collegio di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. Le votazioni avvengono in forma palese; hanno luogo a voto segreto quando riguardano persone. A parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, salvo il caso di motivazioni di urgenza insorte dopo la convocazione del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano interessati essi stessi o loro parenti ed affini entro il quarto grado o i rispettivi conviventi, ovvero coloro con cui i medesimi siano legati in società di persone o persone giuridiche di cui abbiano comunque funzioni di rappresentanza. L'onere di astensione sussiste anche quando controinteressate siano persone fisiche o giuridiche per le quali uno di detti nessi sia esistito negli ultimi cinque anni.

6. Il dovere di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o comunque di carattere generale, né qualora si tratti di sola applicazione di presupposti di fatto e di diritto e/o di verifica di regolarità e completezza procedimentale in assenza di contenuti discrezionali.

7. Gli amministratori che si astengono dal voto in forza del dovere di astensione non si computano agli effetti dell'adozione delle deliberazioni, ferma restando la condizione di validità delle sedute.

8. Al Presidente viene corrisposta un'indennità di carica non superiore alla metà di quella spettante al Sindaco del Comune di Trieste.

9. Al Vicepresidente compete un'indennità di carica pari alla metà di quella prevista per il Presidente, agli altri Consiglieri un'indennità di carica pari ad un quarto di quella prevista per il Presidente.

10. Agli Amministratori che percepiscono più favorevole indennità di carica in altra veste, viene corrisposta unicamente un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari pari a quella attribuita ai componenti il Consiglio comunale di Trieste per le sue sedute.

11. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per ragioni connesse al loro mandato, oltre all'indennità di missione con le modalità previste per i Consiglieri del Comune di Trieste.

Art. 9

Funzioni d'indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio d'amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda anche relativamente alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi stabiliti. Provvede alla nomina del Direttore generale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dall'articolo 12 ed all'individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

2. Il Consiglio d'amministrazione ha la competenza a deliberare in merito alle seguenti materie:

- a) modificazioni statutarie;
- b) regolamenti;
- c) bilanci;
- d) piani e programmi;
- e) collaborazioni e convenzioni con altri enti pubblici o privati;
- f) fusioni con altre istituzioni, fondazioni e aziende sociali, costituzione e partecipazione a società, fondazioni e associazioni;
- g) progetti di lavori comportanti concessione o autorizzazione edilizia;
- h) convalida e decadenza degli amministratori;
- i) dotazione organica e disciplina del personale;
- l) accettazione di lasciti e donazioni;
- m) acquisto o cessione di proprietà o di altri diritti reali su beni patrimoniali;
- n) appalti di lavori, servizi o forniture non attribuiti alla funzione gestionale;
- o) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di cui al presente articolo;
- p) patrocinio istituzionale;
- q) nomine di competenza aziendale.

Art. 10

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta presieduta dal Consigliere più anziano.

2. Il Presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo definite dal Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari oltre ad esercitare le funzioni attribuitgli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. In caso di necessità od urgenza può assumere disposizioni rientranti nella competenza del Consiglio in forma di ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo ratifica consiliare della medesima nella seduta immediatamente successiva.

4. Gli atti presidenziali aventi valenza economica impegnano l'Azienda previa loro controfirma da parte del Direttore generale.

5. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio d'amministrazione tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.

Art. 12

Direttore generale

1. Il Direttore generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.

3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità non contemplati negli articoli 9 e 10, ed in particolare:

- a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
- c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
- d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
- e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'Azienda;
- f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
- g) la rappresentanza negoziale dell'Azienda e la sua rappresentanza giudiziale all'infuori dei casi previsti dall'articolo 9;
- h) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.

4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.

5. Il Direttore generale può delegare o attribuire ai dirigenti ed ai funzionari responsabili dei singoli Servizi aziendali l'esercizio di funzioni gestionali, ivi incluso il vicariato della direzione generale. Ad essi ed ai funzionari loro sostituti competono la direzione e la responsabilità degli uffici e strutture cui sono preposti, nonché i poteri di impegnare l'Azienda e di rappresentarla nelle materie delegate. Può inoltre delegare a funzionari dell'Azienda le specifiche funzioni previste da disposizioni di legge o Regolamento. Quando il Direttore generale sia controparte contrattuale, le competenze statutarie dello stesso passano al suo vicario.

6. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio d'amministrazione. Deve essere scelto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato fra soggetti in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, aventi specifica capacità professionale e tecnica, nonché almeno cinque anni d'esperienza dirigenziale acquisita in enti o aziende socioassistenziali o sociosanitarie pubbliche o private operanti nel settore socioassistenziale o sanitario.

7. Il regime di incompatibilità del Direttore generale è quello previsto per i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia. Le eventuali incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica; alla sca-

denza del termine predetto, il Consiglio d'amministrazione dichiara la decadenza e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore generale.

8. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata determinata, non inferiore a due anni e non superiore a quella del Consiglio d'amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio d'amministrazione in sede di nomina con apposita deliberazione e può essere aggiornato con le stesse modalità.

9. Nell'ipotesi di decadenza del Direttore generale o di temporanea vacanza del posto, il Consiglio d'amministrazione può disporre in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo Direttore generale l'assegnazione delle funzioni ad altro dirigente dell'Azienda, determinandone la relativa indennità.

10. Il Direttore generale risponde del suo operato al Consiglio d'amministrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati della gestione e dell'attività amministrativa, ed è sottoposto alla modalità di valutazione di cui all'articolo 17. In caso di grave violazione di legge, di reiterata inosservanza delle direttive impartite, di mancato raggiungimento degli obiettivi per responsabilità diretta dell'interessato o di risultati negativi della gestione, il Consiglio d'amministrazione può provvedere alla revoca dell'incarico con risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 13

Principi operativi

1. Nell'amministrazione e gestione dell'Azienda si applicano i seguenti principi:

- a) massimo sviluppo dell'efficienza ed efficacia dell'attività aziendale, al fine di garantire e migliorare la qualità dei servizi assistenziali nel rispetto assoluto della dignità e libertà di scelta dell'utenza;
- b) organizzazione dell'attività sulla base di obiettivi programmatici a livello aziendale e di servizio, correlati alla responsabilizzazione dei singoli ed alla verifica e controllo dei risultati di gestione;
- c) trasparenza e correttezza in modo da favorire l'informazione e la conoscenza delle attività da parte della cittadinanza.

2. L'Azienda viene organizzata ed articolata in modo da realizzare autonomamente le finalità statutarie e garantire la massima funzionalità e flessibilità dei servizi offerti unita all'economicità dei costi.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti ai principi definiti dallo statuto.

Art. 14

Organizzazione dell'Azienda

1. Il Consiglio d'amministrazione definisce il Regolamento organizzativo, che stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le attribuzioni delle singole strutture organizzative e dei relativi responsabili ed i rapporti reciproci tra i servizi e tra questi, il Direttore generale e gli organi dell'Azienda.

2. Il Regolamento recepisce ed applica i principi di cui all'articolo 13.

3. L'Azienda applica la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 15

Personale

1. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore generale, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, in base alle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda ed al livello dei servizi erogati.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

3. Il Consiglio di amministrazione determina il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale, in modo da garantire, nel rispetto dei diritti acquisiti, omogeneità di trattamento economico e giuridico riguardo all'attività aziendale ed ai rapporti con entità pubbliche territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. L'Azienda, con riguardo alle necessità aziendali, può utilizzare forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 16

Comitato tecnico-scientifico

1. Per particolari tematiche o per specifiche attività e iniziative, l'Azienda si avvale della consulenza di un apposito Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Azienda ed è costituito da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste; il terzo membro è scelto dal Consiglio d'amministrazione tra persone di acclarata competenza nell'ambito delle finalità e funzioni aziendali. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, che può partecipare, su invito e con funzione consultiva, alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

3. Le funzioni di raccordo operativo con l'Azienda vengono svolte dal Dirigente del Servizio assistenza, il quale partecipa alle sedute del Comitato e ne cura la verbalizzazione.

4. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17

Nucleo di valutazione

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Nucleo di valutazione, organo deputato alla verifica della funzione gestionale ed all'accertamento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi aziendali.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da due consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione nominante ed opera in posizione di autonomia, rispondendo della propria attività esclusivamente al Consiglio di amministrazione.

3. La disciplina relativa alle modalità di nomina, ai compiti specifici ed al funzionamento del Nucleo è definita da apposito Regolamento.

Art. 18

Collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie, l'Azienda si avvale anche, a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che siano necessari sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.

2. Nello spirito di collaborazione tra tutti i soggetti del welfare locale, l'Azienda può inoltre avvalersi dell'opera di volontari singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

Art. 19

Carta dei servizi

1. Il Consiglio di amministrazione adotta ed aggiorna periodicamente la Carta dei servizi nella quale vengono definiti in modo trasparente gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti, i servizi offerti e le modalità della loro erogazione.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIALE

Art. 20

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento di contabilità definisce i principi, le norme e l'organizzazione contabile dell'Azienda, prevedendo l'applicazione della contabilità economica patrimoniale unita al controllo di gestione. Definisce inoltre i requisiti, le modalità di nomina ed i poteri del revisore contabile e gli adempimenti di sua competenza.

3. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare. I contenuti del bilancio preventivo devono prevedere l'assegnazione delle risorse necessarie alla funzione gestionale rispetto agli obiettivi aziendali definiti e concordati.

5. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di amministrazione delibera il rendiconto con cui si dimostra il risultato della gestione. Esso è composto da:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;
- c) relazione morale del Consiglio di amministrazione;
- d) conto economico.

6. I documenti contabili di cui al presente articolo vengono redatti in base ai requisiti minimi di uniformità previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 21

Revisore contabile

1. Il Consiglio di amministrazione nomina un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica è pari a quella dell'organo nominante.

Art. 22

Gestione del patrimonio

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.

2. Tutti i beni conferiti in dotazione, come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda, sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.

3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e

il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione indicato dal fondatore, salvo quanto successivamente disposto.

4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:

- a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
- b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

6. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.

7. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo e le entrate disponibili in bilancio non siano sufficienti a ripianarlo entro l'esercizio successivo, l'Azienda può ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.

8. L'Azienda può provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio direttamente o tramite affidamento a soggetti esterni, attuato in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Benefattori

1. L'Azienda garantisce la valorizzazione delle origini storiche dell'Istituto Triestino per Interventi Sociali e manifesta riconoscenza nelle opportune modalità verso i soggetti dalla cui generosità deriva parte del proprio patrimonio.

Art. 24

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari già adottate dall'ITIS.

VISTO: L'ASSESSORE: IACOP

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 13 giugno 2005, n. 7.

I.P.A.B. «Associazione Croce Verde Goriziana» di Gorizia. Nomina di un Consigliere di amministrazione.

L'ASSESSORE

VISTO il R.D. 14 ottobre 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'I.P.A.B. Associazione di pub-

blica assistenza «Croce Verde Goriziana» avente sede a Gorizia, successivamente modificato con D.P.G.R. 25 settembre 1967, n. 60, e con decreti dell'Assessore regionale agli Enti locali 27 dicembre 1978, n. 83, 26 giugno 1989, n. 24, e 5 settembre 1990, n. 37;

VISTO l'articolo 4 dello statuto vigente, che prevede nel Consiglio di amministrazione composto da quindici membri, la presenza di un componente di nomina da parte«dell'Assessore regionale agli Enti locali»;

VISTA la nota di data 25 febbraio 2005, n. 10/2005 di protocollo, con la quale il Presidente dell'Ente ha chiesto all'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione, come previsto dalle norme statutarie;

VISTO l'elenco dei soci e dei benefattori allegato alla nota suindicata;

VISTO l'articolo 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

DECRETA

1. La dottoressa Anna Toffano, abitante a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), in Via Papalina, n. 31, socio dell'I.P.A.B. «Croce Verde Goriziana» di Gorizia, risultante in regola con la quota associativa, è nominata componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione medesima.

2. Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 13 giugno 2005

IACOP

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 8 giugno 2005, n. 963/PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile appartenente al demanio idrico regionale sito nel Comune di Bicinicco.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

PRESO ATTO che le sig.re Scapinello Alberta, Liala, Vittoria con istanza di data 24 novembre 2004 hanno richiesto l'acquisto, previa sdemanializzazione di un bene ubicato in comune di Bicinicco e facente parte del demanio idrico regionale;

CONSTATATO che con piano di frazionamento Tipo n. 88477/2005 si è provveduto al censimento del bene catastalmente identificato in Comune di Bicinicco f.m. 14/A mappale 535;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale dell'ambiente e lavori pubblici, espresso con nota prot. 49030 di data 20 dicembre 2004, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

CONSIDERATO che con nota di data 4 aprile 2005, le sigg.re Scapinello Liala e Vittoria hanno rinunciato all'acquisto del bene in argomento in favore solo della sig.ra Scapinello Alberta;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1186 di data 23 maggio 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Bicinicco f.m. 14/A mappale 535;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Bicinicco f.m. 14/A mappale 535.

Trieste, 8 giugno 2005

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 8 giugno 2005, n. 964/PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile appartenente al demanio idrico regionale sito nel Comune di Faedis.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

CONSIDERATO che in Comune di Faedis con tratto dismesso del torrente Cernea è stato chiesto in acquisto dalla falegnameria Ursella Mauro, dalla Molini Milocco S.n.c., dalla Fabris Paolo e C. S.n.c., da Sturmigh Alvio nonché in cessione gratuita da parte del Comune di Faedis;

CONSTATATO che con piano di frazionamento Tipo n. 346921 di data 30 dicembre 2004 si è provveduto al censimento del bene catastalmente ottenendo i seguenti mappali; f.m. 46 mappali 627-628-629-630-631-632;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvenuta esecuzione del tipo di frazionamento la destinazione finale di mappali risulterà essere la seguente:

- Comune di Faedis - f.m. 46
mappali 627 e 628: falegnameria Ursella Mauro;
mappali 629: cessione gratuita al Comune di Faedis;

mappali 630: Molini Milocco S.n.c.;

mappali 631: Fabris Paolo e C. S.n.c.;

mappali 632: Sturmigh Alvio.

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale dell'ambiente e lavori pubblici, espresso con nota prot. 15639 di data 13 aprile 2005, relativamente ai beni catastalmente identificati in Comune di Faedis f.m. 46 mappali 627-628-629-630-631-632 ed attestante la perdita di funzionalità idraulica dello stesso;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1184 di data 23 maggio 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione dei beni catastalmente identificati in Comune di Faedis f.m. 46 mappali 627-628-629-630-631-632;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Faedis f.m. 46 mappali 627-628-629-630-631-632.

Trieste, 8 giugno 2005

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 8 giugno 2005, n. 965/PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile appartenente al demanio idrico regionale sito nel Comune di Campofornido.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

PRESO ATTO che il sig. Renato Venturini, con istanza di data 12 marzo 2002, ha richiesto l'acquisto, previa sdemanializzazione del bene in argomento, e che con successiva nota di data 8 maggio 2002 la richiesta è stata avanzata a nome del figlio sig. Luca Venturini;

CONSTATATO che con piano di frazionamento Tipo n. 165766/2004 si è provveduto al censimento del bene catastalmente identificato in Comune di Campofornido f.m. 17 mappale 843;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione regionale dell'ambiente, espresso con nota prot. 12256 di data 21 marzo 2005, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1185 di data 23 maggio 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Campoformido f.m. 17 mappale 843;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Campoformido f.m. 17 mappale 843.

Trieste, 8 giugno 2005

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 febbraio 2005, n. 277.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - sottomisura i1 - imboscamento dei terreni non agricoli. Approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributi per l'anno 2004 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005 e n. 13 del 30 marzo 2005). Avviso di rettifica.

Si ripubblica la graduatoria allegata al decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 24 febbraio 2005, n. 277 di cui all'oggetto, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005, alla pagina 73 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2005, pag. 58, in quanto comprensiva di alcune imprecisioni.

Misura	Tipo azione	Beneficiario	N° domanda	Stato della Pratica	Punteggio di graduatoria	Spesa	
						ammissibile	Importo sostegno pubblico
i	pioppeto	Pegolo Carlo	44752900496	Ammessa	27	€ 20.042,53	€ 14.029,77
i	pioppeto	Puccioni Fernanda	44752900512	Ammessa	27	€ 12.330,45	€ 8.631,32
i	pioppeto	Pegolo Carlo	44752900553	Ammessa	27	€ 31.343,48	€ 21.940,44
i	pioppeto	De Paoli Elena	44752941391	Ammessa	27	€ 11.731,44	€ 8.212,00
i	pioppeto	Di Benedetto Sergia	44752941243	Ammessa	27	€ 12.729,45	€ 8.910,61
i	pioppeto	Marcatti Manuel	44752941268	Ammessa	27	€ 18.341,84	€ 12.839,28
i	pioppeto	Tonizzo Maria	44752941284	Ammessa	27	€ 40.942,46	€ 28.659,72
i	biomassa	Gigante Eddi	44752941573	Ammessa	27	€ 31.765,27	€ 25.412,22
i	pioppeto	"Eraclit" Venier S.p.A.	44752940716	Ammessa	25	€ 48.445,95	€ 33.912,17
i	pioppeto	Pittassi Maria	44752930030	Ammessa	25	€ 12.573,41	€ 8.801,38
i	arboricoltura	Tosoni Angelina	44752940724	Ammessa	23	€ 2.191,22	€ 1.752,98
i	pioppeto	Parì Laura	44752900488	Ammessa	20	€ 7.390,79	€ 5.173,55
i	pioppeto	Az agr Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo	44752900546	Ammessa	20	€ 4.503,94	€ 3.152,76
i	pioppeto	Stocco Gianni Pietro	44752930055	Ammessa	20	€ 2.696,62	€ 1.887,63
i	pioppeto	Biasutti Ezio	44752941235	Ammessa	20	€ 5.160,45	€ 3.612,31
i	pioppeto	Buttò Renata	44752941250	Ammessa	20	€ 8.657,55	€ 6.060,28
i	pioppeto	Della Savia Giuseppe	44752941292	Ammessa	20	€ 9.327,42	€ 6.529,19
i	pioppeto	Plozzer Christian	44752941219	Ammessa	20	€ 8.389,47	€ 5.872,62
i	pioppeto	Plozzer Enzo	44752941359	Ammessa	20	€ 5.577,60	€ 3.904,32
i	pioppeto	Sudati Francesco	44752941334	Ammessa	20	€ 8.804,34	€ 6.163,03
i	pioppeto	Comisso Lindo Ermes	44752941417	Ammessa	20	€ 6.677,98	€ 4.674,58
i	pioppeto	Deana Massimo	44752941516	Ammessa	20	€ 4.379,12	€ 3.065,39
i	pioppeto	Az. Agr. Turco Daniele	44752941508	Ammessa	20	€ 4.698,45	€ 3.288,91
i	pioppeto	Az. Agr. Virgili Dorino	44752941623	Ammessa	20	€ 3.910,63	€ 2.737,44
i	biomassa	Az. Agr. Ai Faris di Micconi Walter	44752941656	Ammessa	20	€ 5.677,73	€ 4.542,18

Misura	Tipo azione	Beneficiario	N° domanda	Stato della Pratica	Punteggio di graduatoria	Spesa ammissibile	Importo sostegno pubblico
i	pioppeto	Zoppas Marco	44752900421	Ammessa	18	€ 14.367,57	€ 10.057,30
i	pioppeto	Cozzarin Claudia	44752900454	Ammessa	18	€ 24.771,67	€ 17.340,17
i	pioppeto	Zanette Giacomo	44752900470	Ammessa	18	€ 64.946,61	€ 45.462,63
i	pioppeto	Fracas Valerio	44752900520	Ammessa	18	€ 12.633,56	€ 8.843,49
i	pioppeto	Di Luca Gianni	44752900538	Ammessa	18	€ 36.467,09	€ 25.526,96
i	pioppeto	Montanari Margherita	44752930063	Ammessa	18	€ 13.373,68	€ 9.361,58
i	pioppeto	Cesarin Teresa	44752941300	Ammessa	18	€ 14.855,64	€ 10.398,94
i	pioppeto	Cirio Giacomo	44752941227	Ammessa	18	€ 14.306,96	€ 10.014,87
i	pioppeto	Brisotto Elio	44752900298	Ammessa	16	€ 2.870,96	€ 2.009,67
i	pioppeto	Martinello Silvana	44752941409	Ammessa	16	€ 4.617,36	€ 3.232,15
i	pioppeto	Rottaro Giovanni	44752941201	Ammessa	16	€ 8.103,44	€ 5.672,41
i	pioppeto	Uanetto Ferdinando	44752941185	Ammessa	16	€ 11.675,78	€ 8.173,05
i	pioppeto	Zanello Bruna	44752941193	Ammessa	16	€ 5.964,24	€ 4.174,97
i	pioppeto	Az. Agr. Blasoni Franco	44752941441	Ammessa	16	€ 13.519,80	€ 9.463,86
i	piante tartufigene	Perissinotto Pietro	44752900462	Ammessa	13	€ 6.052,94	€ 4.380,00
i	piante tartufigene	Casarin Lucia	44752900504	Ammessa	13	€ 4.875,21	€ 3.600,00
i	pioppeto	Peressini Lidia	44752941375	Ammessa	13	€ 3.948,86	€ 2.764,20
i	pioppeto	Pitton Elvia	44752941318	Ammessa	13	€ 8.967,60	€ 6.277,32
i	pioppeto	Mattiussi Dino	44752941433	Ammessa	13	€ 6.759,90	€ 4.731,93
i	pioppeto	Cossaro Albertina	44752941425	Ammessa	13	€ 2.658,90	€ 1.861,23
i	pioppeto	Az. Agr. Zanin Giuseppina	44752941524	Ammessa	13	€ 7.571,09	€ 5.299,77
i	pioppeto	Az. Agr. Trevisan Livio	44752941482	Ammessa	13	€ 6.534,57	€ 4.574,20
i	pioppeto	Plozzer Natale	44752941698	Ammessa	13	€ 11.265,00	€ 7.885,50
i	pioppeto	Cecconi Livio	44752941490	Ammessa	13	€ 3.219,75	€ 2.253,83
i	pioppeto	Pessa Silvano	44752900439	Ammessa	11	€ 7.865,45	€ 5.505,82
i	pioppeto	Da Pieve Maria Teresa	44752900447	Ammessa	11	€ 9.200,54	€ 6.440,38
i	pioppeto	Aiza Gino	44752941326	Ammessa	11	€ 2.798,48	€ 1.958,93
i	pioppeto	Bulfon Mario	44752941342	Ammessa	11	€ 3.007,39	€ 2.105,17
i	pioppeto	Della Mora Graziella	44752941367	Ammessa	11	€ 5.686,27	€ 3.980,39
i	pioppeto	Filello Giuseppe	44752941383	Ammessa	11	€ 7.404,78	€ 5.183,34
i	pioppeto	Mauro Alfiero	44752941276	Ammessa	11	€ 5.863,16	€ 4.104,21
i	pioppeto	Vidoni Paolo	44752941664	Ammessa	11	€ 3.148,20	€ 2.203,74
i	pioppeto	Cosatto Marcello	44752941466	Ammessa	11	€ 4.778,89	€ 3.345,22
i	pioppeto	Fabbro Ermenegildo	44752941458	Ammessa	11	€ 8.862,07	€ 6.203,54
i	pioppeto	Battello Giacomo	44752941615	Ammessa	11	€ 5.304,10	€ 3.712,87
i	pioppeto	"Ittica Risorgive dello Stella" s.n.c. di Ezio Salvador	44752941672	Ammessa	11	€ 4.801,73	€ 3.361,20
i	pioppeto	Hillebrand Ilse Anna Maria	44752941581	Ammessa	11	€ 3.101,72	€ 2.170,72
i	pioppeto	Barbarotto Stefanino	44752941599	Ammessa	11	€ 2.678,58	€ 1.875,00
i	pioppeto	Sifanno Giuseppe	44752941649	Ammessa	11	€ 4.862,06	€ 3.403,44
i	pioppeto	Guarda Mauro	44752941607	Ammessa	11	€ 3.740,28	€ 2.618,20
i	pioppeto	Cecconi Laura	44752941474	Ammessa	9	€ 2.753,60	€ 1.927,52

Uanetto Ferdinando

44752941631 Non ammessa

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 febbraio 2005, n. 278.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - sottomisura h - imboscamento dei terreni agricoli. Approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributi per l'anno 2005 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005 e n. 13 del 30 marzo 2005). Avviso di rettifica.

Si ripubblica la graduatoria allegata al decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 24 febbraio 2005, n. 278 di cui all'oggetto, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005, alla pagina 76 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2005, pag. 60, in quanto comprensiva di alcune imprecisioni.

Misura	Tipo azione	Beneficiario	N° domanda	Stato della pratica	Punteggio di graduatoria:	Spesa	
						Ammissibile:	Importo sostegno pubblico:
h	arboricoltura	Salvador Aldo	44738990942	Ammessa	32	33.966,15	27.172,92
h	bosco misto	TOMASELLA ROMANA	44738990041	Ammessa	28	5.710,84	4.568,67
h	biomassa	Amministrazione Galvani di Galvani Enrico & C.	44738991080	Ammessa	27	44.828,15	35.862,52
h	pioppeto	Società Agr. Aziende L. Bennati S.p.A..	44738990082	Ammessa	27	78.800,41	63.040,33
h	biomassa	Bortolotti Mario e Felice Ines	44738992583	Ammessa	27	20.827,49	16.662,00
h	pioppeto	Az. Agr. Turco Ivan e Pitton Rosa	44738992641	Ammessa	27	94.133,86	75.307,09
h	pioppeto	Pilutti Stefano	44738992674	Ammessa	27	13.426,04	10.740,83
h	arboricoltura	Agrobio Due S.S.	44738992765	Ammessa	27	33.814,33	27.051,46
h	arboricoltura	Cappello Fernanda	44738990926	Ammessa	25	6.980,86	5.584,69
h	arboricoltura	Ragogna Roberto	44738990975	Ammessa	25	12.088,18	9.670,54
h	pioppeto	Cudin Dino	44738992500	Ammessa	25	3.425,13	2.740,11
h	arboricoltura	Kempf Rita	44738992559	Ammessa	25	10.059,38	8.047,51
h	bosco misto	Valvo Emanuele	44738992898	Ammessa	23	6.387,34	5.109,88
h	biomassa	JERMANN di SILVIO JERMAN	44738990033	Ammessa	23	3.357,72	2.686,18
h	bosco misto	Immobiliare Stella s.r.l.	44738991171	Ammessa	21	52.380,57	41.904,45
h	arboricoltura	De Zorzi Guido	44738991015	Ammessa	20	23.142,10	18.513,68
h	pioppeto	Az. agr. Brusadin Rita	44738991064	Ammessa	20	18.094,91	14.475,93
h	biomassa	Nadalin Redi Giacomo	44738991122	Ammessa	20	9.844,32	7.875,45
h	biomassa	Immobiliare Stella s.r.l.	44738991163	Ammessa	20	72.193,29	57.754,63
h	biomassa	Az. agr. Frattina di Manlio e Diego della Frattina & C.	44738991189	Ammessa	20	5.968,21	4.774,57
h	arboricoltura	Stefanuto Renzo	44738991213	Ammessa	20	3.973,68	3.178,94
h	biomassa	Podere dell'Angelo Società Agricola s.r.l.	44738991239	Ammessa	20	12.356,10	9.884,88
h	pioppeto	"Tenuta S. Giusto" di Massimo Tombacco	44738990108	Ammessa	20	20.938,31	16.750,65
h	biomassa	Ferlat Renato	44738990066	Ammessa	20	13.937,84	11.150,27
h	biomassa	"Jermann" di Silvio Jermann	44738990090	Ammessa	20	5.778,39	4.622,71
h	pioppeto	Garon Marco	44738992591	Ammessa	20	3.287,20	2.629,76
h	pioppeto	Tonino Romanetta	44738992625	Ammessa	20	3.069,50	2.455,60
h	biomassa	Morassutti Umberto	44738992724	Ammessa	20	5.650,64	4.520,52
h	pioppeto	Grossutti Dario	44738992773	Ammessa	20	4.291,59	3.433,28
h	biomassa	Deciani Patrizia	44738992740	Ammessa	20	8.683,58	6.946,87
h	arboricoltura	Compagno Lucilla	44738992880	Ammessa	20	6.257,16	5.005,73
h	pioppeto	Deana Massimo	44738992682	Ammessa	20	9.267,14	7.413,71
h	biomassa	Mauro Amorino	44738992864	Ammessa	20	12.138,69	9.170,87
h	bosco misto	E.P.M. S.a.s. di Alberto Persello e C.	44738992567	Ammessa	19	12.850,00	10.280,00
h	arboricoltura	D'Andrea Antonino Lucio	44738991247	Ammessa	18	4.677,41	3.741,93
h	pioppeto	Pezzutti Lucia	44738991262	Ammessa	18	2.669,49	2.135,59
h	pioppeto	Di Luca Gianni	44738992377	Ammessa	18	6.758,14	5.406,51
h	pioppeto	Maurizio Luciano	44738992609	Ammessa	18	4.811,36	3.849,09
h	arboricoltura	Pestrin Giacomo e Pestrin Silvio	44738992799	Ammessa	18	4.000,00	3.200,00
h	bosco misto	Furlan Norma	44738992534	Ammessa	17	2.879,70	2.303,76
h	bosco misto	Indovina Giuseppe	44738992575	Ammessa	17	2.650,00	2.120,00
h	arboricoltura	Del Rizzo Anna Maria	44738990934	Ammessa	16	9.755,47	7.500,00
h	arboricoltura	Giacomello Roberto	44738990967	Ammessa	16	6.633,74	5.100,00
h	arboricoltura	De Ros Giuseppe	44738990991	Ammessa	16	7.253,04	5.700,00
h	arboricoltura	Bon Dario	44738992518	Ammessa	16	5.736,86	4.589,49
h	arboricoltura	Cuberli Lorella	44738992617	Ammessa	16	3.670,35	2.936,28
h	arboricoltura	Valoppi Iva	44738992526	Ammessa	16	3.750,00	3.000,00
h	arboricoltura	Crovato Maria	44738991007	Ammessa	14	5.701,87	4.561,50
h	arboricoltura	Bisoli Giovanni	44738992369	Ammessa	14	3.000,00	2.400,00
h	biomassa	Mascarin Paolo	44738991106	Ammessa	13	11.052,25	8.841,80
h	biomassa	Crovato Francesca	44738991130	Ammessa	13	5.827,84	4.662,27
h	arboricoltura	Pettarin Mario	44738990074	Ammessa	13	15.979,69	12.100,00
h	arboricoltura	Cozzutti Alessandro	44738992633	Ammessa	13	12.500,00	10.000,00
h	arboricoltura	Ortis Marisa	44738992666	Ammessa	13	12.140,00	9.712,00
h	biomassa	Smrekar Doloris	44738992781	Ammessa	13	4.709,17	3.767,34
h	bosco misto	Monai Alberto	44738992385	Ammessa	12	3.000,00	2.400,00
h	biomassa	Comune di Ruda	44738992732	Ammessa	12	8.949,58	8.949,58
h	bosco misto	Gigante Angelo	44738992757	Ammessa	12	4.512,56	3.610,05
h	bosco misto	Paiani Valentina	44738992716	Ammessa	12	3.559,70	2.847,76
h	pioppeto	Facchini Michele	44738990983	Ammessa	11	5.593,71	4.474,97
h	pioppeto	Dal Molin Eugenio	44738991072	Ammessa	11	4.214,13	3.371,31
h	biomassa	Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone	44738991098	Ammessa	11	22.988,68	18.390,94
h	arboricoltura	Sbaiz Giuditta	44738991114	Ammessa	11	7.814,16	6.251,33
h	biomassa	Petracco Danila	44738991148	Ammessa	11	3.858,97	3.087,18
h	pioppeto	Cassini Giovanna	44738991155	Ammessa	11	4.638,34	3.710,67
h	pioppeto	Bertolo Pierina	44738991197	Ammessa	11	6.484,79	5.187,83
h	pioppeto	Mazzoli Marzia	44738991205	Ammessa	11	6.667,61	5.334,08
h	pioppeto	Vidotto Pio	44738991221	Ammessa	11	6.888,64	5.510,91
h	pioppeto	Az. agr. Il Casale di Clara Casali	44738991254	Ammessa	11	3.203,38	2.562,70
h	pioppeto	Tondella Rosaiba	44738992542	Ammessa	11	2.983,39	2.386,64
h	arboricoltura	Pontarolo Valerio	44738992658	Ammessa	11	13.549,25	10.839,40
h	pioppeto	Viola Federica	44738992872	Ammessa	11	5.389,90	4.311,92
h	arboricoltura	Vendrame Filippo	44738991023	Ammessa	9	2.292,84	1.834,27
h	arboricoltura	Comincini Daniele	44738991031	Ammessa	9	3.577,01	2.750,00
h	arboricoltura	Tramontin Bianca	44738991049	Ammessa	9	5.853,28	4.500,00
h	arboricoltura	Mansi Pasquale	44738991056	Ammessa	9	2.331,78	1.865,42
h	biomassa	Anzile Matteo	44738992708	Ammessa	9	3.732,96	2.986,37

Aita Mauro

44738992690

Non ammessa

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 13 giugno 2005, n. 1873.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Finanziamento del progetto «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella» adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano» presentato dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso FESR, con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con delibera della Giunta regionale n. 846/2002, e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1, individua i beneficiari finali nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, Enti locali territoriali, Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2485, di data 24 settembre 2004, si individua, per il progetto inerente «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella», adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano», il beneficiario finale nell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, Via Colugna, n. 3 e si subordina l'avvio del progetto al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 3054, di data 12 novembre 2004, si è provveduto ad approvare il nuovo piano finanziario analitico per misura, azione e sottrazione del Programma DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 che garantisce la copertura finanziaria anche del progetto in parola;

VISTA la domanda presentata dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, Via Colugna, n. 3, in data 2 febbraio 2005 e la successiva documentazione integrativa richiesta dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, con la quale si richiede un finanziamento di euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) al netto del cofinanziamento di euro 105.000,00 (centocinquemi-

la/00) pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la realizzazione di «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella», adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano»;

ATTESO che l'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia provvede a garantire il cofinanziamento, minimo del 21,00%, dell'iniziativa programmata come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato interamente all'interno del Comune di Rivignano, area in sostegno transitorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2005, n. 1000, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», la domanda presentata dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, per la realizzazione del succitato progetto per una spesa complessiva ammissibile di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e, nel contempo, autorizza a favore dell'Ente stesso la spesa complessiva di euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede, nell'area adiacente al laboratorio-acquario di Ariis nonché SIC IT 3320026, la realizzazione di interventi di ripristino di alcune vasche per lo sviluppo, a scopi didattici, della fauna ittica tipica del SIC nonché interventi di ripristino naturalistico-ambientale, la sistemazione e valorizzazione delle rete sentieristica e dei percorsi pedonali, la realizzazione di piattaforme di osservazione e installazione di cartellonistica e tabelle informative il tutto finalizzato alla valorizzazione e fruizione del SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella»;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui l'Ente tutela pesca «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 18 aprile 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria redatta, in data 18 aprile 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna si valuta ammissibile, a valere sull'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali - del programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la realizzazione del progetto inerente «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella», adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano», presentato dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, e, nel contempo, si determina in euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemila /00), al netto della quota di cofinanziamento del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine;

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia di Udine, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, con sede in Via Colugna, n. 3 - Udine, c.f. 80000950305, partita I.V.A. 00480320308, un finanziamento di euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemila /00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'attuazione del progetto di «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella», adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/Rag., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3054, di data 12 novembre 2004, «DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Revisione di metà periodo del programma ai sensi dell'articolo 14 del RECE 1260/1999: adozione del nuovo piano finanziario analitico per misura, azione e sottrazione, modifica D.G.R. 2116/2004» con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 1.745.000,00 per l'avvio tempestivo di nuovi progetti, sia a titolarità che a regia regionale, previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle Aree in sostegno transitorio;

ATTESO che la succitata somma di euro 1.745.000,00, al netto del cofinanziamento dei beneficiari finali, consentono la copertura del complessivo fabbisogno necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree in sostegno transitorio, ivi compreso il progetto di cui trattasi;

VISTO l'articolo 3, comma 4^o, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto «Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale SIC IT 3320026 «Risorgive dello Stella», adiacente al laboratorio/acquario di Ariis di Rivignano», presentato dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, in data 2 febbraio 2005;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, con sede in Via Colugna, n. 3 - Udine, c.f. 80000950305, partita I.V.A. 00480320308, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemila /00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario finale, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, aree in sostegno transitorio, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2005, n. 1000, e così ripartita:

- quota FESR (30% spesa totale) euro 150.000,00;
- quota Stato (49% spesa totale) euro 245.000,00;

4. è fatto obbligo all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, di:

- a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;
- b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

- c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:
- progetto definitivo;
 - progetto esecutivo;
 - eventuali progetti di variante;
 - copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;
- d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi) entro il 31 dicembre 2005;
- e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 12 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;
- f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;
- g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;
- h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;
- i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;
- l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione:
- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
 - elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
 - dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
 - copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
 - relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
 - ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
- m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;
- n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;
- o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 13 giugno 2005

VIOLA

DECRETO DEL VICEDIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 15 giugno 2005, n. RAF/2/1907.

Piano di Sviluppo Rurale - misura «f - misure agroambientali». Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di conferma e di variazione d'impegno dell'aiuto previsto.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 445/2002;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f - misure agroambientali» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la D.G.R. n. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici della deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. RAF/2/969 del 21 aprile 2005 con il quale veniva stabilita la scadenza dei termini limitatamente alle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. al 20 giugno 2005 non sussistendo al momento la disponibilità di risorse necessarie per far fronte ad eventuali nuove domande di adesione iniziale di cui alla lettera a);

CONSIDERATO che sulla base delle difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici per la compilazione delle domande della PAC per il 2005, l'Ag.E.A. ha rinviato il termine di presentazione di dette istanze;

ATTESO che per tali motivi la presentazione delle domande PAC 2005 ha subito dei ritardi;

TENUTO CONTO che i dati della PAC 2005 si rivelano necessari anche al fine di predisporre le domande di conferma della misura «f - misure agroambientali» e che di conseguenza le difficoltà tecniche rilevate per la compilazione delle domande PAC 2005 si ripercuotono anche sulla compilazione delle domande di misura «f) - misure agroambientali»;

ATTESO che le Organizzazioni professionali degli agricoltori della Regione, che intervengono nella compilazione delle domande di misura «f) - misure agroambientali», con lettera del 13 giugno 2005 hanno richiesto alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna una proroga della data di sca-

denza per la presentazione delle domande di aiuto della misura «f) - misure agroambientali» ed «e) - zone svantaggiate» del P.S.R.;

RITENUTO pertanto di prorogare i termini di scadenza fissati al 20 giugno 2005 per consentire ai beneficiari la presentazione limitatamente alle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. non sussistendo al momento la disponibilità di risorse necessaria per far fronte ad eventuali nuove domande di adesione iniziale di cui alla lettera a);

DECRETA

Art. 1

È prorogato al 25 luglio 2005 il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. già fissato al 21 giugno 2004.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, lì 15 giugno 2005

BARZAN

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 15 giugno 2005, n. RAF/2/1908.

Piano di Sviluppo Rurale - misura «e - zone svantaggiate». Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande relative all'annualità 2005.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.), della cui approvazione da parte della Commissione delle Comunità Europee si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione sul I Supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, ed in particolare il Titolo III, Capo III, misure dell'asse 3 - Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, misura «e) - zone svantaggiate»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.);

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.);

VISTA la D.G.R. n. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale che sopprime le strutture di cui alla Parte I dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004 n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. che approva il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres., in particolare il comma 2 dell'articolo 7, in base al quale la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la modifica al Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. approvata con decreto del Presidente della Regione del 10 maggio 2005, n. 0136/Pres.;

CONSIDERATO che per l'annualità 2005 i termini di scadenza per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. sono stati stabiliti nel 4 luglio 2005 con Decreto del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. RAF/2/1157 del 10 maggio 2005;

CONSIDERATO che sulla base delle difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici per la compilazione delle domande della PAC per il 2005, l'Ag.E.A. ha rinviato il termine di presentazione di dette istanze;

CONSIDERATO che i dati della PAC 2005 si rivelano necessari anche al fine di predisporre le domande di aiuto della misura «f - misure agroambientali» e che di conseguenza le difficoltà tecniche rilevate per la compilazione delle domande PAC 2005 si ripercuotono anche sulla compilazione di tali ultime domande e conseguentemente anche sulla tempistica di presentazione delle domande di aiuto della misura «e) - zone svantaggiate»;

ATTESO che le Organizzazioni professionali degli agricoltori della Regione, che intervengono nella compilazione delle domande di misura «e - zone svantaggiate», con lettera del 13 giugno 2005 hanno richiesto alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna una proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto della misura «e) - zone svantaggiate» ed «f) - misure agroambientali» del P.S.R.;

CONSIDERATO che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di conferma di impegno della misura «f) - misure agroambientali» del P.S.R. viene prorogata al 25 luglio 2005;

RITENUTO opportuno prevedere che la data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» sia coerente con il termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di misura «f) - misure agroambientali» sopra menzionato;

RITENUTO pertanto di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. relativamente all'annualità 2005;

DECRETA

Art. 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. relativamente all'annualità 2005, è prorogata al 29 agosto 2005.

Art. 2

Per le domande presentate in ritardo, si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 15 giugno 2005

BARZAN

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 10 maggio 2005, n. ALP.2-1013-D/ESP/4604. (Estratto).

Rettifica del decreto di determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da asservire da parte del Comune di Faedis, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica di un affluente del Rio Cernea.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il mappale indicato al punto «4» dell'articolo 1 del decreto n. ALP.2-2-D/ESP/4604 di data 8 novembre 2004 è rettificato in: 287.

Trieste, 10 maggio 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 31 maggio 2005, n. ALP.2-1265-D/ESP/4314. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Consorzio sviluppo industriale di Tolmezzo, per la realizzazione lavori di completamento viabilità consortile, nel P.I.P. di Villa Santina.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Villa Santina

- 1) foglio 9, mappale 815 (ex 113) di are 0,10
da espropriare: mq. 10
indennità:
1/2 x mq. 10 x (valore venale euro/mq. 10,00 + 10 x
reddito domenicale euro/mq. 0,00207) = euro 50,10
euro 50,10 - 40% = euro 30,06

Ditta catastale: Del Fabbro Guido nato a Villa Santina il 25 maggio 1896, procuratore; Menegon Pietro nato a Villa Santina il 9 luglio 1898, proprietario.

Ditta attuale, presunta: Del Fabbro Lino, Mario; Cescutti Luigino.

- 2) foglio 9, mappale 813 (ex 112) di are 4,80

da espropriare: mq. 480

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 480 \text{ (valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{reddito domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 2.404,97$

euro 2.404,97 - 40% =

euro 1.442,98

Ditta: Casagrande Gina nata a Villa Santina il 26 giugno 1937, proprietaria per 1/12; Casagrande Mauro nato a Villa Santina il 13 maggio 1947, proprietario per 4/12; Casagrande Oddo nato a Villa Santina il 24 novembre 1939, proprietario per 1/12; Cirant Pietro nato a Villa Santina il 4 agosto 1928, proprietario per 3/12; Del Fabbro Noemi nata a Villa Santina l'1 dicembre 1905, proprietaria per 3/12; Vinciguerra Francesco nato a Villa Santina il 12 gennaio 1930, usufruttuario per 3/12.

- 3) foglio 9, mappale 825 (ex 146) di are 4,60

da espropriare: mq. 460

foglio 9, mappale 858 (ex 111) di are 0,50

da espropriare: mq. 50

foglio 9, mappale 857 (ex 111) di are 1,10

da espropriare: mq. 110

foglio 9, mappale 811 (ex 111) di are 3,60

da espropriare: mq. 360

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 460 \times \text{(valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{reddito domenicale euro/mq. } 0,00387) = \text{euro } 2.308,90$

$1/2 \times \text{mq. } (50 + 110 + 360) \times \text{(valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{reddito domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 2.605,38$

euro (2.308,90 + 2.605,38) - 40% =

euro 2.948,57

Ditta catastale: Menegon Pietro nato a Villa Santina il 9 luglio 1898, proprietario; Rabassi Maria fu Antonio nata a Socchieve il 18 dicembre 1872, usufruttuaria parziale.

Ditta attuale, presunta: Cescutti Luigino.

- 4) foglio 9, mappale 828 (ex 147) di are 2,90

da espropriare: mq. 290

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 290 \times \text{(valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{reddito domenicale euro/mq. } 0,00387) = \text{euro } 1.455,61$

euro 1.445,61 - 40% =

euro 873,37

Ditta catastale: Plazzotta Aurelio nato a Villa Santina il 29 agosto 1909.

Ditta attuale, presunta: Carlot Daniele.

- 5) foglio 9, mappale 830 (ex 148) di are 0,60

da espropriare: mq. 60

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 60 \times \text{(valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{reddito domenicale euro/mq. } 0,00387) = \text{euro } 301,16$

euro 301,16 - 40% =

euro 180,70

Ditta: Cescutti Renata nata a Udine il 5 ottobre 1941.

- 6) foglio 4, mappale 596 (ex 162) di are 6,90

da espropriare: mq. 690

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 690 \times \text{(valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{reddito domenicale euro/mq. } 0,00387) = \text{euro } 3.463,35$

euro 3.463,35 - 40% =

euro 2.078,01

Ditta: Bucci Vilma nata a Paluzza il 26 dicembre 1925, proprietaria per 1/9; Covassi Germana nata a Villa Santina il 5 settembre 1940, proprietaria per 1/6; Renier Daniela nata a Padova il 29 febbraio 1948, proprietaria per 1/9; Renier Giacomo nato a Tolmezzo il 22 marzo 1952, proprietario per 1/9; Renier Italo nato a Villa Santina il 12 agosto 1933, proprietario per 3/9; Renier Marco nato a Tolmezzo il 20 marzo 1961, proprietario per 1/6.

- 7) foglio 4, mappale 603 (ex 184) di are 2,05

da espropriare: mq. 205

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 205 \times (\text{valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

reddito dominicale euro/mq. 0,00516) = euro 1.030,29

euro 1.030,29 - 40% =

euro 618,17

Ditta: Mazzolini Caterina nata a Villa Santina il 30 luglio 1910, proprietaria per 3/54; Pellizzari Anita fu Giuseppe, comproprietaria per 45/54; Pellizzari Argentina fu Giuseppe, comproprietaria per 45/54; Pellizzari Consiglia fu Giuseppe, comproprietaria per 45/54; Pellizzari Dominique nato in Francia l'11 agosto 1954, proprietario per 3/54; Pellizzari Fabrice nato in Francia l'11 aprile 1961, proprietario per 3/54; Pellizzari Giacomo fu Giuseppe, comproprietario per 45/54; Pellizzari Maria nata a Villa Santina l'8 giugno 1942, proprietaria per 2/54; Pellizzari Rita nata a Villa Santina il 27 dicembre 1952, proprietaria per 22/54; Pellizzari Rosanna nata a Villa Santina il 19 settembre 1944, proprietaria per 2/54; Picard Naletto Jvonne nata in Francia il 14 marzo 1922, proprietaria per 3/54.

- 8) foglio 4, mappale 606 (ex 185) di are 3,35

da espropriare: mq. 335

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 335 \times (\text{valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

reddito dominicale euro/mq. 0,00387) = euro 1.681,48

euro 1.681,48 - 40% =

euro 1.008,89

Ditta: De Antoni Umberto nato a Comeglians l'11 novembre 1942.

- 9) foglio 4, mappale 577 (ex 186) di are 0,66

da espropriare: mq. 66

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 66 \times (\text{valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

reddito dominicale euro/mq. 0,00387) = euro 331,28

euro 331,28 - 40% =

euro 198,77

Ditta: Agricola Fleons S.r.l. con sede in Comeglians.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 31 maggio 2005

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2005, n. 1239.

Legge regionale 6/2003 - Edilizia convenzionata. Ammissione a finanziamento delle domande presentate ai sensi del D.P.Reg. 0121/2004. (euro 1.410.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) con particolare riferimento agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 ove vengono espressamente indicati, quali azioni contribuibili, gli interventi di edilizia convenzionata;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. mediante il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata;

VISTO in particolare l'articolo 22 del Regolamento sopra citato ove è previsto, in presenza degli stanziamenti a tal fine necessari, che l'Amministrazione regionale provveda periodicamente all'ammissione al finanziamento delle domande ed al trasferimento, alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio, di detti fondi;

VISTE le domande presentate alla data del presente provvedimento dalle sotto elencate imprese, per le finalità previste dagli articoli 4 e 10, comma 2, primo periodo, della legge regionale 6/2003, ai sensi degli articoli 17, 18, 19 e 20 del D.P.Reg. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004, che a seguito di istruttoria risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 22 del medesimo D.P.Reg. 0121/2004:

NR. DOMANDA	OPERATORE EDILIZIO	NR. ALLOGGI AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE INTERVENTO	PROVINCIA	FINALITA'	CONTRIBUTO ANNUO (PER 10 ANNI)
1	IMPRESA VALDADIGE COSTRUZIONI SPA	48	NUOVA COSTRUZIONE	TOLMEZZO	UD	VENDITA	96.000,00
2	IMPRESA ROSSIT ANTONIO SNC	15	RECUPERO	PORDENONE	PN	VENDITA	45.000,00

VISTO il decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 49/REF di data 26 aprile 2005, registrato il 27 aprile 2005, mediante il quale - in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 479/2005 relativa al riparto del Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 sono stati inseriti - per le finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 - sono stati iscritti nell'unità previsionale di base 2.1.241.4.07.26 del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al seguente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i seguenti limiti di impegno con gli importi e l'estensione temporale di seguito indicati:

- capitolo 3240 (2.1.241.4.07.26) - «Interventi di edilizia convenzionata in conto capitale pluriennali»
 - limite d'impegno n. 2 - euro 500.894,59 dal 2004 al 2013;
 - limite d'impegno n. 3 - euro 230.885,41 dal 2005 al 2014;
 - limite d'impegno n. 6 - euro 500.000,00 dal 2005 al 2014;

e considerato, in particolare, lo stanziamento relativo al limite di impegno n. 2 decorrente dall'anno 2004 proveniente dall'unità previsionale di base 4.1.340.2.24/capitolo di spesa 3293 (fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale pluriennali) dei precitati bilanci e documento tecnico;

VISTA la deliberazione giuntale n. 685 di data 1° aprile 2005 mediante la quale è stato approvato il Piano operativo regionale 2005 relativo, tra l'altro, al programma per l'edilizia abitativa di competenza del Servizio edilizia residenziale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ed in particolare la destinazione di spesa ed indirizzi relativi all'unità previsionale di base di spesa 4.1.340.2.24, con riferimento al capitolo 3293;

ACCERTATO che nel citato Piano operativo regionale 2005 sulla citata unità previsionale di base di spesa 4.1.340.2.24, capitolo 3293 dei precitati bilanci e documento tecnico risultano programmati interventi per complessivi euro 1.000.895,00 - dei quali euro 500.894,59 sono relativi al limite di impegno n. 2, trasferito all'UPB di spesa 2.1.241.4.07.26, capitolo 3240, dei medesimi bilanci e documento tecnico con il citato DAREF n. 49 di data 26 aprile 2005 - riservandone l'assegnazione di spesa alla Giunta regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con particolare riferimento all'articolo 14, mediante il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali - approvazione modifiche), pubblicato sul Supple-

mento Straordinario n. 11 di data 2 maggio 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 di data 27 aprile 2005, mediante il quale sono state apportate delle modifiche al Regolamento approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare l'elenco delle domande presentate alla data del presente provvedimento per le finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 6/2003 al fine dell'ammissione a finanziamento delle stesse;
- trasferire alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio i fondi necessari per i successivi adempimenti concessori nella misura annua complessiva di euro 141.000,00, per 10 anni, come di seguito indicato:
 - Udine euro 96.000,00 annui;
 - Pordenone euro 45.000,00 annui;
- autorizzare la spesa di cui trattasi;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 e successive modifiche ed integrazioni, di autorizzare l'Assessore alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità a riversare i fondi necessari alle concessioni contributive ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., così come sopra indicato, su appropriate unità previsionali di base di nuova istituzione e su appropriati capitoli di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, gestiti dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, ai lavori pubblici e protezione civile;
all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Sono ammesse a finanziamento, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., le domande indicate nel seguente elenco, accoglibili per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 10, comma 2, primo periodo, della legge regionale 6/2003:

NR. DOMANDA	OPERATORE EDILIZIO	NR. ALLOGGI AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE INTERVENTO	PROVINCIA	FINALITA'	CONTRIBUTO ANNUO (PER 10 ANNI)
1	IMPRESA VALDADIGE COSTRUZIONI SPA	48	NUOVA COSTRUZIONE	TOLMEZZO	UD	VENDITA	96.000,00
2	IMPRESA ROSSIT ANTONIO SNC	15	RECUPERO	PORDENONE	PN	VENDITA	45.000,00

Art. 2

In relazione a quanto disposto con il precedente articolo l'Assessore alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità è autorizzato ad iscriverle le risorse necessarie - provenienti dall'UPB 2.1.241.4.07.26 capitolo 3240 (limite 2) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con disponibilità dall'esercizio 2004 al 2013 - su appropriate unità previsionali di base di nuova istituzione nonché su appropriati capitoli di nuova istituzione in disponibilità delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti come sotto indicato:

<i>Capitolo di provenienza UPB 2.1.241.4.07.26</i>	<i>Disponibilità annua dal 2004 al 2013 (totale euro 500.894,59)</i>	<i>Importo annuo da riversare (per 10 anni)</i>	<i>Direzione provinciale dei lavori pubblici</i>
3240	euro 141.000,00	euro 96.000,00 euro 45.000,00	Udine Pordenone

Art. 3

È autorizzata la spesa per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 per le finalità previste agli articoli 4 e 10, comma 2, primo periodo, della legge regionale 6/2003 a valere sugli stanziamenti indicati all'articolo 2.

Art. 4

La gestione degli stanziamenti riversati nei rispettivi capitoli di spesa di cui all'articolo 2 è affidata ai Direttori provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio così come disciplinato nel decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. con particolare riferimento al Capo VII (concessione del contributo) ed al Capo IX (Erogazione del contributo).

Art. 5

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2005, n. 1318.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - misura 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» per il settore artigianato - Approvazione della graduatoria relativa al bando 2004 delle domande di contributo ammissibili per le aree a sostegno transitorio ed ammissione ai rispettivi finanziamenti. Approvazione elenco delle domande non ammissibili a contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 di data 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, come da ultimo modificato dal Comitato di sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 nella seduta del 25 febbraio 2005 ed adottato con propria deliberazione n. 441 di data 4 marzo 2005;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevede la misura 2.3 «Servizi reali alle imprese e animazione economica», ed in particolare l'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali», volta alla realizzazione di interventi che favoriscono il rafforzamento del sistema imprese in termini di conoscenza, produttività e competitività, attraverso la promozione dell'acquisizione di servizi reali;

TENUTO CONTO che, a seguito della revisione di metà periodo ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE 1260/1999, è stato definito un nuovo quadro di revisione finanziaria per il programma Obiettivo 2 2000-2006,

VISTA la D.G.R. n. 197 di data 4 febbraio 2005, con la quale è stato adottato il nuovo piano di revisione finanziaria per il programma Obiettivo 2 2000-2006 e sono state assegnate le risorse a ciascuna misura, azione e Direzione attuatrice;

OSSERVATO che, per l'attuazione dell'azione 2.3.1 - settore artigianato - sono disponibili euro 207.741,74 per interventi in aree a Sostegno transitorio;

VISTA la D.G.R. n. 2789 di data 27 ottobre 2004 di approvazione del bando per l'accesso ai finanziamenti concernenti il settore artigianale per l'azione 2.3.1. «Acquisizione di servizi reali»;

VISTE le domande di contributo presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

VISTA la D.G.R. n. 973 di data 6 maggio 2005 con la quale è stata approvata la modifica al bando di cui alla propria deliberazione n. 2789 di data 27 ottobre 2004, relativamente alla proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio, stabilendo, tra l'altro, che lo stesso, per le imprese localizzate nelle aree a Sostegno transitorio, deve concludersi entro il 15 giugno 2005;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», con cui viene sancita l'obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni nuovo investimento pubblico;

VISTA la delibera CIPE n. 143 di data 27 novembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della citata legge n. 3 di data 16 gennaio 2003;

VISTA la delibera CIPE n. 24 di data 29 settembre 2004 che istituisce e disciplina le condizioni da soddisfare per la richiesta di un CUP cumulativo;

OSSERVATO che, a seguito del procedimento istruttorio, in conformità ai criteri ed ai punteggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006, del Complemento di Programmazione e del bando, è stata formulata la graduatoria delle domande di contributo per le aree a Sostegno transitorio ritenute ammissibili a finanziamento, così come risultante dall'Allegato 1 alla presente deliberazione;

ATTESO che, la situazione riferita alle iniziative ammissibili a contributo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, soddisfa tutte le condizioni previste nella citata delibera CIPE n. 24 di data 29 settembre 2004, e che pertanto si è provveduto ad acquisire un CUP cumulativo per le stesse;

RILEVATO che il citato CUP cumulativo è D62C04000010009;

VISTO l'articolo 10 bis, introdotto dall'articolo 6 della legge 15/2005, il quale dispone che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, fissando un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione scritta delle rispettive osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

VISTO l'Allegato 2 alla presente deliberazione, contenente l'elenco delle imprese nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cui sopra previsto all'articolo 10 bis della citata legge;

VISTE le osservazioni prodotte dalle imprese di cui al citato elenco, le quali non sono state ritenute idonee a modificare le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, specificate nell'allegato 2 alla presente deliberazione, così come previsto dal citato articolo 10 bis;

RITENUTE non ammissibili a finanziamento le suddette imprese, così come risultanti dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione, per i motivi a fianco di ciascuna indicati;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria per le aree a Sostegno transitorio, pari ad euro 207.741,74, indicata nella succitata D.G.R. 197/2005 e relativa all'azione 2.3.1 per il settore artigianato, è sufficiente a soddisfare tutte le iniziative di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, con riferimento all'asse 2, azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» - settore artigianato, la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nelle aree a Sostegno transitorio contenuta nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di ammettere al finanziamento medesimo le suddette imprese, per gli importi a fianco di ciascuna indicati;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, con riferimento all'asse 2, azione 2.3.1 «Acquisizione dei servizi reali» - settore artigianato, l'elenco delle domande di contributo non ammissibili nelle aree a Sostegno transitorio contenuto nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di imputare la spesa complessiva di euro 152.915,00 al «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26/2001 e di suddividere la suddetta spesa proporzionalmente tra le fonti di copertura previste dal piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;
- di considerare la presente deliberazione impegno giuridicamente vincolante, secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal DOCUP;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 1)

Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

2.3.1 - Acquisizione di servizi reali

Numero delibera bando: 2789 - Data: 25 ottobre 2004

Graduatoria iniziative ammissibili - Aree sostegno transitorio.

Num. grad.	Punti	Numero progetto	Denominazione	Sede legale Sede Investimento	Spesa ammissibile	Contributo
1	15	86	ITALCROM S.A.S. DI CIVIDINO ENRICO & C.	STRADA STATALE NAPOLEONICA 14 - 33050 CASTIONS DI STRADA (UD) CASTIONS DI STRADA (UD)	45.600,00	22.800,00
2	14	67	BATTIGELLI SERGIO	VIA BALDO 69 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) GEMONA DEL FRIULI (UD)	10.400,00	5.200,00
3	10	41	MARTIK S.R.L.	VIA SAN DANIELE 38 - 33030 COSEANO (UD) COSEANO (UD)	98.500,00	49.250,00
4	10	78	CONTPLASTIC S.N.C. DI CONTESSI PIETRO & ILARIA	VIA CASARSA N. 49 - 33030 DIGNANO (UD) DIGNANO (UD)	19.000,00	9.500,00
5	9	70	F.LLI IACONCIG DI IACONCIG GIUSEPPE & ORESTE SNC	FRAZIONE COSTA 33 - 33040 TORREANO (UD) TORREANO (UD)	12.800,00	6.400,00
6	5	29	GONZATO SERRAMENTI DI GONZATO LUIGI & C. S.N.C.	VIA MAGRINI 4 - 33050 PRECENICCO (UD) PRECENICCO (UD)	20.000,00	10.000,00

Num. grad.	Punti	Numero progetto	Denominazione	Sede legale Sede Investimento	Spesa ammissibile	Contributo
7	5	45	SERRAMETAL DI BRUNO VESCA & C. S.N.C.	VIA BUIATTI 24 - 33050 MORTEGLIANO (UD); MORTEGLIANO (UD)	30.800,00	15.400,00
8	5	52	DASTER IMPIANTI S.A.S DI COMIZZI EDI & C.	VIA LATISANA 14 - 33050 RIVIGNANO (UD); RIVIGNANO (UD)	14.830,00	7.415,00
9	5	62	BESSER VACUUM S.R.L.	VIA EUROPA 11 - 33030 DIGNANO (UD); DIGNANO (UD)	21.550,00	10.775,00
10	5	63	F.C.F. DI FAURLIN E CAMPEOTTO S.N.C.	VIA DELL'OLMO 11 - 33030 VARMO (UD); VARMO (UD)	32.350,00	16.175,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 2)

Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
 2.3.1 - Acquisizione di servizi reali
 Numero delibera bando: 2789 - Data: 25 ottobre 2004
 Elenco iniziative non ammesse - Aree sostegno transitorio

Numero progetto	Denominazione	Sede legale	Motivo di non ammissione
27	L.T. TRASPORTI DI LINZI MAURIZIO & C. SNC	VIA MANZONI N. 58 - 33030 SEDEGLIANO (UD)	IL PUNTEGGIO MINIMO È INFERIORE A QUELLO PREVISTO DAL BANDO.
47	OTA M. & FIGLI S.N.C. DI OTA CARLO	BAGNOLI DELLA ROSANDRA 66 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO È INIZIATO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NON SI ACCOLGONO LE OSSERVAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA POICHE' L'AVVIO DELL'INIZIATIVA È CERTIFICATO DALLA DATA DELLA LETTERA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2005, n. 1319.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'Autorità della «Società Funeraria di mutuo soccorso di Santa Maria Maddalena» con sede in Trieste, senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 3 ottobre 2003 alla «Società funeraria di mutuo soccorso di Santa Maria Maddalena» con sede in Trieste, dal quale si rileva che l'ente medesimo è inattivo dal mese di aprile dell'anno 1959;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies codice civile della predetta società, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 3 maggio 2005;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies la «Società funeraria di mutuo soccorso di Santa Maria Maddalena» con sede in Trieste, costituita il 28 giugno 1951 per rogito notaio dott. Mario Froggia di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2005, n. 1356.

Fondo Europeo di Sviluppo regionale - Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - misura 3.1.2. «Valorizzazione delle Fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento». Approvazione della graduatoria dei beneficiari finali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento n. 1685/2003 della Commissione europea del 28 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006», disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Società finanziaria Friulia S.p.A. per la gestione del «Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006»;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP e determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 26/2001;

VISTO il DOCUP - Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001, poi modificato a seguito della revisione di metà periodo e approvato con decisione n. C(2004)4591 di data 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato ai sensi dell'articolo 15.6 del Regolamento n. 1260/1999 con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, successivamente modificato ed integrato, da ultimo con deliberazione n. 441 del 4 marzo 2005;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 prevede, nell'ambito della misura 3.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e culturali», l'attuazione dell'azione 3.1.2 «Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili -Teleriscaldamento» per le quali quale soggetto responsabile dell'attuazione è stato individuato il Servizio tutela inquinamento atmosferico, acustico e ambientale;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.2 - sottoazione Progetto Teleriscaldamento individua quali beneficiari finali la Comunità montana della Carnia, il Comune di Forni di Sopra e il Comune di Sauris;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2378 del 17 settembre 2004 con la quale è stato approvato l'invito a presentare progetti per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse di origine forestale per la produzione di calore e la sua distribuzione, mediante una rete di teleriscaldamento;

CONSIDERATO che il tasso di finanziamento definitivo (massimo 79%) dovrà tener conto delle eventuali entrate generate dai progetti al fine di garantire il rispetto dell'articolo 29, comma 4 del Regolamento (CE) 1260/1999;

VISTA la circolare n. 6 del 10 febbraio 2003 dell'Autorità di gestione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 relativa alle «infrastrutture generatrici di entrate nette: modalità di calcolo delle entrate nette e definizione del piano di copertura finanziaria»;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle proposte scadeva il 10 gennaio 2005;

VISTA la domanda di finanziamento e i relativi allegati di data 7 gennaio 2005 presentata dalla Comunità montana della Carnia (protocollo di arrivo 599/B/10/AG/186-TEL del 7 gennaio 2005), nonché le successive integrazioni presentate, per la realizzazione del progetto denominato «Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa», per un importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento di euro 8.000.000,00 (al netto dell'I.V.A. recuperabile);

VISTA la domanda di finanziamento e i relativi allegati di data 5 gennaio 2005 presentata dal Comune di Forni di Sopra (protocollo di arrivo 733/B/10/AG/186-TEL del 10 gennaio 2005) per la realizzazione del progetto denominato «Lavori di realizzazione impianto di teleriscaldamento. Obiettivo 2. Misura 3.1», per un importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento di euro 2.331.554,51 (comprensivo di I.V.A. non recuperabile);

VISTA la domanda di finanziamento e i relativi allegati di data 10 gennaio 2005 presentata dal Comune di Sauris (protocollo di arrivo 743/B/10/AG/186-TEL del 10 gennaio 2005), nonché le successive integrazioni presentate, per la realizzazione del progetto denominato «Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa e teleriscaldamento presso il centro sportivo in località Velt», per un importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento di euro 670.000,00 (comprensivo di I.V.A. non recuperabile);

CONSIDERATO che nello schema allegato alla D.G.R. 2378/2004 tra i documenti da presentare unitamente alla domanda, nel caso di acquisto di terreni, era prevista copia del contratto preliminare o definitivo di compravendita;

PRESO ATTO che con avviso di data 25 marzo 2005 il responsabile dell'Ufficio per le espropriazioni della Comunità montana della Carnia ha comunicato che è stato dato avvio al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, ai fini dell'esproprio del terreno, per la realizzazione del progetto denominato «Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa»;

RITENUTO che l'avvio di tale procedimento può considerarsi nella fase attuale atto idoneo a comprovare la fattibilità dell'acquisizione dei terreni oggetto di intervento nei termini previsti dal progetto;

RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento il progetto presentato dalla Comunità montana della Carnia, subordinando la concessione del contributo alla presentazione da parte della stessa della documentazione comprovante la disponibilità del terreno relativa all'impianto per il quale è stata richiesta l'ammissione a finanziamento;

ATTESO che, sulla base della documentazione prodotta, per tutti e tre i progetti l'investimento oggetto del contributo non risulta generatore di entrate nette consistenti ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (CE) 1260/1999;

RITENUTO, pertanto, conseguentemente all'espletamento dell'attività istruttoria di ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'azione 3.1.2 «Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento» i seguenti progetti:

- il progetto denominato «Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa», presentato dalla Comunità montana della Carnia, per una spesa totale ritenuta ammissibile di euro 8.000.000,00 e per un contributo di euro 6.320.000,00 al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale (pari al 21%);
- il progetto denominato «Lavori di realizzazione impianto di teleriscaldamento. Obiettivo 2. Misura 3.1», presentato dal Comune di Forni di Sopra, per una spesa totale ritenuta ammissibile di euro 2.300.000,00 e per un contributo di euro 1.817.000,00, al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale (pari al 21%);
- il progetto denominato «Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa e teleriscaldamento presso il centro sportivo in località Velt», presentato dal Comune di Sauris, per una spesa totale ritenuta ammissibile di euro 664.973,00 e per un contributo di euro 525.328,67 al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale (pari al 21%);

PRESO ATTO che, giusto il disposto dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale n. 26/2001, il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici provvede all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, di quelli di rideterminazione o revoca, ed alle conseguenti autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione del DOCUP, tra l'altro attraverso la pubblicazione degli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente e ai lavori pubblici;

DELIBERA

1. di ammettere a finanziamento, nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - misura 3.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e culturali», azione 3.1.2 «Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento», a seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici i seguenti progetti, presentati a seguito dell'invito approvato con D.G.R. 2378/2004:

<i>Beneficiario finale</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Spesa ammissibile</i>	<i>Contributo</i>
Comunità montana della Carnia	Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa	8.000.000,00	6.320.000,00
Comune di Forni di Sopra	Lavori di realizzazione impianto di teleriscaldamento. Obiettivo 2. Misura 3.1	2.300.000,00	1.817.000,00
Comune di Sauris	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa e teleriscaldamento presso il centro sportivo in località Velt	664.973,00	525.328,67
	<i>Totale</i>	10.964.973,00	8.662.328,67

2. di subordinare la concessione del contributo per il progetto presentato dalla Comunità montana della Carnia alla presentazione da parte della stessa della documentazione comprovante la disponibilità del terreno relativa all'impianto per il quale è stata richiesta l'ammissione a finanziamento;

3. di dare atto che la presente D.G.R. costituisce impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 26/2001 e fa carico alle risorse assegnate con la D.G.R. 197/2005 per l'azione 3.1.2 «Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento» ed è suddiviso fra le quote di partecipazione pubblica (F.E.R.S.-Stato) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla D.G.R. n. 197/2005;

4. di incaricare il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici, giusto il disposto dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale n. 26/2001, di provvede all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento relativo ai progetti finanziati con il presente atto, degli eventuali provvedimenti di rideterminazione o revoca, e delle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A.;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2005, n. 1450.

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico e di mercato della montagna marginale» - Azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione». Approvazione dello schema di invito all'Insiel S.p.A. a presentare il secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano e individuazione degli Enti locali territoriali con i quali stipulare apposita convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio Europeo (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001 e con successiva decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato dalla Giunta re-

gionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione n. 10 adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 4 marzo 2005, e, in particolare, la scheda di azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione»;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 prevede che il soggetto responsabile dell'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», sia il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e che le iniziative realizzate nell'ambito di tale azione siano condotte in collaborazione con il Servizio sistema informativo regionale (S.I.R.) e attuate tramite la collaborazione tecnica dell'Insiel S.p.A. quale gestore della rete informatica regionale, e prevede, inoltre, che siano individuati tramite deliberazione di Giunta regionale gli enti locali territoriali con i quali stipulare apposita convenzione per la realizzazione degli interventi sperimentali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 29 dicembre 2003 relativa all'approvazione del progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.), presentato dall'Insiel S.p.A. a seguito di invito, per una spesa pubblica, a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 4.2.1 pari a euro 1.490.000,00 (euro unmilione-quattrocentonovantamila/00), che fa carico al «Fondo speciale per l'Obiettivo 2»;

CONSIDERATO che in data 5 marzo 2004 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione, rappresentata dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, e la Società Insiel S.p.A., previa autorizzazione della Giunta regionale con deliberazione n. 453 del 27 febbraio 2004, per la realizzazione delle attività previste dal progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.), e che in data 8 marzo 2004 sono stati avviati i lavori;

ATTESO che il progetto prevede la realizzazione di una prima fase di sperimentazione con l'attivazione di un primo polo di erogazione di servizi catastali (presso un ente locale territoriale sovracomunale) e di una seconda fase, di estensione, con l'attivazione di ulteriori due poli catastali, mentre non include interamente gli oneri per la necessaria assistenza tecnica, catastale e operativa, di supporto all'avvio e all'attività sperimentale dei suddetti poli, specificando che per tali attività si rendono necessarie ulteriori risorse;

CONSIDERATO che i suddetti poli catastali sono da corrispondere, anche per effetto dell'evoluzione della normativa di settore, alle attuali quattro Comunità montane, da individuare, pertanto, quali enti locali territoriali con i quali stipulare apposita convenzione per la realizzazione degli interventi sperimentali;

ATTESO pertanto che il progetto in corso di realizzazione non include l'attivazione del quarto polo;

CONSIDERATO che è stata verificata la necessità di un adeguamento tecnologico della attrezzatura hardware e software e delle linee di connessione esistenti, al fine di ottenere un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati nell'espletamento delle attività del progetto, con particolare riguardo alla fase di sperimentazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 5 agosto 2004 di aggiornamento del quadro di revisione finanziaria di metà periodo e attivazione di misure finanziarie urgenti volte ad accelerare l'attuazione del Programma, con la quale vengono assegnate risorse aggiuntive regionali (P.A.R.) per un importo pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) ad integrazione delle dotazioni finanziarie dell'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», al fine di garantire risorse a progetti già finanziati ma per i quali è necessaria un'integrazione degli stanziamenti;

VISTA la Tabella B allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 197 di data 4 febbraio 2005, concernente il quadro riassuntivo del PAR ripartito per asse, misura, azione, dal quale si evince che le risorse aggiuntive regionali per gli interventi dell'azione 4.2.1 ammontano ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

RITENUTO pertanto di formulare apposito invito alla società Insiel S.p.A. con sede in Trieste, Via San Francesco, n. 34, per la presentazione di un progetto di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.) attualmente in fase di realizzazione, che comprenda le attività riferite all'attivazione del quarto polo catastale nonché l'adeguamento tecnologico e l'assistenza tecnica di supporto all'avvio e all'attività sperimentale dei poli catastali;

VISTO lo schema di invito, nel testo allegato alla presente deliberazione, da inviare all'Insiel S.p.a. per la presentazione, a valere sull'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», del pro-

getto di cui al capoverso precedente, che sarà denominato «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano (C.I.M.)»;

CONSIDERATO che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie provvederà ad inviare al Servizio sistema informativo regionale (SIR) il progetto presentato da Insiel S.p.A., al fine di acquisire un parere tecnico in merito ai contenuti del progetto stesso;

RITENUTO di individuare il primo polo della fase di sperimentazione nella Comunità montana Torre, Natisone e Collio, in considerazione del ruolo svolto e dell'esperienza conseguita dall'ente nell'ambito del progetto SiterMont;

RITENUTO di individuare i successivi due poli della fase di estensione nella Comunità montana del Friuli Occidentale e nella Comunità montana della Carnia, e il quarto polo nella Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale, in considerazione della loro posizione geografica in rapporto alla rete infrastrutturale di trasmissione dei dati esistente;

RITENUTO di rinviare alla fase della stipula delle convenzioni con le Comunità montane, l'individuazione degli enti locali territoriali di livello inferiore (Comuni) nei quali avviare operativamente la sperimentazione, che verrà effettuata tenendo conto dell'infrastruttura di connessione e di trasmissione dei dati e della contiguità territoriale degli enti stessi;

VISTA la convenzione in essere – convenzione repertorio n. 7451 del 28 novembre 2001 - tra la Regione e l'Insiel S.p.A. concernente la conduzione tecnica del Sistema informativo elettronico regionale (S.I.E.R.), la progettazione e la realizzazione di nuove applicazioni informatiche per lo sviluppo e l'evoluzione del sistema medesimo, per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005;

VISTA la legge regionale n. 26/2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre che le risorse aggiuntive regionali (PAR), attribuite con deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 5 agosto 2004 all'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», pari ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), siano destinate al finanziamento di un progetto di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (CIM), attualmente in fase di realizzazione, che comprenda le attività riferite all'attivazione del quarto polo catastale nonché l'adeguamento tecnologico e l'assistenza tecnica di supporto all'avvio e all'attività sperimentale dei poli catastali;

2. di approvare l'allegato schema di invito all'Insiel S.p.A. con sede in Trieste, Via San Francesco, n. 34, per la presentazione del «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano (C.I.M.)», a valere sull'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione» del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, nel testo allegato e facente parte integrante della presente deliberazione;

3. di individuare le quattro Comunità montane quali Enti locali territoriali con i quali stipulare apposita convenzione per la realizzazione degli interventi sperimentali e, in particolare, la Comunità montana Torre, Natisone e Collio quale primo polo della sperimentazione, la Comunità montana del Friuli Occidentale e la Comunità montana della Carnia quali successivi due poli di estensione, e la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale quale quarto polo;

4. di rinviare alla fase della stipula delle convenzioni con le Comunità montane, l'individuazione degli Enti locali territoriali di livello inferiore (Comuni) nei quali avviare operativamente la sperimentazione, che verrà effettuata tenendo conto dell'infrastruttura di connessione e di trasmissione dei dati e della contiguità territoriale degli enti stessi;

5. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 1)

(su carta intestata del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Spett.le

Insiel S.p.A.
Via San Francesco, n. 43
34133 - Trieste

Oggetto: Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale» - misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico e di mercato della montagna marginale» - azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione». Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano (C.I.M.).

INVITO A PRESENTARE PROGETTO

L'Amministrazione regionale sta realizzando, nell'ambito del programma comunitario Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», il progetto di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.).

L'iniziativa è condotta in collaborazione con il Servizio sistema informativo regionale (S.I.R.) e attuata tramite la collaborazione tecnica dell'Insiel S.p.A. quale gestore della rete informatica regionale, destinatario del presente invito.

Il progetto, avviato in data 8 marzo 2004 (giusta convenzione stipulata in data 5 marzo 2004 tra la Regione, rappresentata dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, e la Società Insiel S.p.A.), prevede la realizzazione di una prima fase di sperimentazione con l'attivazione di un primo polo di erogazione di servizi catastali (presso un ente locale territoriale sovracomunale) e di una seconda fase, di estensione, con l'attivazione di ulteriori due poli catastali, mentre non include l'attivazione del quarto polo e non comprende interamente la necessaria assistenza tecnica, catastale e operativa, di supporto all'avvio e all'attività sperimentale dei suddetti poli, dal momento che per tali attività le risorse assegnate non sono sufficienti. Peraltro, è stata verificata la necessità di un adeguamento tecnologico della attrezzatura hardware e software e delle linee di connessione esistenti, al fine di ottenere un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati nell'espletamento delle attività del progetto, con particolare riguardo alla fase di sperimentazione.

Nel quadro di revisione di metà periodo del programma in oggetto di metà periodo del programma, avviata nel corso dell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento generale sui Fondi strutturali, Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2116 del 5 agosto 2004, ha approvato l'aggiornamento della revisione finanziaria e ha attivato delle misure finanziarie volte ad accelerare l'attuazione del Programma; in particolare per quanto riguarda l'azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione» sono state assegnate ulteriori risorse aggiuntive regionali (P.A.R.) per un importo complessivo pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquanta/00).

Successivamente, ha disposto che tali risorse aggiuntive siano destinate al finanziamento di un progetto di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.) attualmente in fase di realizzazione, che comprenda le attività riferite all'attivazione del quarto polo

catastale nonché l'adeguamento tecnologico e l'assistenza tecnica di supporto all'avvio e all'attività sperimentale dei poli catastali, giusta deliberazione n. 1450 del 17 giugno 2005 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del giorno 29 giugno 2005) con la quale è stato approvato anche lo schema del presente invito.

Con la presente, si invita pertanto la società in indirizzo a presentare, a valere sull'azione 4.2.1 e secondo le modalità e alle condizioni espresse nel prosieguo, un progetto di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.), che sarà denominato «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano (C.I.M.)».

Il progetto deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni del Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 per l'azione 4.2.1. In particolare, il progetto deve essere conforme alle seguenti indicazioni:

- riferire l'intervento all'ambito geografico di applicazione dell'azione, che è costituito dal territorio montano così come definito nell'appendice al Complemento di Programmazione (81 Comuni montani);
- considerare che il soggetto destinatario dell'intervento è l'utenza dei servizi in rete, ovvero: cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
- rispettare la normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento per i settori d'intervento interessati;
- rispettare le procedure amministrative, tecniche e finanziarie nonché il cronoprogramma previsto dal Complemento di Programmazione per la realizzazione dell'azione;
- soddisfare i criteri di ammissibilità espressi nel Complemento di Programmazione, ovvero essere coerente con le finalità della misura 4.2 del DOCUP e prevedere una realizzazione temporale coerente con i limiti posti dal DOCUP per la rendicontazione della spesa, che pertanto non potrà svilupparsi oltre il mese di giugno 2008; tenere conto degli orientamenti espressi dall'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.); avere una valenza sovra-comunale; prevedere iniziative di assistenza tecnica;
- suddividere le voci di costo tra le seguenti categorie di spese ammissibili: investimenti in hardware e software strettamente finalizzati all'attuazione degli interventi di potenziamento delle reti telematiche; consulenze tecniche per la realizzazione delle iniziative; costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico; spese di personale specificatamente dedicato alla conduzione del progetto in conformità alla norma n. 11 del Regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni; spese di assistenza tecnica a favore degli enti territoriali coinvolti nel progetto; I.V.A. se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nelle norma n. 7 del Regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Più nel dettaglio, è opportuno che il progetto sia elaborato secondo la seguente impostazione:

- relazione di una parte generale descrittiva che introduca e inquadri le finalità e i prodotti che si prevede di realizzare nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 in conformità con gli obiettivi previsti dal Programma stesso e che definisca le sinergie implementate e il coordinamento con le altre attività in fase di realizzazione nell'ambito del progetto di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.), nonché con altre attività e progetti sviluppati dall'Amministrazione regionale relativamente alla tematica trattata;
- descrizione delle linee di intervento per la realizzazione delle attività previste;
- descrizione dettagliata dei contenuti specifici degli interventi con indicazione delle voci di spesa;
- tabella di schematizzazione delle attività previste, specificate per voci di spesa, dei relativi importi nonché dei tempi di realizzazione.

Il «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto immobiliare montano (C.I.M.)», di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (C.I.M.), dovrà pervenire allo scrivente Servizio, mediante lettera raccomandata o mediante consegna all'Ufficio protocollo presso la sede di Via A. Caccia, n. 17, 33100 Udine con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R. n. 1450/2005 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La dotazione finanziaria per la realizzazione del progetto è di importo pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), quali risorse aggiuntive regionali (P.A.R.)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2º, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica altresì quanto segue:

<i>Amministrazione competente</i>	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - Via A. Caccia, n. 17, 33100 Udine
<i>Oggetto del procedimento</i>	Invito a presentare progetto a valere sul DOCUP Obiettivo 2 Asse IV - Azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di informazione e comunicazione»
<i>Responsabile del procedimento</i>	dott.ssa Marina Bortotto - Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie
<i>Termine per l'istruttoria</i>	30 giorni dal termine ultimo per la presentazione del progetto.

Con l'occasione si inviano i migliori saluti.

Il Direttore del Servizio:
dott.ssa Marina Bortotto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Cancellazione della Società «C'era l'acca - Soc. coop. sociale a r.l.» di Cordenons dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile di data 7 giugno 2005, la società «C'era l'acca - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cordenons, è stata cancellata dal Registro regionale delle cooperative, sezione cooperazione sociale.

Cancellazione della società cooperativa «Consorzio sviluppo tra cooperative sociali - Soc. coop. sociale a r.l.» di Udine dall'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile di data 10 giugno 2005 è stata cancellata dall'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione C (Consorzi tra cooperative sociali), la società cooperativa «Consorzio sviluppo tra cooperative sociali - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Udine.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Buia. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 19 aprile 2005 il Comune di Buia ha preso atto, in ordine alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto in ordine alla variante medesima, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona omogenea D2a di Casarsa della Delizia.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 24 maggio 2005 il Comune di Casarsa della Delizia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona omogenea D2a di Casarsa della Delizia, che la variante medesima non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Faedis. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 9 dicembre 2004 il Comune di Faedis ha preso atto, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Forni Avoltri. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 27 aprile 2005 il Comune di Forni Avoltri ha preso atto, in ordine alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Malborghetto Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con

deliberazione consiliare n. 5 del 14 febbraio 2005, il Comune di Malborghetto Valbruna ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 9 marzo 2005, il Comune di Palazzolo dello Stella ha adottato la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 dell'11 aprile 2005 il Comune di San Daniele del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 14 dell'11 aprile 2005 il Comune di Zoppola ha preso atto, in ordine alla variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 15 dell'11 aprile 2005 il Comune di Zoppola ha preso atto, in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

ni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto in ordine alla variante medesima, ed ha approvato la variante stessa, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

**Ufficio Tavolare di
Udine**

Sezione di Cervignano del Friuli

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aquileia.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1107/6 del C.C. di Aquileia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma, n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cavanzano.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 779/3 del C.C. di Cadenzano.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma, n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cervignano del Friuli.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 1155/18 e 1155/19 del C.C. di Cervignano del Friuli.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma, n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Publicazioni disposte dall'articolo 103, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 118 del 26 maggio 2005. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze e interrogazioni a risposta scritta evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 gennaio 2005 all'1 aprile 2005.

Interrogazioni a risposta orale - Evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
137	Funzionamento dell'ufficio postale di San Vito di Fagagna	Blasoni	15/02/2005	102	Illy	RISPOSTA UNICA CON INT 191, INT 266
287	Sifratto Caserma Carabinieri di Muggia	Ferone	15/02/2005	102	Illy	RISPOSTA UNICA CON INT 150
414	Desertificazione industriale a Trieste. Quali iniziative della Regione?	Ferone	15/02/2005	102	Bertossi	RISPOSTA UNICA CON IRO 483, INT 199, INT 291
483	Indagine sulle attività, e sui risultati conseguiti, dall'affidamento alla società OMNIA, dell'ing. Gambardella, di un incarico di "consulenza e assistenza per la riqualificazione economica dell'area della Ferriera di Servola, e per la ricollocazione della forza lavoro"	Dressi	15/02/2005	102	Bertossi	RISPOSTA UNICA CON IRO 414, INT 199, INT 291
439	Creazione azienda della Sanità mista triestina	De Angelis, Canciani	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
440	Collocamento mirato dei lavoratori disabili	Ritossa	16/02/2005	105	Cosolini	RISPOSTA SCRITTA
459	Progetto ATOM, ricerca patologie ASBESTO CORRELATE	Ritossa	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
462	Incidenti sul lavoro e lavoro "nero"	Ferone	16/02/2005	105	Cosolini	RISPOSTA SCRITTA
472	Modalità di utilizzazione della camera iperbarica dell'Ospedale di Cattinara	Camber	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
486	Iniziative volte a contrastare l'uso di alcool	Ferone	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
491	Giomata mondiale della psoriasi	Gherghetta	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
494	Sul Piano Regionale della Riabilitazione	Marini	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
506	Contrasto all'eccessivo utilizzo di antibiotici	Ferone	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
510	RSA San Giusto di Trieste	Marini	16/02/2005	105	Beltrame	RISPOSTA SCRITTA
528	Corsi IAL Pordenone	Asquini	16/02/2005	105	Cosolini	RISPOSTA SCRITTA
540	Continue penalizzazioni per l'ERDISU di Trieste	Marini	16/02/2005	105	Cosolini	RISPOSTA SCRITTA
566	Situazione critica per l'ERDISU di Trieste	Marini	16/02/2005	105	Cosolini	RISPOSTA SCRITTA
443	Incompatibilità dei dipendenti regionali	Dressi	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	Risposta unica con IRO 454 Risposta a domicilio

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
454	Sul contratto giornalistico interinale presso la Direzione della Comunicazione	Dressi	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	Risposta unica con IRO 443 Risposta a domicilio
455	IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA PER I DIRIGENTI	Asquini	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	
456	Continua la fuga dei dirigenti regionali a spese delle finanze pubbliche	Franz, Panontin, Guerra, Violino	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	
490	PENSIONATI: FERONE, RICHIESTA INTERVENTI URGENTI PER I TERRITORI MONTANI DELLA NOSTRA REGIONE	Ferone	22/03/2005	108	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
492	Acquisto da parte della Regione del Centro Servizi della Banca Friuladria di Pordenone	Gottardo	22/03/2005	108	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA
521	Quale futuro per la foresta del tarvisiano?	Violino, Panontin, Franz, Guerra, Follegot	22/03/2005	108	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
527	In materia di possibili minori trasferimenti della quota di imposta sul reddito delle persone fisiche	Asquini	22/03/2005	108	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA
532	Importazione di mais verde in granella dall'Ungheria	Ritossa	22/03/2005	108	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
561	Erogazione emolumenti accessori al personale dipendente	Asquini	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	Risposta unica con IRO 592
572	Assunzione lavoratori interinali ed a tempo determinato	Ferone	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	
591	Interrogazione su missioni personale regionale	Asquini	22/03/2005	108		
592	Mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario	Ferone	22/03/2005	108		Risposta unica con IRO 561
598	Interrogazione su formazione personale regionale	Asquini, Camber	22/03/2005	108		
409	Utilizzo carta riciclata presso gli uffici della Regione	Ferone	24/01/2005	92	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA
415	IN MATERIA DI RILEVANTI SPESE PER STUDI E CONSULENZE E REALE RITORNO DELL'INVESTIMENTO	Asquini	24/01/2005	92	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA
424	GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE TERRENI ERSI AZIENDA VITTORIA DI FOSSALON DI GRADO (GO) TRAMITE ISMEA	Ritossa	24/01/2005	92	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA
444	Affidamento servizio di movimentazioni, trasporti, traslochi mobili, arredi ed altri materiali	Ritossa	24/01/2005	92	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
475	E' proprio necessario puntare sul consumo di vino dei nostri giovani? Manifestazione intitolata "Per bacco ragazzi!!!" in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre 2004 presso l'Università degli Studi di Udine	Menis	24/01/2005	92	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
503	Coltivazioni ogm in provincia di Pordenone	De Angelis	24/01/2005	92	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
518	Riforma dell'Amministrazione regionale: che fine ha fatto l'Istituto Faunistico Regionale?	Violino, Panontin, Follegot, Guerra, Franz	24/01/2005	92	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
547	CINGHIALI, CORMORANI, NUTRIE, VOLPI: UN'INTOLLERABILE ALTERAZIONE DELL'EQUILIBRIO NATURALE	Menis	24/01/2005	92	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
Totali:						39

Interrogazioni a risposta orale NON EVASE

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
568	Associazioni di promozione sociale: sino a quando il silenzio?	Molinaro	05/01/2005
569	Quale collaborazione attuerà la Regione FVG con l'INPS ora che i dati retributivi agli enti previdenziali saranno inviati mensilmente per via telematica?	Ritossa	05/01/2005
570	Scambi con l'estero, come si pone la Regione Fvg a supporto dell'apparato produttivo	Ritossa	05/01/2005
571	Sull'inserimento di Trieste e Muggia in una così detta area del "basso Friuli"	Dressi	10/01/2005
573	Barriere architettoniche uffici pubblici	Ferone	10/01/2005
574	Marchio elico per le case di riposo	Ferone	10/01/2005
575	Pagelle scolastiche, contributo della Regione	Ferone	10/01/2005
576	Promozione offerta turistica per disabili	Ferone	10/01/2005
577	Carenza organici "insegnanti di sostegno"	Ferone	10/01/2005
578	Difficoltà per il ritiro di medicinali per gli assistiti a domicilio a Gorizia	Ferone	10/01/2005
579	Rinnovo delle convenzioni con le Agenzie di stampa ai fini del servizio di raccolta e diffusione delle informazioni di interesse regionale	Camber	11/01/2005
580	AIR DOLOMITI partner di Lufthansa trasferimento equipaggi su Villafranca - Verona. A cosa prelude?	Ritossa	11/01/2005
581	INCAPACITA' A CATTURARE TRAFFICO MARITTIMO DALL'ASIA DELL'EST	Ritossa	11/01/2005
582	Salvaguardia del Castello di Trussio - Dolegna del Collio (Go)	Ferone	12/01/2005
583	Una pubblicità fuori posto	Camber, Asquini	13/01/2005
584	Quanto ritardo, ancora, vuole accumulare il Friuli Venezia Giulia nell'applicare la riforma Biagi?	Blasoni	14/01/2005
585	Reiterati disservizi Trenitalia	Ferone	14/01/2005
586	Controllo ponti in Comune di Meduno (PN)	Ferone	17/01/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
587	Sull'estensione da parte di TELECOM spa del servizio ADSL nelle località di Tavagnacco e altri centri a nord di Udine	Batutti	18/01/2005
588	Manca la informazione norme antirifiuti relative a libretti di risparmio al portatore	Battellino, Ferone, Gherghetta	18/01/2005
589	Quali sono le modalità di affidamento dell'incarico di consulenza alla società Eupragma?	Asquini	20/01/2005
590	Potenziare l'accesso alle facoltà di medicina per non trovarsi in carenza di medici regionali	Battellino	21/01/2005
593	Tariffe sociali per luce, acqua e gas	Ferone	24/01/2005
594	Crisi FINMEK	Ferone	24/01/2005
595	Liste di attesa interventi ortopedici	Ferone	24/01/2005
596	Incarichi realizzazione CD sul Consiglio regionale	Ritossa	25/01/2005
597	Richiesta interventi della Regione per l'aumento del numero degli asili nido	Ferone	25/01/2005
599	Revascletto: garantire l'accesso alla malga Crasulina	Violino, Follegot, Franz, Guerra, Panontin	25/01/2005
600	Quale futuro per gli infermi?	Ferone	26/01/2005
601	SULL'ELENCO DEGLI UFFICI DELLA REGIONE ALL'ESTERO, DA TEMPO CHIUSI DALLA GIUNTA ILLY, PRESENTI NEL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Dressi	26/01/2005
602	Esclusione dei centri trasfusionali triestini dalla campagna di sensibilizzazione "I nuovi eroi lasciano il segno, donano sangue"	Camber, Marini	27/01/2005
603	Interrogazione su AGRAPROMO	Asquini	28/01/2005
604	Viaggi gratuiti per operatori di Polizia sui mezzi pubblici regionali	Ferone	31/01/2005
605	Tutela dei viaggiatori di Trentitalia mediante sottoscrizione di contratto di servizio con la Regione	Salvador, Fasan	02/02/2005
606	Ripristino treni per pendolari nelle stazioni minori	Ferone	03/02/2005
607	La regione studi un percorso atto a salvaguardare i livelli occupazionali ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze costituito dai lavoratori infermi occupati presso l'apparato regionale	Zorzini	04/02/2005
608	Crisi Idealservice: riduzione di posti di lavoro all'impianto di Rive D'Arcano	Mentis	07/02/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
609	Aumento canoni ATER	Ferone	08/02/2005
611	Continuano i disservizi ed i disagi, prendere un treno è un "incubo"	Blasoni	09/02/2005
612	Il mistero dei conti della società Agra Promo Srl	Blasoni	09/02/2005
613	Interrogazione su riduzioni finanziamenti a favore delle persone affette da Cellachia	Asquini	10/02/2005
614	Il Governo regionale si adopera per la sicurezza della popolazione e dell'ambiente minacciati dalla presenza di 50 testate nucleari nella base USAF di Aviano	Zorzini	14/02/2005
615	Trapianti: potenziamento cardiocirurgia Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine	Ferone	14/02/2005
616	Probabile utilizzo ex cava di calcare di sagrato (Go) quale discarica	Ritossa	16/02/2005
617	Intitolazione Aeroporto del Friuli Venezia Giulia a Ronchi dei Legionari	Gherghetta, Travanut, Fortuna Drossi	16/02/2005
618	Convegno "Dare valore al lavoro femminile - La parità di genere come risorsa per lo sviluppo regionale"	Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa	16/02/2005
619	Consorzio tutela vini Collio - Manifestazione PROWEIN - Dusseldorf (D)	Ritossa	16/02/2005
620	Interventi per una maggiore presenza di Forze di Polizia sul territorio	Ferone	16/02/2005
621	Ritardo nella realizzazione del ponte sul Meduna	Ferone	16/02/2005
622	Sanità triestina	Camber	16/02/2005
623	Sicurezza base militare di Aviano	De Angelis, Canciani, Franzil	16/02/2005
624	Stabile di Via Ponte del Torrione di Gorizia, di proprietà della Regione, posto sotto sequestro giudiziario	Ritossa	17/02/2005
625	Un triste regalo di fine anno dall'ANAS alle famiglie e alle imprese regionali	Menis, Martini, Gerolin, Tonutti, Degano	17/02/2005
626	Parità tra donne?	Camber	17/02/2005
627	Pubblicizzare, attraverso l'Osservatorio regionale sui prezzi, le indagini sul latte in polvere e far sì che la Regione favorisca una maggior concorrenza aumentando le farmacie	Battellino	17/02/2005
628	Ditta IKON MUL TIMEDIA di Staranzano (GO) mai sazia? Si va verso il monopolio del settore?	Ritossa	17/02/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
629	A Lignano Sabbiadoro quali interventi per un regolare avvio della stagione turistica 2005?	Molinaro	18/02/2005
630	Interrogazione su incarichi di Autovie Venete	ASQUINI, CAMBER, GOTTARDO	18/02/2005
631	Quale è la politica della Regione per la gestione della Laguna di Grado	Franz	18/02/2005
632	Casse di espansione sul Tagliamento: inutile danno all'ambiente?	Follegot, Menis, Franzil, De Angelis, Colussi, Molinaro	18/02/2005
633	Interrogazione su firma digitale e apparato Regionale	Camber	21/02/2005
634	Polo logistico trasportistico di Gorizia: quali prospettive	Ritossa	22/02/2005
635	Futuro del presidio di Civile: perché un approfondimento del progetto senza trasparenza, con possibili conflitti di interessi e all'insaputa dei Sindaci?	Molinaro	22/02/2005
636	Incarico piano comunicazione Autovie Venete alla società milanese "PEPE, ROSSI and PARTNER"	Ciriani, Ritossa	23/02/2005
637	Situazione Autovie Venete s.p.a.	Asquini, Franz, Ciriani, Molinaro	23/02/2005
638	Finanziamenti ad AGRAPROMO e SLOW FOOD ITALIA	Asquini	23/02/2005
639	Anziani soli e tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici	Ferone	24/02/2005
640	Alzheimer: liberalizzazione prescrizione medicinali	Ferone	24/02/2005
641	Stato giuridico dei ricercatori e dei docenti universitari	Franzil	24/02/2005
642	Situazione dipendenti AVIOBARR aeroporto di Ronchi dei Legionari	Gherghetta, Brussa, Spazzapan, Faselli, Boizan	25/02/2005
643	Impedire la scomparsa dei piccoli negozi dai piccoli centri	Ferone	25/02/2005
644	Interrogazione su partecipazione della Regione al BIT	Asquini, Camber	02/03/2005
645	Interrogazione sui dati Corso di Aggiornamento per Guide Turistiche	Asquini	02/03/2005
646	Allarme CONSAP sulla sicurezza in Friuli Venezia Giulia e viaggi gratuiti per gli operatori di Polizia	Ferone	02/03/2005
647	Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni di difficoltà economiche e nuovo welfare	Biasoni	04/03/2005
648	Spesa a domicilio per anziani e disabili	Ferone	08/03/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
649	Sul miglioramento dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella zona industriale della ZIU tra le località di Lumignacco (Pavia di Udine) e Carnagacco (Pozzuolo del Friuli) con particolare riferimento all'impianto siderurgico ABS	Baiutti	08/03/2005
650	In merito alla possibile soppressione del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale con sede a Trieste	Marini	14/03/2005
651	Tutelare l'ambiente: una delle finalità da perseguire	Camber	14/03/2005
652	Come si contiene la spesa raddoppiando i compensi ai burocrati?	Franz, Guerra, Violino	14/03/2005
653	Gravi disservizi nel settore vitivinicolo	Ritossa	14/03/2005
654	Regolamento badanti	Ciriani	14/03/2005
655	Situazione assurda ad AGRA PROMO FVG srl	Ritossa	07/03/2005
656	Gravi difficoltà occupazionali alla Caffaro di Torviscosa (UD) - Che cosa intende fare la Regione?	Molinaro	07/03/2005
657	Orchestra FVG	Franz	07/03/2005
658	Garantire trasparenza alla procedura per l'incarico di Direttore del servizio affari generali e amministrativi della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Ciriani	07/03/2005
659	Disservizi postali	Ferone	16/03/2005
660	Su attività di ARPA	Asquini	16/03/2005
661	Qual è la politica della Giunta regionale in merito al personale cd. interinale?	Camber	17/03/2005
662	Accessibilità ai parchi per persone disabili	Ferone	17/03/2005
663	Il pint di Tissin	Menis	17/03/2005
664	La Promotur abbandona le società sportive e le federazioni degli sport invernali?	Ciriani	17/03/2005
665	Caro Presidente agli annunci bisogna far seguire i fatti!	Ritossa	17/03/2005
666	Interrogazione su Piano Strategico Regionale, software di controllo e "Jetsons"	Asquini	17/03/2005
667	Inammissibili ritardi nell'erogazione dei contributi agli asili nido privati	Guerra	17/03/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
668	Interrogazione sulla regolarità della presenza del direttore tecnico nelle Agenzie di Viaggi e sui relativi controlli effettuati	Asquini	22/03/2005
669	Istituto alberghiero di Aviano: gravi disagi causati da immigrati	Follegot, Franz, Guerra, Violino	23/03/2005
670	Eventi di livello nazionale e internazionale cancellati dalle Pro loco: ospiti di gente unica!	Camber	23/03/2005
671	Malfunctionamento sito Internet dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine	Blasoni	21/03/2005
672	Insiel è davvero una opportunità per i cittadini della Regione FVG?	Panonfin, Ritossa	23/03/2005
673	Latte adulterato: quali iniziative a tutela della salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia	Ferone	24/03/2005
674	Interrogazione su regolarità nell'approvazione dello Statuto del Comune di Aquileia	Asquini	24/03/2005
675	Cartolarizzazione: no alle corsie preferenziali	Panonfin	24/03/2005
676	Percorsi ciclabili e fibre ottiche	Salvador	25/03/2005
677	Convenzione Poste-Regione	Salvador	25/03/2005
678	Indennità per prestazioni lavorative in due lingue	Spazzapan	29/03/2005
679	Salvataggio in Val Rosandra, davvero l'elisoccorso regione?	Menis	29/03/2005
680	In merito all'ulteriore assegnazione di un incarico al Sig. Riccardo Breveglieri	Citiani	29/03/2005
681	Finanziamenti ad AGRAPROMO e partecipazione a VINITALY	Asquini	30/03/2005
682	Ritardi nella consegna ai cittadini del Bollettino Ufficiale della Regione	Franz	31/03/2005
683	Sulla realizzazione del Centro di permanenza temporanea a Gradisca d'Isonzo	Gherghetta	01/04/2005
Totale:			111

Interpellanze - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
122	Nuova TV via internet	Gottardo, Ciriani, Guerra, Molinaro	15/02/2005	102	Illy	
150	Sfrazto esecutivo caserma dei Carabinieri di Muggia	Lupieri	15/02/2005	102	Illy	RISPOSTA UNICA con IRO 287
189	Gorizia e l'Isontino dimenticati dalla Rai regionale	Brussa	15/02/2005	102	Illy	
191	Riduzione del personale interinale delle Poste Italiane spa, provincia di Pordenone	Gerolin	15/02/2005	102	Illy	RISPOSTA UNICA con IRO 137, INT 266
199	Ruolo e intervento della Regione nella definizione di un Accordo di programma per la Fierrea di Servola	Canciani	15/02/2005	102	Bertossi	RISPOSTA UNICA CON IRO 414, IRO 483, INT 291
239	Grave situazione di degrado delle reti Telecom ed Enel in territorio montano	Baiutti	15/02/2005	102	Marsilio	
257	Economia forestale nel Friuli Venezia Giulia	Ritossa	15/02/2005	102	Marsilio	
266	In occasione della preannunciata infausta chiusura dell'Ufficio postale di Romans di Varmo	Tonutti	15/02/2005	102	Illy	RISPOSTA UNICA CON IRO 137, INT 191
291	Sull'ingresso della Severstai nel Gruppo Lucchini	Canciani	15/02/2005	102	Bertossi	RISPOSTA UNICA CON IRO 414, IRO 483, INT 199
215	Riforma Biagi. Quali azioni intende porre in essere la Regione?	Blasoni	22/03/2005	108	Cosolini	
279	Regione snella? No, un pachidema farcito di comitati osservatori e consulte!	Ritossa	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	
280	La Giunta regionale ha ancora qualche responsabilit� e competenza?	Camber	22/03/2005	108	Pecol Cominotto	

Totali:	12
----------------	-----------

Interpellanze - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
304	INFORMEST SpA, 56,5% di partecipazione regionale fine a se stessa!	Ritossa	04/01/2005
305	Stagnazione nel processo di riforma, mancata attuazione del trasferimento delle funzioni agli Enti Locali. L. R. n. 15/2001	Ritossa	07/01/2005
306	Gara inerente di un sistema per la gestione delle reti fognarie	Ritossa	07/01/2005
307	Chimica del Friuli - Piano industriale da attuare. Un impegno inderogabile	Travanut, Menosso, Pupulin, Bolzan	11/01/2005
308	La Regione intervenga a difendere la parità dei diritti tra uomo e donna. posta a grave rischio dai provvedimenti ministeriali che autorizzano per tutte le donne l'assunzione in condizione di sottoquadramento	Battellino	12/01/2005
309	Direzione e soprintendenza regionale per i beni culturali e paesaggistici	Lupleri	18/01/2005
310	Sulla situazione aziendale della CAFFARO spa di Torviscosa e le prospettive occupazionali della Bassa friulana	Baiutti	25/01/2005
311	Situazione del servizio 118 e di pronto soccorso dell'Ospedale di Gorizia	Paselli	25/01/2005
312	Acquisizione quote globali INSIEL: verso una illecita concorrenza?	Ritossa, Ciriani	04/02/2005
313	Interconnessione GRN con elettrodotto OKROGLO (Slo)	Ritossa	07/02/2005
314	Disagio abitativo. Edilizia sovvenzionata. L'insufficienza della politica regionale comporta discriminazioni ai cittadini della nostra Regione	Blasoni	14/02/2005
315	Sulla possibilità da parte della Regione di denunciare delle irregolarità nell'attuazione di un CPT presso la ex Caserma Polonio di Gradisca	Metz	15/02/2005
316	Finanziamenti agli asili nido gestiti da privati senza fini di lucro	Bassa Poropat, Colussi, Monai	16/02/2005
317	Referendum per il Comune di S. Michele al Tagliamento in Friuli Venezia Giulia - Quali impegni dell'Amministrazione regionale?	Molinaro, Fasan	16/02/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
318	Sull'accorpamento alla Direzione Generale della Regione delle funzioni svolte dalla Direzione Centrale Sviluppo e Programmazione, nonché sul regolamento di organizzazione	Baiutti	17/02/2005
319	Piano energetico regionale	Ritossa	21/02/2005
320	Sulla Centrale Termoelettrica di Monfalcone in relazione alla sua riqualificazione ambientale	Metz	22/02/2005
321	Antonoz mantenga gli impegni presi sui lavoratori di Villa Manini	Blasoni	24/02/2005
322	Risposta alla interrogazione scritta n. 162 avente ad oggetto: "Procedimento giudiziale nei confronti del geom. Forabosco"	Ritossa	24/02/2005
323	Urge completare la cartografia dei siti tartufigeni della Regione	Petris, Alzetta, Dolenc	04/03/2005
324	Sulla pericolosità di alcuni tratti della SS. N. 55 in territorio di Doberdò del Lago (GO)	Baiutti	08/03/2005
325	Sui ritardi nella concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili	Baiutti	08/03/2005
326	Elettrodotto tra OKROGLO (SLO) e UDINE OVEST: manca un quadro regionale	Ritossa	10/03/2005
327	AGRAPROMO. UNA VORAGINE SENZA FONDO	Ritossa	09/03/2005
328	Gestione della sanità udinese	Di Natale, Ciani	15/03/2005
329	Nuovi pedaggi per pagare i costi della lottizzazione politica ad Autovie Venete S.p.A.?	Gottardo	07/03/2005
330	Tromba d'aria del 26 agosto 2004 che si è abbattuta su Strassoldo, Bagnaria Arsa e Palmanova	Blasoni, Di Natale, Violino	07/03/2005
331	Sulla designazione avvenuta a seguito di emissione di parere motivato della Commissione per la mancata conversione delle aree IBA in Zone di Protezione Speciale e sullo stato di applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di conservazione delle specie e degli habitat nel Friuli Venezia Giulia	Metz	16/03/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
332	Sul futuro dei lavoratori Electrolux in provincia di Pordenone	Fasan	17/03/2005
333	Caro affitti dell'edilizia popolare. Quali azioni intende porre in essere la Regione?	Blasoni	17/03/2005
334	Sulle notizie emerse a mezzo stampa riguardante la possibilità che l'aeroporto di Trieste, a Ronchi dei Legionari, possa offrire scalo ai voli charter delle truppe Usa dirette in Iraq	Metz	18/03/2005
335	Sulle ipotesi di tracciato dell'elettrodotto Italo-Sloveno a 380 kilovolt previsto dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) tra Udine ovest e Okroglo (Slovenia)	Baiutti	22/03/2005
336	Sull'inquinamento atmosferico e acustico nella Z.I.U. e nelle aree limitrofe	Menosso, Travanut	24/03/2005
Totale:			33

Interrogazioni a risposta scritta - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta Evazione	Assessore
105	Sede staccata a Villa Manin dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia	Molinaro	16/02/2005	105	Beltrame
146	Condizioni particolari in cui versano strutture, già demanio idrico e marittimo, oggi di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia	Ritossa	22/03/2005	108	Del Piero
162	Procedimento giudiziale nei confronti del Geom. Forabosco	Ritossa	22/03/2005	108	Del Piero
164	Lavori di ristrutturazione presso lo stabile di proprietà regionale di Via Ponte del Torrione 1 a Gorizia	Ritossa	22/03/2005	108	Del Piero
165	Attività Spa "Aeroporto di Gorizia"	Ritossa	22/03/2005	108	Del Piero
171	A CHE SERVE UN CAVEAU PER LA SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI DI PORDENONE?	Ritossa, Cifriani	22/03/2005	108	Del Piero
172	E' STATA RISCOSTRATA LA PRESENZA DI AMIANTO NELL'EDIFICIO EX TELECOM DI PIAZZA OBERDAN RECENTEMENTE ACQUISITO DALLA REGIONE?	Ritossa	22/03/2005	108	Moretton
114	Affidamento ricerca Monitor Group Italia Srl di Milano	Ciani	24/01/2005	92	Del Piero
145	Mezzi di trasporto della Regione	Ritossa	24/01/2005	92	Del Piero
Totali:				9	

Interrogazioni a risposta scritta - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
176	Istituzione "tassa di transito" alla Stazione confinaria di Gorizia Sant'Andrea	Ritossa	18/01/2005
177	A quante fiere internazionali ha partecipato la Regione FVG per sostenere le sue peculiarità ambientali, turistiche, produttive?	Ritossa	01/02/2005
178	Composizione ed andamento spesa 2004 della Regione Friuli Venezia Giulia	Ritossa	04/02/2005
179	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste: Lo strano appalto concorso per un global service economale comprendente i servizi di pulizia, lava nolo sterilizzazione e gestione rifiuti della durata di sei anni rinnovabile per altri tre	Ritossa	09/02/2005
180	Situazione alla Cartiera BURGO-MARCHI di Duino Aurisina	Ritossa	10/02/2005
181	LA NOMINA DI DAMJAN PRIMOZIC COMPONENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ATER DI GORIZIA E' COMPATIBILE CON QUELLA RIVESTITA COME DIPENDENTE REGIONALE?	Ritossa	15/02/2005
182	Edificazione in zona 8 SIC c/o San Quirino	De Angelis	16/02/2005
183	Dove va il Mittelfest?	Ritossa	16/02/2005
184	Agghiaccianti prese di posizione dell'Assessore alla cultura prof. Antonaz nei confronti dell'Orchestra Sinfonica del FVG	Camber, Asquini	01/03/2005
185	Situazione anacronistica a FINEST Spa	Ritossa	09/03/2005
186	Linee elettriche aeree di media tensione attraversanti il Parco delle Risorgive a Codroipo	Tonutti	09/03/2005
187	Violazioni alle norme e procedure di sicurezza del lavoro all'interno dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"	Molinaro	17/03/2005
188	Informazioni ai cittadini sul diritto di esenzione dai ticket	Ferone	21/03/2005
189	Contributi per telecamere antifurto	Ferone	22/03/2005

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
190	Perché non è ancora stato firmato il protocollo d'intesa tra Regione e Comando della GdF sullo scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari?	Ritossa	22/03/2005
191	Campagna di sensibilizzazione per contrastare la maleducazione sui mezzi pubblici	Ferone	22/03/2005
192	Nuova sede della Regione a Udine: dimenticate le produzioni regionali	Molinaro	24/03/2005
Totali:	17		

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI DEGO

(Savona)

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di un appartamento sito in Trieste - Largo Papa Giovanni XXIII.

Il Comune di Dego in esecuzione della D.G.C. n. 56/2005, rende noto che il giorno 2 agosto 2005 alle ore 10,30, presso la Residenza Municipale - Ufficio tecnico - Via Municipio, n. 10 - 17058 - Dego (Savona) - tel. 019/57.77.92, avrà luogo l'asta pubblica con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Trieste Largo Papa Giovanni XXIII, n. 8 - 6° piano censito al C.F. foglio 20, mappale 5464, Sub. 36.

Il prezzo a base d'asta è di euro 300.000,00.

I plichi contenenti le offerte devono pervenire inderogabilmente a pena esclusione entro le ore 12,00 del giorno 1° agosto 2005.

Il bando in edizione integrale e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito internet www.comune.dego.sv.it.

Dego, lì 29 giugno 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Marco Tagliero

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA

(Trieste)

Avviso dell'estratto del bando di gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di refezione per le scuole materne ed elementari nonché del centro estivo del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, nonché per l'affidamento del servizio di gestione e della refezione dell'asilo nido comunale presso l'edificio scolastico di Dolina n. 200.

L'Amministrazione comunale di San Dorligo della Valle-Občina Dolina indice gara a procedura aperta, in 2 (due) lotti, per l'affidamento del servizio di refezione per le scuole materne ed elementari nonché del centro estivo del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, nonché per l'affidamento del servizio di gestione e della refezione dell'asilo nido comunale presso l'edificio scolastico di Dolina n. 200, per il periodo 1° settembre 2005-31 dicembre 2009.

I 2 (due) lotti di gara saranno oggetto di aggiudicazione separata. L'importo complessivo a base d'asta è di euro 1.789.672,50. L'aggiudicazione avverrà mediante asta pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Asta pubblica avrà luogo presso la sala del Consiglio comunale il giorno 18 luglio 2005 alle ore 15.00, per l'aggiudicazione del I lotto ed il giorno 19 luglio 2005, alle ore 15.00, per l'aggiudicazione del II lotto. Il termine unico per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 18 luglio 2005. Il Bando è stato inviato alla GUCE in data 20 giugno 2005.

La documentazione relativa ai Bandi di gara, i Capitolati d'appalto ed i contratti possono essere consultati sul sito www.sandorligo-dolina.it sul quale verrà pubblicato anche l'avviso di aggiudicazione ad ogni effetto

di legge. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio scuole (tel. 040/8329245, ore: 12.00-13.30 - fax 040/228874 - e-mail: scuole-solstvo@com-san-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it).

San Dorligo della Valle-Dolina, 20 giugno 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Igor Giacomini

GESTIONE IMMOBILI FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.

TRIESTE

Avviso d'aste pubbliche per la vendita di beni immobili.

La Società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Piazza S. Antonio Nuovo, n. 6 - 34122 Trieste, tel. 040/3480955, fax 040/633939, e-mail: cartolarizzazione@gifvg.it, sito web: www.gifvg.it, (nel proseguo la Società), nell'ambito del programma di dismissione di beni immobili, (già di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ora conferiti alla società di cartolarizzazione «P.R.IM.A. F.V.G. S.r.l.», è stata da quest'ultima incaricata di procedere alla vendita, per il tramite di singole aste pubbliche, per ciascuno dei sottoindicati Lotti, che verranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprese eventuali servitù apparenti e non apparenti:

– *Cod. Lotto:* 3

Terreno edificabile; area di mq. 5.094 inserito in zona «B3 - zone della prima fascia periferica ad alta densità edilizia» a vocazione residenziale. Via Segrè - Trieste.
Prezzo a base d'asta: euro 1.750.000.

– *Cod. Lotto:* 17 a

Appartamento; libero. Piano 1° n. 5 vani. Via Ristori, n. 15 - Cividale del Friuli (Udine) (Vedi nota)
Prezzo a base d'asta: euro 100.000.

– *Cod. Lotto:* 17 b

Appartamento. Piano 1° n. 7 vani. Via Ristori, n. 15 - Cividale del Friuli (Udine) (Vedi nota)
Prezzo a base d'asta: euro 110.000.

– *Cod. Lotto:* 17 c

Appartamento; libero. Piano 2° n. 7 vani. Via Ristori, n. 15 - Cividale del Friuli (Udine) (Vedi nota)
Prezzo a base d'asta: euro 110.000.

– *Cod. Lotto:* 17 d

Appartamento; libero. Piano 2° n. 3,5 vani. Via Ristori, n. 15 - Cividale del Friuli (Udine) (Vedi nota)
Prezzo a base d'asta: euro 100.000.

– *Cod. Lotto:* 19

Albergo. Edificio parte di 2 piani f.t. e parte di 4 piani f.t. a destinazione alberghiera con capacità ricettiva di 15 camere su una sup. di mq. 953. Via G.Verdi, n. 3 - Grado (Gorizia)
Prezzo a base d'asta: euro 1.100.000.

– *Cod. Lotto:* 20

Palazzina su 2 piani f.t. PT con unico vano e 1° P di due unità abitative indipendenti. Corte, box 23 mq. Superficie complessiva mq. 747. Via Caccia, nn. 37-39-41- Udine
Prezzo a base d'asta: euro 450.000.

– *Cod. Lotto: 21*

Fabbricato ad uso pubblico esercizio. Sito al piano terreno completamente a destinazione commerciale con totali 5 vetrine su una superficie di mq. 85. V.le Trieste, n. 5/a - Udine.
Prezzo a base d'asta: euro 210.000.

– *Cod. Lotto: 22*

Appartamento. Sito al primo piano di n. 5 vani con accesso tramite vano scala indipendente con ingresso dal cortiletto comune. V.le Trieste, n. 2 - Udine.
Prezzo a base d'asta: euro 110.000.

– *Cod. Lotto: 24*

Appartamento + box. Libero. Piano 3°, di mq. 100, ingresso, corridoio, soggiorno, cucina, bagno, 2 camere, ripostiglio, 2 balconi, cantina, box auto. V.le Europa Unita, n. 179 - Udine.
Prezzo a base d'asta: euro 120.000.

– *Cod. Lotto: 30*

Relitti stradali non contigui per mq. 1.589 - Gradisca d'Isonzo (Gorizia).
Prezzo a base d'asta: euro 2.700.

– *Cod. Lotto: 34*

Fabbricati con terreno; corpo principale di 3 piani f.t., corpi secondari quali magazzini e autorimessa, su di una sup. di mq. 2.203. Di pertinenza alcuni terreni per circa mq. 40.000 non accorpati all'edificio. Loc. Dandolo-Maniago (Pordenone).
Prezzo a base d'asta: euro 510.000.

– *Cod. Lotto: 54*

Terreni parzialmente edificabili con una superficie di mq. 3.217 - Terzo d'Aquileia (Udine).
Prezzo a base d'asta: euro 99.000.

– *Cod. Lotto: 65 a*

Ufficio. Sito al 2° piano con una superficie di mq. 511. Via Vidali, n. 1 - Trieste.
Prezzo a base d'asta: euro 820.000.

– *Cod. Lotto: 65 b*

Ufficio. Libero; Sito al 3° piano con una superficie di mq. 511. Via Vidali, n. 1 - Trieste.
Prezzo a base d'asta: euro 875.000.

– *Cod. Lotto: 71*

Locale d'affari; libero. Piano terra. mq. 223. Via E. Toti, n. 20 - Monfalcone (Gorizia).
Prezzo a base d'asta: euro 196.800.

– *Cod. Lotto: 80 a*

Porzione di fabbricato (Complesso ospedaliero - Padiglione F); libero. Parte di piano terreno di circa mq. 300. Via Montereale, n. 24 - Pordenone.
Prezzo a base d'asta: euro 260.000.

– *Cod. Lotto: 80 b*

Porzione di fabbricato (Complesso ospedaliero - Padiglione F); parte di piano terreno di mq. 232,5 attualmente locato. Via Montereale, n. 24 - Pordenone.
Prezzo a base d'asta: euro 400.000.

– *Cod. Lotto: 84*

Locale d'affari; libero. Piano terra. mq. 98. entrata + 3 vetrine. Via Madonnina, n. 15/B - Trieste.
Prezzo a base d'asta: euro 110.400.

– *Cod. Lotto: 89*

Villa d'epoca + Ex edificio maternità; libero. Lotto composto da 2 edifici, villa Savorgnan su 4 piani, mq. 831, ed un edificio adiacente di 2 piani f.t. (mq. 552) con annesso terreno di mq. 5.178. Viale V. Giulia, n. 74 - Cormons (Gorizia) (Vedi nota).

Prezzo a base d'asta: euro 1.200.000.

– *Cod. Lotto: 122*

Villa Tamburlini; libero. Casa indipendente su 2 piani f.t. (vani 9,5) di mq. 369 + magazzino mq. 125 e terreno circostante di mq. 1.600. Viale del Mattino, n. 30 - S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

Prezzo a base d'asta: euro 333.900.

Per ogni Lotto è visionabile, sul succitato sito web, il Disciplinare d'asta, contenente le modalità di esperimento dell'Asta, nonché il Fascicolo delle Vendite, contenente tutte le informazioni disponibili. Tali documenti potranno altresì essere consultati/ritirati presso la suindicata sede della Società. La Società è altresì a disposizione per organizzare, previo appuntamento, visite ai Lotti, fino al giorno precedente quello di esperimento dell'Asta.

L'esperimento delle aste si terrà il giorno 21 luglio 2005 a partire dalle ore 9.00 presso la suindicata sede della Società. Chi intendesse partecipare alle aste, per uno o più Lotti, dovrà far pervenire, alla suindicata sede della Società, una offerta per ogni Lotto a cui intendesse partecipare, inderogabilmente entro le ore 17.00 del giorno 20 luglio 2005, a mano o a mezzo raccomandata a.r.

Il deposito cauzionale, per ogni singolo Lotto, è pari al 10% del relativo prezzo a base d'asta.

Nota: I lotti 17 a, 17 b, 17 c, 17 d e 89 sono sottoposti alla normativa di cui agli articoli 59 e seguenti del Codice dei beni culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Silvio Cosulich

IPAB «ENTI MORALI OPERA PIA VIPAU -
OPERA PIA DARDI BALTHASSAT - LEGATO DE
LEPRE - LEGATO PERA» DI CIVIDALE DEL FRIULI

CIVIDALE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di asta pubblica per la vendita di alcuni lotti di terreno e di un fabbricato rurale nei Comuni di Remanzacco e Moimacco.

Il giorno 12 luglio 2005, alle ore 10.00, presso la Residenza Municipale in Cividale del Friuli, Corso P. d'Aquileia, n. 2, nella sala riunioni al piano terra, si procederà mediante asta pubblica ad unico incanto, con il metodo di cui alla lettera c), articolo 73 del R.D. n. 827/1924, all'alienazione di alcuni lotti di terreno e di un fabbricato rurale in Comuni di Remanzacco e Moimacco. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta nel bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente alla gara.

Per informazioni, visione degli atti e richiesta di copia del bando di gara gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell'IPAB, presso lo studio Consilium di E. Gorgone & C. S.a.s. (tel. 0432/730306).

Cividale del Friuli, 20 giugno 2005

IL PRESIDENTE:
Maria Grazia Hosmer Zambelli

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PALMANOVA

(Udine)

Deliberazione del Comitato istituzionale 26 aprile 2005, n. 2 - Nomina dei componenti del Comitato tecnico e relativa costituzione a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 16/2002.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che con la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 concernente «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» è stata istituita l'Autorità di bacino regionale;
- che a norma dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale n. 16/2002, nel seguito denominata «legge istitutiva», l'Autorità di bacino regionale opera secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione;
- che a norma dell'articolo 6 della legge istitutiva, sono organi dell'Autorità di bacino regionale, il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico ed il Segretario generale;
- che con decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres. di data 8 ottobre 2002 è stato costituito, presso l'Autorità di bacino regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge istitutiva, il Comitato istituzionale;
- che con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. di data 13 aprile 2004 è stata conferita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge istitutiva, delega permanente all'Assessore regionale all'ambiente a presiedere il Comitato istituzionale;
- che a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 16/2002 il Comitato istituzionale nomina i componenti del Comitato tecnico sulla base delle designazioni pervenute dagli organi competenti così come disposto dall'articolo 8, comma 2, della surrichiamata legge;
- che a norma del medesimo articolo, comma 6, il Comitato tecnico è rinnovato ogni cinque anni;

CONSIDERATO:

- che a norma dell'articolo 8, commi 1 e 7, della legge regionale n. 16/2002 il Comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale e ne costituisce il supporto tecnico ed amministrativo;
- che a norma dell'articolo 8, comma 1, della surrichiamata legge regionale, il Comitato tecnico è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino medesima;
- che nella seduta del Comitato istituzionale del 17 giugno 2004 il Comitato istituzionale ha individuato gli esperti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 16/2002 nelle persone del Professore Virgilio Fiorotto, ordinario di Costruzioni idrauliche presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, del Professore Marco Petti, ordinario di Idraulica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine e del Professore Cesare Roda, ordinario di Geologia applicata presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine;
- che con nota di protocollo n. 4/SP/SG di data 10 gennaio 2005 l'Autorità di bacino ha richiesto la designazione dei nominativi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) della legge regionale n. 16/2002;

– che in data 12 aprile 2005 risultano pervenuti tutti i nominativi sopra richiesti e come di seguito riportati:

<i>Ente designante</i>	<i>Componente designato</i>	<i>Specializzazione</i>
Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Area ambiente	Massimo Ramani Candusio	Ingegnere
Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Area pianificazione territoriale - Area infrastrutture	Silvio Pitacco Manuela Padovan	dott. in Scienze Forestali Ingegnere
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Area agricoltura - Area forestale - Area parchi	Roberto Cuzzi Livio Silverio Daniele De Luca	Agronomo dott. in Scienze Forestali dott. in Scienze Forestali
Direzione regionale della protezione civile	Claudio Garlatti	Ingegnere
Provincia di Gorizia	Pierpaolo Tonzig	Geologo
Provincia di Trieste	Paolo Plossi	Chimico
Provincia di Udine	Gabriele Peressi	Geologo
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	Rosina De Piccoli	Architetto
Ministero delle politiche agricole e forestali	Alberto Colleselli	dott. in Scienze Forestali
Unione consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia	Massimo Canali	Ingegnere
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	Giorgio Mattassi	Biologo
Ente tutela pesca	Emilio Tibaldi	Docente di Acquacoltura

– in osservanza dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 16/2002 le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale hanno designato i dipendenti sostituti dei dipendenti effettivi come di seguito riportati:

<i>Ente designante</i>	<i>Componente sostituto</i>	<i>Componente effettivo</i>
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	Lucio D'Atri, Geologo Sebastiano Sanna, Geologo Lucio Taverna, dott. in Scienze Naturali	Roberto Cuzzi Livio Silverio Daniele De Luca
Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto	Rossana Precali, Architetto Nicola Tripani, Ingegnere	Silvio Pitacco Manuela Padovan
Direzione regionale della protezione civile	Raffaella Tuzzi, Ingegnere	Claudio Garlatti
Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici	Mauro Giurgevich, Geometra	Massimo Ramani Candusio

RITENUTO di procedere alla nomina del Comitato tecnico;

DELIBERA

Articolo 1

(Nomina e durata)

È costituito per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data della presente delibera il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino regionale nella seguente composizione:

– *Presidente*

Giorgio Verri - Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale, Ingegnere;

– *Componenti:*

Massimo Ramani Candusio - Ingegnere;

Silvio Pitacco - dott. in Scienze forestali;

Manuela Padovan - Ingegnere;

Roberto Cuzzi - Agronomo;

Livio Silverio - dott. in Scienze forestali;

Daniele De Luca - dott. in Scienze forestali;

Claudio Garlatti - Ingegnere;

Pierpaolo Tonzig - Geologo;

Paolo Plossi - Chimico;

Gabriele Peressi - Geologo;

Rosina De Piccoli - Architetto;

Alberto Colleselli - dott. in Scienze forestali;

Virgilio Fiorotto - Docente di Costruzioni idrauliche;

Marco Petti - Docente di idraulica;

Cesare Roda - Docente di Geologia applicata;

Massimo Canali - Ingegnere;

Giorgio Mattassi - Biologo;

Emilio Tibaldi - Docente di acquacoltura.

Articolo 2

(Componenti sostituti)

Sono nominati, in caso di assenza o impedimento dei dipendenti designati dalle Direzioni centrali dell'Amministrazione Regionale, i seguenti componenti:

– Lucio D'Atri, geologo - sostituto del dott. Roberto Cuzzi;

– Sebastiano Sanna, geologo - sostituto del dott. Livio Silverio;

– Lucio Taverna, dott. in Scienze Naturali - sostituto del dott. Daniele De Luca;

- Rossana Precali, architetto - sostituto del dott. Silvio Pitacco;
- Nicola Tripani, ingegnere - sostituto dell'ing. Manuela Padovan;
- Raffaella Tuzzi, ingegnere - sostituto dell'ing. Claudio Garlatti;
- Mauro Giurgevich, geometra - sostituto dell'ing. Massimo Ramani Candusio.

Articolo 3

(Segreteria del Comitato tecnico)

Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono esercitate dal personale della Segreteria tecnico operativa, su designazione del Segretario generale, così come previsto dall'articolo 4 dello Statuto dell'Autorità di bacino regionale.

Articolo 4

(Pubblicazione)

La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

Bilancio d'esercizio 2004 e preventivo 2005.

STATO PATRIMONIALE		ESERCIZIO CORRENTE 2004	PREVISIONE ESERCIZIO 2005
ATTIVO			
A)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	Immobilizzazioni immateriali nette	243.257	389.716
II.	Immobilizzazioni materiali nette		
	1 Terreni	46.961	46.961
	2 Fabbricati	80.997.574	79.059.044
	3 Impianti e macchinari	3.806.186	2.659.800
	4 Attrezzature sanitarie	4.843.071	3.009.956
	5 Mobili e arredi	865.879	905.411
	6 Automezzi	290.529	10.514
	7 Altri beni	3.278.408	3.497.972
	8 Immobilizzazioni in corso e acconti	4.499.468	9.249.562
III.	Immobilizzazioni finanziarie	962.544	450.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	99.833.877	99.278.936
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	Rimanenze	3.646.945	3.123.364
II.	Crediti	51.202.921	44.198.628
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	250	0
III.	Disponibilità liquide	16.592.451	20.777.553
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	71.442.567	68.099.545
C)	RATEI E RISCONTI	200.394	116.000
	TOTALE ATTIVO	171.476.838	167.494.481
PASSIVO			
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	Fondo di dotazione	77.786.060	68.236.900
II.	Contributi c/capitale da Regione indistinti	30.219.970	36.534.181
III.	Contributi c/capitale da Regione vincolati	1.379.937	1.471.436
IV.	Altri contributi in c/capitale	516.844	418.577
V.	Contributi per ripiani perdite		
VI.	Riserve di rivalutazione		
VII.	Altre riserve	150.855	121.036
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	(6.995.259)	(10.209.902)
IX.	Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.226.049)	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.832.358	96.572.228
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	17.823.669	18.753.961
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	508.741	571.585
D)	DEBITI	50.467.873	50.246.707
E)	RATEI E RISCONTI	844.197	1.350.000
	TOTALE PASSIVO E NETTO	171.476.838	167.494.481

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO CORRENTE 2004	PREVISIONE ESERCIZIO 2005
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	350.311.590	371.855.139
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	14.467.855	14.719.139
3 Ricavi per altre prestazioni	9.089.079	8.598.583
4 Costi capitalizzati	6.513.758	6.957.550
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	380.382.282	402.130.411
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	(19.839.283)	(20.231.186)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	(114.022.448)	(125.007.920)
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(32.728.514)	(37.181.871)
c) Farmaceutica	(54.973.822)	(58.506.355)
d) Medicina di base	(25.262.403)	(25.462.597)
e) Altre convenzioni	(20.073.494)	(19.156.386)
f) servizi appaltati	(9.991.216)	(9.972.668)
g) manutenzioni	(2.309.042)	(2.375.840)
h) Utenze	(2.620.269)	(2.796.091)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(5.515.238)	(4.361.794)
3 Godimento di beni di terzi	(1.056.507)	(1.171.381)
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	(53.499.313)	(58.052.089)
b) Personale professionale	(195.496)	(225.092)
c) Personale tecnico	(11.481.081)	(11.791.170)
d) Personale amministrativo	(5.120.794)	(5.237.343)
e) Altri costi del personale	(1.535.837)	(1.879.021)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(7.765.169)	(8.366.012)
6 Ammortamenti e svalutazioni	(6.835.112)	(7.248.539)
7 Variazione delle rimanenze	523.581	
8 Accantonamenti per rischi	(2.304.971)	(2.617.228)
9 Altri accantonamenti	(5.203.098)	(75.000)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(381.809.526)	(401.715.583)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	(1.427.244)	414.828
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(24.309)	(89.811)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	516.022	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-935.531	325.017
Imposte sul reddito dell'esercizio	(290.518)	(325.017)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.226.049	0

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ:
dott.ssa Paola Segato

COMUNE DI AMPEZZO
Servizio Tecnico
(Udine)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale relativa all'approvazione del progetto definitivo per l'adeguamento del piano viabile della S.S. n. 52 «Carnica».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 31 maggio 2005, immediatamente esecutiva, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Secondo le prescrizioni degli articoli 32 bis e 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la variante adottata in tutti i suoi elementi sarà depositata presso la Segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante le ore d'ufficio, per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune, osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Ampezzo, lì 20 giugno 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i.e. Moreno De Candido

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata in «Zona Omogenea C1 - Via Laucit».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 31 maggio 2005, esecutiva, è stato adottato il Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata in «Zona Omogenea C1 - Via Laucit».

Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante le ore d'ufficio, per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Ampezzo lì, 20 giugno 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i.e. Moreno De Candido

COMUNE DI CHIUSAFORTE
Ufficio per le espropriazioni
(Udine)

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 28. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Biasutto Carlo nato a Pontebba il 14 febbraio 1949, c.f. BSTCRL49B14G831F - proprietà 27/144; Biasutto Caterina nata a Chiusaforte l'11 ottobre 1917, c.f. BSTCRN17R51C656I - proprietà 18/144; Biasutto Claudia nata a Chiusaforte il 10 giugno 1941, c.f. BSTCLD41H50C656H - proprietà 27/144; Biasutto Luciano nato a Gemona del Friuli il 9 febbraio 1954, c.f. BSTLCN54B09D962E - proprietà 12/144; Biasutto Maria proprietà 18/144; Biasutto Sara nata a Chiusaforte il 25 ottobre 1919, c.f. BSTSRA19R65C656B - proprietà 18/144; Biasutto Wanda proprietà 18/144; Della Mea Giorgina, proprietà 6/144.

Identificazione catastale:

N° Piano 22

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	391	0	0	45	45
62	627	0	00	08	8
62	628	0	01	16	116
62	629	0	00	16	16

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 29. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Battistutti Rino nato a Chiusaforte il 26 novembre 1941, c.f. BTTRNI41S26C656Y - proprietà 3/8; Danelutto Luisanna nata a Udine il 4 marzo 1936, c.f. DNLLNN36C44L483E - proprietà 1/8; Danelutto Maria fu Luigi, proprietà 2/8; Danelutto Mario nato a Chiusaforte il 7 aprile 1938, c.f. DNLMRA38D07C656Q - proprietà 1/8; Danelutto Renata nata a Chiusaforte il 13 maggio 1948, c.f. DNLRNT48E53C656Z - proprietà 1/8; Fuccaro Maria nata a Raccolana l'8 dicembre 1912, c.f. FCCMRA12T48H149H - usufrutto 1/12.

Identificazione catastale:

N° Piano 23

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	392	0	0	43	43

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 30. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Fuccaro Enzo nato a Udine il 10 luglio 1949 - comproprietario; Fuccaro Fernando nato a Padova il 9 marzo 1941 - comproprietario.

Identificazione catastale:

N° Piano 24

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	582	0	0	62	62
62	583	0	05	68	568

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 31. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Fuccaro Adelina nata a Gemona del Friuli il 16 marzo 1951, c.f. FCCDLN51C56D962K - proprietà 1/6; Fuccaro Dante nato a Raccolana il 12 novembre 1927, c.f. FCCDNT27S12H149U - proprietà 3/9; Fuccaro Giovanni nato a Chiusaforte il 15 novembre 1949, c.f. FCCGNN49S15C656K - proprietà 1/6; Fuccaro Nelia nata a Chiusaforte il 23 maggio 1933, c.f. FCCNLE33E63C656G - proprietà 3/9.

Identificazione catastale:

N° Piano 25

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	380	0	1	40	140
62	292	0	00	23	23

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 32. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Della Mea Giuseppe nato a Chiusaforte il 29 gennaio 1948, c.f. DLLGPP48A29C656U - proprietà 3/4; Fuccaro Solange il 22 febbraio 1941 - proprietà 1/4.

Identificazione catastale:

N° Piano 26

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	351	0	1	10	110

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 33. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Della Mea Carlo fu Giovanni - comproprietario; Della Mea Vittorio fu Ambrogio - comproprietario.

Identificazione catastale:

N° Piano 27

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	301	0.	0	68	68

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 34. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in fra-

zione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Gallo Gabriella nata a Pordenone il 28 gennaio 1941, c.f. GLLGRL41A68G888N - proprietà 1/9; Rizzi Carlo nato a Chiusaforte il 4 dicembre 1922, c.f. RZZCRL22T04C656O, proprietà 3/9; Rizzi Federica nata a Udine il 20 aprile 1974, c.f. RZZFRC74D60L483L - proprietà 1/9; Rizzi Maria nata a Chiusaforte il 29 luglio 1931, c.f. RZZMRA31L69C656W - proprietà 3/9; Rizzi Redi nato a Udine il 22 novembre 1972, c.f. RZZRDE72S22L483B - proprietà 1/9.

Identificazione catastale:

N° Piano 28

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	630	0	0	1	1
62	631	0	01	19	119

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 35. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Della Mea Carolina fu Giacomo mar. Boem - comproprietario; Della Mea Clelia fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Emma fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Ferdinando fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Gino fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Giovanni fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Giuseppina fu Giacomo mar. Annoni - comproprietario; Della Mea Marco fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Maria fu Giacomo mar. Piussi - comproprietario; Della Mea Mario fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Noemi fu Giacomo mar. Pozzecco - comproprietario; Della Mea Onorina fu Giacomo mar. Callegari - comproprietario; Della Mea Rosa fu Giacomo - comproprietario; Della Mea Virginia fu Giacomo vedova Fuccaro - comproprietario; Della Mea Vittorio fu Giacomo - comproprietario.

Identificazione catastale:

N° Piano 29

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	634	0	0	2	2
62	635	0	00	03	3
62	298	0	01	04	104

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

Decreto del Responsabile dell'Ufficio 1 giugno 2005, n. 36. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana - Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6, a favore del Comune di Chiusaforte - C.F. 84002930307/P.I. 00549320307, gli immobili necessari per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione Raccolana di seguito catastalmente identificati, per i quali, nell'allegato A) al presente atto, vengono individuati i confini e viene altresì effettuata la determinazione urgente dell'indennità da corrispondere, in favore degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001:

Ditta catastale: Battistutti Leonilde fu Massimo - abitazione; Pesamosca Caterina fu Carlo - comproprietaria per 4/8; Pesamosca Eleonora nata a Udine l'8 ottobre 1902, c.f. PSMLNR02R48L483A - comproprietario per 4/8; Pesamosca Massimo nato a Pradleves il 5 febbraio 1943, c.f. PSMMSM43B05G970F - proprietà 2/8; Pesamosca Tarcisio nato a Chiusaforte il 10 aprile 1940, c.f. PSMTCS40D10C656G - proprietà 250/1000.

Identificazione catastale:

N° Piano 30

Foglio	Mappale	Ha.	a.	Ca.	Sup. da espr. mq.
62	299	0	1	21	121
62	476	0	00	47	47

(omissis)

Ai sensi della legge 241/1990, articoli 7 e 8, si indicano di seguito le seguenti informazioni utili, relative alla pratica:

Luogo di deposito degli atti: Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, n. 1 - Chiusaforte (Udine) - n. telefonico 0433/52030 - n. telefax 0433/52243.

Ufficio Responsabile: Ufficio espropriazioni.

Responsabile del servizio: p.i.e. Adriano Ambrosino.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: geom. Daniele Clauderotti.

(omissis)

Chiusaforte, 1 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
p.i.e. Adriano Ambrosino

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Settore tecnico comunale - U.O. Urbanistica - Edilizia privata
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano particolareggiato «Zona di ristrutturazione dei borghi» di Gagliano.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

AVVISA

che gli atti del progetto della variante n. 2 al Piano particolareggiato «Zona di ristrutturazione dei borghi» di Gagliano, adottato con deliberazione consiliare n. 19 di data 5 aprile 2005, saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi (esclusi festivi) dal giorno 29 giugno 2005, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari ed i possessori di immobili vincolati dalla variante in argomento possono presentare opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale e gli eventuali grafici allegati dovranno essere prodotti in originale e quattro copie.

Dalla Residenza Municipale, 7 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA:
geom. Paolo Cudrig

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona omogenea D2».

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

AVVISA

che gli atti del progetto del P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona omogenea D2», adottato con deliberazione consiliare n. 20 di data 5 aprile 2005, saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi (esclusi festivi) dal giorno 29 giugno 2005, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari ed i possessori di immobili vincolati dal piano in argomento possono presentare opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale e gli eventuali grafici allegati dovranno essere prodotti in originale e quattro copie.

Dalla Residenza Municipale, 7 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA:
geom. Paolo Cudrig

COMUNE DI LATISANA
Settore urbanistico
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato comparto «G3».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991

AVVISA

- Che con deliberazione consiliare n. 36 del 24 maggio 2005 è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica, avente contenuto di piano di recupero, denominato comparto «G3»;
- Che i relativi elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi;
- Che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati da detto P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Latisana, 16 giugno 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO:
p.i. Graziano Travaini

COMUNE DI MAJANO
Ufficio tecnico ricostruzione
(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 55 al Piano particolareggiato di Majano ovest.

RISCONTRATO CHE:

- con la delibera di Consiglio comunale del 31 gennaio 2005, n. 8 veniva adottata la variante n. 55 al Piano particolareggiato di Majano ovest;
- con apposito avviso si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in argomento a disposizione delle parti interessate;

ACCERTATO CHE con la delibera del Consiglio comunale del 26 maggio 2005, n. 22, si prendeva atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 55 al Piano particolareggiato di Majano ovest;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 55 al Piano particolareggiato di Majano ovest è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 16 giugno 2005

IL SINDACO:
Claudio Zonta

COMUNE DI MANIAGO
Area assetto del territorio
(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 dell'8 giugno 2005, immediatamente esecutiva, il Comune di Maniago ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante n. 18 al piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15 giugno 2005 al 19 luglio 2005, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Maniago, 15 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Roberto Bevilacqua

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica - area di Via Castello.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 dell'8 giugno 2005, immediatamente esecutiva, è stato adottato il progetto di Piano particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - area di Via Castello.

Successivamente alla presente pubblicazione, il piano particolareggiato comunale di iniziativa privata sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15 giugno 2005 al 19 luglio 2005, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Maniago 15 giugno 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Roberto Bevilacqua

COMUNE DI PRAVISDOMINI

Servizio tecnico

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

a' sensi dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991,

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28 aprile 2005 è stata adottata la «variante n. 14» al Piano regolatore generale vigente in Comune di Pravisdomini.

Detta variante viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti il P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona ospedaliera».

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.ro 33 del 13 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Zona ospedaliera», e che gli atti costituenti lo stesso sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. di cui sopra.

S. Daniele del Friuli, lì 13 giugno 2005

IL SINDACO:
prof. Gino Marco Pascolini

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 52 al P.R.G.C.

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.ro 39 del 13 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 52 al P.R.G.C., concernente approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 66 del Corno (tratto tra Km. 8+750 e 10+100, e che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

S. Daniele del Friuli, lì 13 giugno 2005

IL SINDACO:
prof. Gino Marco Pascolini

COMUNE DI TAVAGNACCO
Ufficio tecnico urbanistica - Edilizia privata
Sportello unico per le imprese
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 38 al P.R.G.C.

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 16 del 30 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 38 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al P.R.G.C., sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991;
- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 10 giugno 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
dott. arch. Claudio Barbini

COMUNE DI TRIESTE
Area sviluppo economico

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva turistica denominata «Hotel Miramare».

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 61 di data 7 giugno 2005 è stato attribuito alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Miramare» ubicata in Trieste, Viale Miramare, n. 325/1 ai fini della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, il livello di classificazione a «quattro stelle» (****).

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007.

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

COMUNE DI VERZEGNIS
Area tecnica
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 9 giugno 2005, il Comune di Verzegnis ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il suddetto periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Verzegnis, lì 9 giugno 2005

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL PROCEDIMENTO:
p.i. Andrea Paschini

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda del Comune di Pasiano di Pordenone per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

Il Comune di Pasiano di Pordenone con sede in Pasiano di Pordenone, Via Molini, n. 18, ha presentato in data 31 maggio 1996 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per continuare a derivare mod. 0,058 di acqua da falda sotterranea in Comune di Pasiano di Pordenone, mediante un'opera di presa ubicata al fg. 35, map. 203, ad uso igienico ed assimilati per irrigazione di attrezzature sportive e verde pubblico.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan, n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 29 giugno 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopracitata, entro e non oltre 30 giorni dal 29 giugno 2005.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 15 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 16/2002, articolo 21 e successive modifiche - Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Inox Market Service S.r.l.

La Ditta Inox Market Service S.r.l. con sede legale a Schio (Vicenza), Via Lago Molveno, n. 3, con domanda di data 18 maggio 2001, ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,005 di acqua ad uso igienico ed assimilati mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, fg. 3, mappale 852 (IPD/1751).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan, n. 18, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 giugno 2005 e pertanto fino al 13 luglio 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione durante le ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7/2000, si informa che responsabile del procedimento è il Direttore provinciale dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile degli adempimenti istruttori è il p.i. Alfeo Lucon.

Pordenone, lì 13 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 16/2002, articolo 21 e successive modifiche - Domanda

di concessione di derivazione d'acqua del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso.

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso con sede legale a San Vito al Tagliamento, Via Forgaria, n. 11, con domanda di data 26 ottobre 2001, ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,0133 di acqua ad uso potabile ed igienico mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, fg. 14, mappale 664; (IPD/1757).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan, n. 18, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 giugno 2005 e pertanto fino al 13 luglio 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione durante le ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7/2000, si informa che responsabile del procedimento è il Direttore provinciale dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile degli adempimenti istruttori è il p.i. Alfeo Lucon.

Pordenone, lì 13 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. 564/IPD varie del 30 maggio 2005, repertorio n. 199, è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua dal 10 agosto 1999 fino al 31 dicembre 2013, come stabilito dall'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2002, alle seguenti Ditte:

N. ord.	N. dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	n° foglio	n° mappale catastale	uso	canone annuo €
1	1003	Amedeo della Valentina spa	Sacile, via Trento n. 132	Sacile	12	204	igienico ed assimilati	96,68
2	1119	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	San Vito al Tagliamento	12	332	igienico ed assimilati	96,68
3	1120	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	Pordenone	20	693	igienico ed assimilati	96,68
4	1121	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	Casarsa della Delizia	6	749	igienico ed assimilati	96,68
5	1122	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	Pordenone	20	221	igienico ed assimilati	96,68
6	1123	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	Pordenone	20	1739	igienico ed assimilati	96,68
7	1124	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	Pordenone	22	568	igienico ed assimilati	96,68
8	1125	Banca Popolare Friuladria srl	Pordenone, piazza XX Settembre n. 2	Pasiano di Pordenone	19	96	igienico ed assimilati	96,68
9	1131	Cooperative Operaie di Trieste, Istri, Trieste, Galleria Protti n. 3		Porcia	13	107	igienico ed assimilati	96,68
10	1158	Costruzion Len snc	Morsano al Tagliamento, via Venezia n. 13	Morsano al Tagliamento	14	652	igienico ed assimilati	96,68
11	1161	Blu - Bleu srl	San Vito al Tagliamento, via Armenia n. 6	San Vito al Tagliamento	14	661	igienico ed assimilati	96,68
12	1273	OMA COMLEMENTS di Violin Franca & C. snc	Sesto al Reghena, via G. Marconi n. 39/A	Sesto al Reghena	10	801	igienico ed assimilati	96,68
13	1326	MIDJ srl	Cordovado, via Madonna di Campagna n. 2/A	Cordovado	1	23	igienico ed assimilati	96,68

14	1332	Tomasella Industria Mobili di Tomasella Luigi & c. sas	Brugnera, via Ungaresca, 16	Brugnera	20	4	igienico ed assimilati	96,68
15	1333	Gory Cucine srl	Fontanafredda, via delle Industrie n. 20	Fontanafredda	18	313	igienico ed assimilati	384,56
16	1337	Az. Agr. "Padovan Gino, Luigi e Giovanni ss	Pasiano da Pordenone, via Parussa n. 22/A	Pasiano di Pordenone	7	14	igienico ed assimilati	96,68
17	1354	Az. Agr. Nizzetto Maurizio	Spilimbergo, via Basaldella n. 1	Spilimbergo	37	333	igienico ed assimilati	96,98
18	1800	Iserni Francescut Luca	Casarsa della Delizia, via P. Zorutti n. 5/A	Casarsa della Delizia	14	8	irriguo	16,68
19	1879	Simonella Rita	Zoppola, via Casello n. 7	Zoppola	3	23-72		17,37
20	1994	Gregoris Mario	San Vito al Tagliamento, via Rigolo n. 26	San Vito al Tagliamento	3	90		10,43
21	2024	Pasut Nives	Casarsa della Delizia, via Prodolone n. 7/A	San Vito al Tagliamento	32	144	irriguo	10,43
22	2033	Raffin Paolo	Arzene, via Sorgive n. 6	Casarsa della Delizia	32	142		8,02
				Casarsa della Delizia	18	144	irriguo	8,02
				Casarsa della Delizia	10	128		
				Casarsa della Delizia	10	106		
				Arzene	28	169	irriguo	17,37
				Zoppola	20	115		
				Arzene	26	56		
				Casarsa della Delizia	1	30		
				Casarsa della Delizia	1	43		
				Arzene	28	220		
				Arzene	26	89		
				Arzene	26	405	irriguo	18,06
				Zoppola	21	10		
23	2044	Vadori Aldo	Morsano al Tagliamento, via Mondonovo n. 14	Morsano al Tagliamento	20	32	irriguo	17,25
				Morsano al Tagliamento	29	293		
				Morsano al Tagliamento	4	191		
				Morsano al Tagliamento	5	128		
				Morsano al Tagliamento	21	260		
24	2045	Milani Lodovica	Zoppola, via Lavatoi n. 13	Zoppola	28	14-13	irriguo	10,03
				Zoppola	33	61		
25	2057	Colussi Etia Pietro	Casarsa della Delizia, via Trieste n. 35	Zoppola	28	9	irriguo	16,04
				Zoppola	34	410		
				Zoppola	28	133		

26	2073	Odorico Giovanni	Sesto al Reghena, via Marconi n. 36	Casarsa della Delizia	2	58-59		
				Casarsa della Delizia	6	125		
				San Vito al Tagliamento	14	445	irriguo	24,07
				San Vito al Tagliamento	4	260-439		
				San Vito al Tagliamento	22	521		
27	2080	Cossarini Primo	San Vito al Tagliamento, via S. Giovanni n. 12/B	San Vito al Tagliamento	9	216	irriguo	16,04
				San Vito al Tagliamento	16-17	73-18		
				San Vito al Tagliamento	9	19-551		
				San Vito al Tagliamento	18	62		
				San Vito al Tagliamento	17	183		
				San Vito al Tagliamento	17	41		
				San Vito al Tagliamento	17	66		
				Casarsa della Delizia	18	158		
				Casarsa della Delizia	18	180		
				Casarsa della Delizia	19	25-18		
28	2081	Colussi Armando	Casarsa della Delizia, viale A. Moro n. 4/1	San Vito al Tagliamento	1	112	irriguo	17,37
				Casarsa della Delizia	4	87		
				Casarsa della Delizia	12	206		
29	2100	Bagnariol Renza	Zoppola, via Muris 11/A	Zoppola	11	98	irriguo	17,37
				Zoppola	7	260		
				Zoppola	17	301		
30	2102	Pinzin Pier Francesco	Casarsa della Delizia, via Monte Grappa n 7/2	San Vito al Tagliamento	1	163	irriguo	17,37
				Casarsa della Delizia	14	234-74		
				Casarsa della Delizia	14	141		
31	2103	Morasutti Annamaria	Roveredo in Piano, via Pietro Redivo n. 3	San Vito al Tagliamento	2	90	irriguo	16,04
32	2105	Ceolin Ida	Casarsa della Delizia, via S. Michele del Carso n. 18	Casarsa della Delizia	12	117	irriguo	16,04
33	2114	Bucciol Nellina	Zoppola, via G. Pascoli n. 12	San Vito al Tagliamento	13	26	irriguo	16,04
34	2118	Ius Marsiglio	Zoppola, via Fornace n. 8	Casarsa della Delizia	11	1049	irriguo	16,04
				Casarsa della Delizia	19	33		
				Casarsa della Delizia	17	114		
				Zoppola	12	15-14-29	irriguo	16,04
				Zoppola	3	146	irriguo	17,37
				Zoppola	44	150		
				Zoppola	3	146		
				Zoppola	38	364		
				Zoppola	2	143		
				Zoppola	41	164		
				Zoppola	3	19		
35	2120	Moretto Sandra	Casarsa della Delizia, via A. Mantegna n. 16/C	Casarsa della Delizia	11	260-834	irriguo	17,37
				San Vito al Tagliamento	8	60		
				San Vito al Tagliamento	1	174		
				San Vito al Tagliamento	1	172		
36	2126	Tesolat Sergio	San Vito al Tagliamento, via Porchiarina n. 3	San Vito al Tagliamento	17	202	irriguo	16,04
				San Vito al Tagliamento	17	108		
				San Vito al Tagliamento	17	113		
37	2130	Quarin Angelo	Casarsa della Delizia, via Comun. di Sopra n. 2	San Vito al Tagliamento	1	182	irriguo	16,04

38	2134	Toneguzzo Luciana	Morsano al Tagliamento, via Gravuzze n. 8/A	14	1006	irriguo	17,37
39	2139	Schenato Gabrielle	Sesto al Reghena, via Piave n. 35	19	59	irriguo	16,45
40	2162	Tracaneli Edoardo	Casarsa della Delizia, via S. Biasutti n. 66	23	53-54	irriguo	17,37
40	2162	Sartori Gianmari	S.Vito al Tagl.to, piazzale Santuario n.21/2	23	53-54	irriguo	17,37
40	2162	Sartori Felicia Antonia	S.Vito al Tagl.to, piazzale Santuario n.21/2	23	53-54	irriguo	17,37
41	2163	Driussi Maria Antonietta	Morsano al Tagl.to, via Borgo di Sopra n. 1/A	6	248-247	irriguo	17,37
41	2163	Del Zuanne Paolino	Morsano al Tagliamento, via Interna n. 8	6	248-247	irriguo	17,37
42	2765	Gava Franco	Fiume Veneto, via Fratte n. 25	35	150	irriguo	6,66

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale a ditte varie.

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto alla derivazione d'acqua per uso irriguo ed assimilati:

N.dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	Foglio	Mappale	Portata in mod. (1 modulo \approx 100 l/sec)
1759	Imm. A.M. di Del Pozzo A. & C. sas	San Vito al Tagliamento, via Amalteo	San Vito al Tagliamento	20	173	0,0200
2431	Pujatti Celso	Prata di Pordenone, via Sagree n. 25	Prata di Pordenone	8	42	0,0180
2544	Eni S.p.A.	Padova, corso Stati Uniti n. 29	Pordenone	20	314	0,0250
2545	Eni S.p.A.	Padova, corso Stati Uniti n. 29	Pordenone	11	555	0,0300
2546	Eni S.p.A.	Padova, corso Stati Uniti n. 29	Cordenons	33	485	0,0200
2547	Eni S.p.A.	Padova, corso Stati Uniti n. 29	San Vito al Tagliamento	20	195	0,0200
2666	Naibo Silvano	Fontanafredda, Strada dei Vido, 13	Polcenigo	29	85	0,0100
2763	Commercio Petroli Spa	Pordenone, v. XXX Aprile, 9	Zoppola	31	50	0,0200
2487	Pasut Lino	Prata di Pordenone, via Sagree, 14	Prata di Pordenone	8	238	0,0002
1762	Az. Agr. Bianchi Giovanni	S.Vito al Tagliamento, p.zza Colloredo	San Vito al Tagliamento	9		0,0100

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto alla derivazione di acqua per uso irriguo:

N.dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	Foglio	Mappale	Portata in mod.
2737	Bellotto Gianna	San Vito al Tagliamento, via Giardino civ. n. 13	San Vito al Tagliamento	23	43	0,6500
			San Vito al Tagliamento	24	36-37-38-39-63	0,6500
			San Vito al Tagliamento	37	10	0,6500
			San Vito al Tagliamento	25	4-115-116-160	0,6500
			San Vito al Tagliamento	25	1-122-123-124	0,6500
			San Vito al Tagliamento	51	05/08/1978	0,6500
			San Vito al Tagliamento	37	10	0,6500
			San Vito al Tagliamento	25	4-115-116-160	0,6500
1739	Az. Agr. Silvana S.a.s.	Sacile - Via Ponte Lacchin, 12	Sacile	21	303	0,0100
1762	Az. Agr. Bianchi Giovanni	S. Vito al Tagliamento, p.zza Colloredo	San Vito al Tagliamento	9	807	0,3000
			San Vito al Tagliamento	9	812	0,3000

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sono state presentate le sottoelencate domande di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto di derivare acqua per uso industriale

n.dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	Foglio	Mappale	Portata
1343	Gruppo Cordenons Spa	Cordenons, via Pasch, 95	Cordenons n. 4 pozzi	42	13	0,0570
2781	Santarossa Spa	Prata di Pordenone, via della chiesa, 1	Prata di Pordenone	16	47	0,0100
2782	Mollificio Bortolussi Srl	Fiume Veneto, via Trieste n.93	Fiume Veneto	1	456	0,0500

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 29.06.2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate presso la Direzione sopra indicata entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto fino al 28.06.2005. Pordenone, 13 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale a ditte varie.

Nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Ucellis, n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dall'11 luglio 2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopracitata, entro e non oltre il 2 agosto 2005.

Udine, 14 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata (moduli)	Utilizzo
3343	ACSA S.R.L.	02244510307	Mereto di Tomba	11	21	0,0104	igienico - sanitario, antincendio
3472	Eurolat spa	05519201007	Torviscosa	13	22	totale 0,266	industriale
3472	Eurolat spa	05519201007	Torviscosa	13	22	totale 0,266	industriale
3472	Eurolat spa	05519201007	Torviscosa	13	22	totale 0,266	industriale
3472	Eurolat spa	05519201007	Torviscosa	13	60	totale 0,266	industriale
3525	Aussapol spa	01616420301	San Giorgio di Nogaro	4	99	0,25	industriale
3694	Leader Pumps Group spa	00119250504	Trasaghis	47	194	0,03	antincendio
3818	Immobiliare Portogruarese di Altan Walter	00385890272	Latisana	50	17,18	0,02	irriguo
3822	Energie srl	02314590304	Sedegliano	41	261	0,19	igienico e assimilato, antincendio, industriale
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "A"	28	4	0,033	irriguo
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "B"	28	4	0,033	irriguo
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "C"	28	4	0,042	ittigenico
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "D"	28	15	0,017	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata (moduli)	Utilizzo
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "E"	28	2	0,05	irriguico
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "F"	28	18	0,025	irriguico
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "G"	28	31	0,025	irriguico
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "I"	27	90	0,0165	potabile
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "A"	27	247	0,0165	potabile
3849	I.R.C.A. spa - Tenuta Agricola Villa Bruna	01168660262	Carlino, pozzo "B"	27	223	0,0165	irriguico
3870	Azienda Agricola Brunner sas	01671080305	Chiopris - Viscone	5/6	108	0,025	igienico - sanitario, irriguico
3878	Depura spa	00435690300	San Giovanni al Natisone	8	211	0,0018	industriale
3887	Autofficina e Carrozeria Cornelli Claudio, Paolo & C. snc	00220310304	Cervignano del Friuli	3	585/26	0,035	igienico - sanitario e assimilati
3892	Fabbrica Sedie B. & P. srl	00160670303	Buttrio	15	141	0,13	igienico - sanitario e assimilati (irrigazione giardino)
3910	Adria Est spa	01774530305	San Giorgio di Nogaro	18	173	0,04	igienico - sanitario, antincendio

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata (moduli)	Utilizzo
3919	Compensati Curvi Trivignano srl	01795750304	Trivignano Udinese, pz.1	6	147	0,05	industriale
3919	Compensati Curvi Trivignano srl	01795750304	Trivignano Udinese, pz.2	6	147	0,18	antincendio
3922	Bosco Graziella	BSCGZL47M46C556V	Cervignano del Friuli, C.C. Muscoli	13	601/5	0,035	igienico - sanitario
4020	Malisani Silvano	MLSSVN38M11L686J	Varmo	3	60	0,20	irriguo
4230	Friulauto spa	00292210309	Cervignano del Friuli, C.C. Muscoli	13	622/3	0,015	igienico - sanitario e assimilati

VISTO: IL DIRETTORE: DE CANEVA

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n.16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

- LL.PP/B/525/IPD/3664 emesso il 27 aprile 2005 e LL.PP/B/862/IPD/3664 emesso il 10 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 15 marzo 2013 al Consorzio per lo Sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno il diritto di derivare moduli 0,17 d'acqua mediante 2 pozzi in Comune di San Giorgio di Nogaro rispettivamente al fg. 1, mapp. 61 e fg. 18, mapp. 328, ad uso potabile ed igienico sanitario;
- LL.PP/B/526/IPD/3235 emesso il 27 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 30 aprile 2019 al Consorzio per lo Sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno il diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua mediante pozzo in Comune di San Giorgio di Nogaro al fg. 2, mapp. 75, ad uso antincendio;
- LL.PP/B/527/IPD/5543 emesso il 27 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 26 aprile 2008 alla azienda agricola Ecomela la Carnica del f.lli Da Pozzo Elisio e Franco il diritto di derivare moduli 0,02 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Verzegnis al fg. 9, mapp. 366, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/528/IPD/5526 emesso il 27 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 26 aprile 2008 alla ditta Ghiaie Beton Spa il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Osoppo al fg. 3, mapp. 342, ad uso industriale.

Udine, 10 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI PORDENONE
Settore tutela ambientale

Deliberazione della Giunta provinciale 30 maggio 2005, n. 133 - Amministrazione comunale di Pordenone. Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Pordenone, località Vallenoncello. Approvazione Piano di adeguamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 ed autorizzazione alla realizzazione delle opere previste. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA, per le parti ancora vigenti, la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle Norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, Allegati A e D;

VISTA la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenente, tra l'altro, indicazioni in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 13 marzo 2003, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

VISTO il Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti urbani, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 10 febbraio 2002;

PREMESSO che il Comune di Pordenone è titolare di una discarica di 1^a cat. sita in località Vallenoncello;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/1997 relativi alla discarica in argomento:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 41 del 22 marzo 1995, con il quale è stato approvato il progetto generale discarica in argomento;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 197 del 12 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il progetto del 1^o lotto discarica in argomento;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 11 del 22 gennaio 1996, con il quale il Comune di Pordenone è stato autorizzato alla esecuzione dei lavori;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 54 del 27 marzo 1996 con il quale è stata nominata la commissione di collaudo;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 151 del 1^o agosto 1996 con il quale è stata approvata la 1^a variante non sostanziale ed autorizzata la realizzazione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 194 del 15 ottobre 1996 con il quale è stata approvata la 2^a variante non sostanziale ed autorizzata la realizzazione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 132 del 14 luglio 1997 con il quale è stata approvata la 3^a variante non sostanziale ed autorizzata la realizzazione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 22 del 12 febbraio 1998 con il quale è stata approvata la 4^a variante non sostanziale ed autorizzata la realizzazione;
- deliberazione della Provincia di Pordenone n. 362 del 26 agosto 1999 con il quale è stata approvata la 5^a variante non sostanziale ed autorizzata la realizzazione;
- deliberazione della Provincia di Pordenone n. 30 del 7 febbraio 2002 con il quale è stata approvata la 6^a variante non sostanziale ed autorizzata la realizzazione;

DATO ATTO che la Società GEA S.p.A. per conto del Comune di Pordenone, con nota pervenuta il 29 settembre 2003, acquisita agli atti con protocollo n. 44892 del 29 settembre 2003, ha presentato il Piano di adeguamento della discarica a norma dell'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 36/2003;

RICHIAMATI gli allegati che costituiscono il Piano di adeguamento redatto dallo Studio COOPROGETTI S.c.r.l., datati settembre 2003:

- Elaborato R.1 Relazione tecnica;
- Elaborato R.2 Piano di gestione operativa;

- Elaborato R.3 Piano di ripristino ambientale;
- Elaborato R.4 Piano di gestione in fase post-operativa;
- Elaborato R.5 Piano di sorveglianza e controllo;
- Elaborato R.6 Piano finanziario;
- Tavola 1.1 Planimetria generale del progetto originario;
- Tavola 1.2 Sezioni A-A e B-B del progetto originario;
- Tavola 1.3 Planimetria generale dello stato di fatto;
- Tavola 1.4 Sezioni dello stato di fatto;
- Tavola 1.5 Planimetria generale dello stato di progetto;
- Tavola 1.6 Sezioni di progetto;
- Tavola 1.7 Particolari di progetto;
- Tavola 3.1 Planimetria generale di ripristino ambientale;
- Tavola 3.2 Sezioni di ripristino ambientale;
- Tavola 5.1 Planimetria generale dei punti di controllo ambientale;

EVIDENZIATO che il Settore tutela ambientale della Provincia con nota protocollo 29874 del 3 giugno 2004 e con il successivo sollecito protocollo 6 settembre 2004 del 6 settembre 2004 ha richiesto la trasmissione di n. 10 copie del Piano di adeguamento in argomento al fine di poter avviare il procedimento;

RILEVATO che dette copie sono state trasmesse dalla società GEA S.p.A. con nota pervenuta il 15 ottobre 2004 ed assunta al protocollo n. 49721 del 20 ottobre 2004;

DATO ATTO che quanto proposto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, pertanto è stato avviato il procedimento ai sensi del D.P.G.R. n. 1/98 in data 26 ottobre 2004 protocollo 50680, richiedendo tra l'altro il parere al Comune di Pordenone ed all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

DATO ATTO che il predetto Piano prevede tra l'altro la definizione delle quote di fine conferimento con conseguente incremento volumetrico della discarica di 36.800 mc. pari a 32.750 t.;

VISTA la determinazione del Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6, n. 1871 del 10 dicembre 2004, con la quale si esprime parere contrario per carenze realizzative;

VISTA la delibera della Giunta comunale di Pordenone n. 459/2004 del 6 dicembre 2004 con la quale si esprime parere favorevole al Piano di adeguamento della discarica;

DATO ATTO che il Settore tutela ambientale della Provincia nell'ambito della propria istruttoria, ha chiesto eventuali osservazioni anche all'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone, che non ha dato riscontro alla richiesta;

RILEVATO che nel corso del procedimento, anche in relazione al parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6, sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che la Società GEA S.p.A. ha trasmesso con nota pervenuta il 9 marzo 2005 assunta al protocollo n. 12148 del 10 marzo 2005, costituiti dai seguenti elaborati, datati settembre 2004, revisione 01 del 21 febbraio 2005:

- Integrazioni Elaborato R.1 Relazione tecnica per la valutazione dei cedimenti e per la definizione della balatura finale di coltivazione della discarica fino al termine del conferimento;
- Tavola 1.5a Planimetria con quote di fine conferimento e ripristino ambientale;
- Tavola 1.5b Planimetria con quote dopo assestamento (10 anni);
- Tavola 1.6 Sezioni di progetto con assestamento decennale;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, prot. ALP.11/2019-34696/SCR 29 del 19 dicembre 2003, con la quale si comunica che gli adeguamenti al decreto legislativo n. 36/2003 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA e sono invece soggetti alla attestazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del D.P.G.R. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, rilasciata dalla competente autorità deputata al controllo ambientale;

VISTA pertanto la richiesta del Settore tutela ambientale della Provincia protocollo n. 12934 del 16 marzo 2005, all'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. protocollo n. 2176/2005/SA-PA/12 del 25 maggio 2005, pervenuta a mezzo fax il 26 maggio 2005 ed assunta al protocollo n. 26951 del 27 maggio 2005 nella quale si legge «. . . gli adeguamenti progettuali previsti ed integrati secondo le nostre indicazioni si debbono considerare migliorativi della situazione ambientale per cui, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 0245/1996 questo Dipartimento esprime parere che il progetto "integrato" relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 36/2003 della discarica di I categoria, per rifiuti solidi urbani ed assimilati sita in comune di Pordenone, località Vallenoncello, di proprietà del Comune di Pordenone, comporta un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali.»;

EVIDENZIATO che nella suddetta nota dell'A.R.P.A. si ritiene necessario che «in occasione dell'adeguamento impiantistico alla nuova normativa vadano riviste le modalità costruttive dei pozzi esistenti di monitoraggio delle acque di falda, le cui tubazioni dovranno essere prolungate fuori terra per almeno 1,0 metro per impedire il riflusso al loro interno delle acque di dilavamento dei suoli circostanti ed essere accuratamente sigillate con bentonite le interfacce suolo tubo metallico. Le finestre aperte nei pozzi in corrispondenza della falda dovranno essere accuratamente filtrate per garantire la costante qualità dell'acqua raccolta. Per quanto attiene la stazione meteorologica, la stessa dovrà essere ricollocata su un'area inerbita e soprattutto più esposta ai venti.»;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 31 marzo 2005 e sulla scorta dell'esame e visti i pareri dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6, del Comune di Pordenone, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2005 un progetto definitivo che preveda il recupero energetico del biogas, ovvero dovrà essere realizzato il sistema di captazione del biogas, come da progetto approvato. In questo caso la torcia dovrà avere caratteristiche conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2003;
- 2) dovrà essere presentato uno studio idrogeologico sulle falde sottostanti, entro il 31 dicembre 2005, che preveda la terebrazione di due nuovi pozzi di controllo della falda, uno a monte e l'altro a valle della discarica, indicando anche le tempistiche di realizzazione;
- 3) potranno essere variate le destinazioni d'uso delle aree della discarica solo a seguito di esplicita autorizzazione da parte degli Enti competenti;
- 4) dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, dando comunicazione dei risultati nella relazione semestrale durante il periodo di gestione ed annuale durante il periodo di post gestione;
- 5) i rifiuti dovranno essere deposti in strati compatti con pendenza del fronte < 30%;
- 6) dovranno essere perseguite le modalità e i criteri di coltivazione previsti nel decreto legislativo 36/2003;
- 7) dovranno essere garantite le prescrizioni riguardanti la dotazione di attrezzature e personale, previste nel decreto legislativo 36/2003;
- 8) non potranno essere utilizzate ceneri per la ricopertura dei rifiuti;
- 9) i parametri delle acque sotterranee da analizzare dovranno essere quelli previsti alla tabella 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo 36/2003 con le frequenze riportate in tabella 2, secondo le indicazioni previste al punto 5.1 del medesimo allegato;
- 10) oltre ai parametri proposti per l'analisi del percolato, dovranno essere analizzati anche i seguenti parametri BOD, Boro, Rame, Nichel;

- 11) dovranno essere monitorate le emissioni diffuse. Si comunicheranno nel programma annuale i punti di prelievo che dovranno essere posti uno a monte ed uno a valle della discarica lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento con frequenza stabilita da Tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 36/2003;
- 12) dovranno essere monitorati anche i seguenti parametri del biogas: H₂, H₂S, polveri totali e NH₃;
- 13) dopo la comunicazione di esaurimento, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con rifiuti;
- 14) con periodicità semestrale durante il periodo di gestione ed annuale durante il periodo di post gestione deve essere inviata ad A.R.P.A., Azienda per i servizi sanitari, Provincia e Servizio smaltimento rifiuti della Regione una relazione che contenga:
 - quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
 - volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale;
 - volume finale disponibile;
 - produzione di percolato (m³/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
 - quantità di gas prodotto ed estratto (Nm³/anno) ed eventuale recupero di energia (kWh/anno);
 - risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni;
 - eventuale aggiornamento del prezzo di smaltimento;
- 15) CER: potranno essere smaltiti i rifiuti urbani e assimilabili già autorizzati con il progetto approvato;
- 16) per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori la Ditta deve attenersi alle disposizioni del decreto legislativo 626/1994;
- 17) la raccolta dei rifiuti sparsi dal vento nei contorni dell'impianto dovrà interessare anche le aree esterne alla recinzione e con frequenza almeno settimanale;
- 18) la «Relazione semestrale» durante il periodo di gestione ed annuale durante il periodo di post gestione dovrà contenere anche una correlazione tra produzione di percolato e precipitazioni, fornire parametri analitici indicatori dello stato di mineralizzazione dei rifiuti;
- 19) la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane dovrà essere manutentata ogni qualvolta si renda necessario perché ostruita anche parzialmente e comunque almeno una volta all'anno;
- 20) la copertura superficiale non dovrà essere collegata con la barriera di confinamento;
- 21) non dovrà essere realizzata la nuova schermatura vegetale lungo i lati est e metà del lato sud;
- 22) dovrà essere realizzata, già nel periodo di gestione, la nuova barriera vegetale lungo i lati nord, ovest e la metà orientale del lato sud;
- 23) dovrà essere indicato il periodo di conferimento dei rifiuti;

RITENUTO, altresì, di prevedere il conferimento presso la discarica di che trattasi, dei rifiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 2063 del 31 ottobre 2003 con l'esclusione delle ceneri aventi codice 190112 fino al 16 luglio 2005, oltre tale data sarà consentito lo smaltimento in discarica dei rifiuti solo dopo trattamento a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2003;

RICHIAMATA la nota della Provincia prot. n. 26682 del 26 maggio 2005 con la quale si chiede al Comune di Pordenone di precisare il soggetto al quale intestare il provvedimento autorizzativo anche ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/1997;

VISTA la nota del Comune di Pordenone del 27 maggio 2005 a riscontro della richiesta di cui sopra, con la quale comunica che l'autorizzazione all'attuazione del piano di adeguamento in argomento, va intestata alla Società GEA S.p.A.;

VISTA la nota della Società GEA S.p.A. del 27 maggio 2005, di richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

VISTA la nota del 27 maggio 2005 con la quale la Ditta GEA S.p.A. ha fra l'altro dichiarato che deve ritenersi a tutti gli effetti organismo di diritto pubblico;

RILEVATO, altresì, che per la determinazione delle garanzie finanziarie sia applicabile il Regolamento di cui al D.P.G.R. 0502/1991 in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora adeguato la normativa regionale al decreto legislativo n. 36/2003;

DATO ATTO ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di evitare il concreto rischio di interruzione del servizio di smaltimento rifiuti;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e 27 del decreto legislativo n. 22/1997, il Piano di adeguamento nelle premesse descritto, costituito da:

- Elaborato R.1 Relazione tecnica;
- Elaborato R.2 Piano di gestione operativa;
- Elaborato R.3 Piano di ripristino ambientale;
- Elaborato R.4 Piano di gestione in fase post-operativa;
- Elaborato R.5 Piano di sorveglianza e controllo;
- Elaborato R.6 Piano finanziario;
- Tavola 1.1 Planimetria generale del progetto originario;
- Tavola 1.2 Sezioni A-A e B-B del progetto originario;
- Tavola 1.3 Planimetria generale dello stato di fatto;
- Tavola 1.4 Sezioni dello stato di fatto;
- Tavola 1.5 Planimetria generale dello stato di progetto;
- Tavola 1.6 Sezioni di progetto;
- Tavola 1.7 Particolari di progetto;
- Tavola 3.1 Planimetria generale di ripristino ambientale;
- Tavola 3.2 Sezioni di ripristino ambientale;
- Tavola 5.1 Planimetria generale dei punti di controllo ambientale.

Integrazioni presentate dalla Società GEA S.p.A. datati settembre 2004, revisione 01 del 21 febbraio 2005:

- Integrazioni Elaborato R.1 Relazione tecnica per la valutazione dei cedimenti e per la definizione della baulatura finale di coltivazione della discarica fino al termine del conferimento;
- Tavola 1.5a Planimetria con quote di fine conferimento e ripristino ambientale;
- Tavola 1.5b Planimetria con quote dopo assestamento (10 anni);
- Tavola 1.6 Sezioni di progetto con assestamento decennale;

2. Di riclassificare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 36/2003, la discarica di categoria 1^a sita in località Vallenoncello in Comune di Pordenone, come discarica per rifiuti non pericolosi, per le tipologie di cui al successivo punto 7.

3. Di dare atto che il Piano di cui al punto 1 è stato presentato dalla Società GEA S.p.A. per conto del Comune di Pordenone a norma dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003 ed è relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Vallenoncello in comune di Pordenone, catastalmente censita al foglio n. 50, mappali 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 88, 94, 123, 136, 138, 153, 174 e 180.

4. Di autorizzare la Società GEA S.p.A. ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e 27 del decreto legislativo n. 22/1997, all'esecuzione dei lavori previsti nel Piano di adeguamento di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2005 un progetto definitivo che preveda il recupero energetico del biogas, ovvero dovrà essere realizzato il sistema di captazione del biogas, come da progetto approvato. In questo caso la torcia dovrà avere caratteristiche conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2003;
- b) dovrà essere presentato uno studio idrogeologico sulle falde sottostanti, entro il 31 dicembre 2005, che preveda la terebrazione di due nuovi pozzi di controllo della falda, uno a monte e l'altro a valle della discarica, indicando anche le tempistiche di realizzazione. Le tubazioni dei pozzi esistenti dovranno essere prolungate fuori terra per almeno 1,0 metro per impedire il riflusso al loro interno delle acque di dilavamento dei suoli circostanti ed essere accuratamente sigillate con bentonite le interfacce suolo-tubo metallico. Le finestre aperte nei pozzi in corrispondenza della falda dovranno essere accuratamente filtrate per garantire la costante qualità dell'acqua raccolta;
- c) la stazione meteorologica, la stessa dovrà essere ricollocata su un'area inerbita e soprattutto più esposta ai venti, entro 31 dicembre 2005;
- d) potranno essere variate le destinazioni d'uso delle aree della discarica solo a seguito di esplicita autorizzazione da parte degli Enti competenti;
- e) la copertura superficiale non dovrà essere collegata con la barriera di confinamento;
- f) non dovrà essere realizzata la nuova schermatura vegetale lungo i lati est e metà del lato sud;
- g) dovrà essere realizzata, già nel periodo di gestione, la nuova barriera vegetale lungo i lati nord, ovest e la metà orientale del lato sud.

5. Le successive prescrizioni, stante il loro carattere gestionale, saranno recepite nel successivo provvedimento di autorizzazione all'esercizio della discarica in argomento:

- a) dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, dando comunicazione dei risultati nella relazione semestrale durante il periodo di gestione ed annuale durante il periodo di post gestione;
- b) i rifiuti dovranno essere depositi in strati compatti con pendenza del fronte < 30%;
- c) dovranno essere perseguite le modalità e i criteri di coltivazione previsti nel decreto legislativo 36/2003;
- d) dovranno essere garantite le prescrizioni riguardanti la dotazione di attrezzature e personale, previste nel decreto legislativo 36/2003;
- e) non potranno essere utilizzate ceneri per la ricopertura dei rifiuti;
- f) i parametri delle acque sotterranee da analizzare dovranno essere quelli previsti alla tabella 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo 36/2003 con le frequenze riportate in Tabella 2, secondo le indicazioni previste al punto 5.1 del medesimo allegato;
- g) oltre ai parametri proposti per l'analisi del percolato, dovranno essere analizzati anche i seguenti parametri BOD, Boro, Rame, Nichel;
- h) dovranno essere monitorate le emissioni diffuse. Si comunicheranno nel programma annuale i punti di prelievo che dovranno essere posti uno a monte ed uno a valle della discarica lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento con frequenza stabilita da Tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 36/2003;

- i) dovranno essere monitorati anche i seguenti parametri del biogas: H₂, H₂S, polveri totali e NH₃;
- j) dopo la comunicazione di esaurimento, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con rifiuti;
- k) con periodicità semestrale durante il periodo di gestione ed annuale durante il periodo di post gestione deve essere inviata ad A.R.P.A., Azienda per i servizi sanitari, Provincia e Servizio smaltimento rifiuti della Regione una relazione che contenga:
 - l) quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
 - m) volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale;
 - n) volume finale disponibile;
 - o) produzione di percolato (m³/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
 - p) quantità di gas prodotto ed estratto (Nm³/anno) ed eventuale recupero di energia (kWh/anno);
 - q) risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni;
 - r) eventuale aggiornamento del prezzo di smaltimento;
 - s) CER: potranno essere smaltiti i rifiuti urbani e assimilabili già autorizzati con il progetto approvato;
 - t) per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori la Ditta deve attenersi alle disposizioni del decreto legislativo 626/1994;
 - u) la raccolta dei rifiuti sparsi dal vento nei contorni dell'impianto dovrà interessare anche le aree esterne alla recinzione e con frequenza almeno settimanale;
 - v) la «Relazione semestrale» durante il periodo di gestione ed annuale durante il periodo di post gestione dovrà contenere anche: fornire una correlazione tra produzione di percolato e precipitazioni, fornire parametri analitici indicatori dello stato di mineralizzazione dei rifiuti;
 - w) la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane dovrà essere mantenuta ogni qualvolta si renda necessario perché ostruita anche parzialmente e comunque almeno una volta all'anno;
 - x) dovrà essere indicato il periodo di conferimento dei rifiuti.

6. Di stabilire che in relazione al Piano di adeguamento le date di inizio, ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone.

7. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

8. Presso la discarica di cui al punto 1, la cui capacità è stata determinata in 280.800 mc, potranno essere conferiti ulteriori 36.800 mc, pari a 32.750 t, di rifiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 2063 del 31 ottobre 2003, con l'esclusione delle ceneri aventi codice CER 190112, fino al 16 luglio 2005. Oltre tale data sarà consentito lo smaltimento in discarica dei rifiuti solo dopo trattamento a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2003;

9. Non possono essere conferiti in discarica:

- a) i rifiuti vegetali individuati all'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a norma dell'articolo 12 del D.P.G.R. 044/2001;
- b) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, a norma dell'articolo 11 del D.P.G.R. 044/2001;
- c) i rifiuti urbani pericolosi e quelli classificati RUP della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, a norma dell'articolo 11 del D.P.G.R. 044/2001;
- d) i rifiuti costituiti da imballaggi e contenitori recuperati di cui all'articolo 43, punto 1, del decreto legislativo 22/1997.

10. Entro 18 mesi dalla data di esaurimento della discarica, che dovrà essere comunicata tempestivamente

alla Provincia di Pordenone, dovranno iniziare gli interventi di chiusura e sistemazione finale dell'impianto con le modalità riportate nel precitato Piano di adeguamento.

11. Di confermare per il collaudo delle opere del Piano di adeguamento di cui al punto 1 la Commissione di collaudo composta da:

- arch. Albano Guido Alzetta - Presidente;
- ing. Dario Battaglia - Componente;
- dott. Dario Danese - Componente.

12. Di stabilire che il collaudo sarà eseguito a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987.

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Originale o copia conforme all'originale dei certificati di collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia, a cura della Commissione di collaudo.

13. Il Comune di Pordenone dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo sull'avanzamento dei lavori affinché quest'ultima provveda di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

14. Di confermare le modalità di chiusura della gestione operativa, le operazioni provvisorie di chiusura e di gestione successiva alla chiusura e la gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 (trenta) anni come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2003, secondo quanto previsto nel piano di adeguamento di cui al punto 1.

15. Il Comune di Pordenone dovrà concludere tutti gli interventi di adeguamento e i lavori di ripristino ambientale della discarica entro 24 mesi dalla comunicazione di inizio di cui al punto 9 e degli stessi secondo le modalità del piano di adeguamento di cui al punto 1.

16. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste ed in particolare a seguito delle disposizioni che la Regione adotterà in base ai rinvii di cui al decreto legislativo n. 36/2003, anche per quanto concerne le garanzie finanziarie.

17. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997.

18. Il presente provvedimento viene notificato alla GEA S.p.A. di Pordenone e trasmesso al Comune di Pordenone, alla Direzione regionale dell'Ambiente, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A. Dipartimento di Pordenone e al Presidente della Commissione di collaudo.

19. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di evitare il concreto rischio di interruzione del servizio di smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Determinazione dirigenziale 1 giugno 2005, n. 1056 - Società Carlet Andrea & F.lli S.r.l. di Fontanafredda (Pordenone). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, di un impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 25 febbraio 2005, pervenuta il 3 marzo 2005, assunta al protocollo generale n. 11127 del 4 marzo 2005, dalla Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. con sede legale in Comune di Fontanafredda, località Nave, Via Lirutti, n. 117, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, di cui all'allegato C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che l'istanza di cui sopra è corredata, tra l'altro, da una Relazione che descrive le caratteristiche e le modalità di gestione dell'impianto in argomento nonché l'elenco dei codici CER dei rifiuti che si intende trattare e i relativi quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 14445 del 23 marzo 2005, questo Ente ha comunicato l'avvio del procedimento e trasmesso all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Pordenone protocollo n. 1434/2005 dell'11 aprile 2005 ha comunicato che non si ravvisano elementi di opposizione all'esercizio dell'attività in questione a condizione che la stessa avvenga previo rilascio di apposita autorizzazione comunale per attività temporanea di cantiere secondo le normative vigenti;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 12 aprile 2005 protocollo n. 24060/ISP. con la quale comunica che l'attività dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative in materia di gestione rifiuti, di inquinamento acustico ed inoltre dovranno essere eseguite con tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali possibili al fine di contenere le emissioni e diffusioni di polveri;

EVIDENZIATO che l'esercizio degli impianti mobili è subordinato alla comunicazione delle singole campagne di attività da effettuarsi almeno 60 giorni dell'installazione dell'impianto;

RILEVATO che, come indicato nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza, l'impianto in argomento non ha scarichi di lavorazione e pertanto non è da assoggettare dalla disciplina degli scarichi di cui al decreto legislativo n. 152/1999;

RILEVATO inoltre che è stata allegata all'istanza una dichiarazione di conformità alle Direttive comunitarie riguardanti le macchine;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza, del titolare della Ditta del 25 febbraio 2005, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza, del titolare della Ditta del 25 febbraio 2005, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1998;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

CONSIDERATO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle «Funzioni e responsabilità della dirigenza», le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza presidenziale n. 22 del 1° luglio 2004, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore tutela ambientale.

DETERMINA

1. La Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. con sede legale in Comune di Fontanafredda, località Nave, Via Lirutti, n. 117, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, all'esercizio dell'impianto mobile di recupero descritto in premessa, di cui all'istanza pervenuta in data 3 marzo 2005, assunta al protocollo generale n. 11127 del 4 marzo 2005, per un quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi di 2.999 tonnellate ovvero 2.000 mc.

2. Nell'impianto di cui al punto 1., modello Supertrack 504 PCV, costruito presso la Ditta Hartl Crushtek New Technologies GmbH di Traun (Austria), numero di matricola 614110309, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza, potranno essere recuperati, secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1, categorie 7.1 e 7.2, del D.M. 5 febbraio 1998, i rifiuti individuati ai seguenti CER: 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04, 01 04 08, 01 04 10 e 01 04 13.

3. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché sugli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti.

4. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Su ciascuna delle eventuali diverse componenti impiantistiche che caratterizzano l'impianto medesimo, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento sul registro, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto interessato, ovvero: Supertrack 504 PCV - numero di matricola 614110309 e la dizione «Autorizzazione Provincia di Pordenone» accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.

6. Per l'attività di cui al precedente punto 2. dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze. Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

7. Di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne di attività devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l'effettuazione delle relative campagne sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

- b) Per l'esecuzione delle singole campagne di recupero, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262., «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto».
- c) Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al Regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
- d) L'impianto deve essere posizionato su superfici di adeguata estensione, tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni di massima sicurezza. L'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso del macchinario e i disposti di cui alla legge vigente in materia di sicurezza nei cantieri.
- e) Dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e gli addetti al macchinario ed al carico-scarico devono avere qualifiche professionali adeguate ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
- f) Tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con particolare riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.
- g) Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori o emissioni moleste.
- h) L'attività deve essere condotta mantenendo costantemente umido il rifiuto, per evitare la diffusione di polveri, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi.
- i) Nel caso in cui il materiale risulta sia ancora rifiuto, la Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale sarà conferito sia autorizzato alla ricezione e trattamento.
- j) Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al decreto legislativo 22/1997 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, ecc.).
- k) Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area in cui è ubicato l'impianto del personale di vigilanza e di controllo, senza alcuna preventiva approvazione, devono essere inoltre agevolate eventuali operazioni di campionamento.
- l) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Provincia o Regione competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

8. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento delle di ogni singola campagna di attività copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.

9. Di stabilire che la Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato.

10. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

11. Di stabilire che la Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

12. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.

14. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Carlet Andrea e F.lli S.r.l., al Comune di Fontanafredda, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché, pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 31 maggio 2005

IL DIRIGENTE:
dott. Sergio Cristante

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
S.O. Politiche del personale

PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In attuazione alla determinazione n. 354 del 26 maggio 2005, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di Dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza:

1) Bortolotti Paola	punti 89,675/100
2) Nascimben Fabiana	punti 77,000/100
3) De Cesare Cristina Maria	punti 76,740/100
4) Millevoi Cristina	punti 74,850/100
5) Sica Elena	punti 74,210/100
6) Reginato Barbara	punti 73,300/100
7) Mazzaglia Claudio Giuseppe	punti 72,500/100
8) De Zan Maura	punti 64,400/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA S.O.:
dott. Giuseppe Balicchi

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario - categoria B, livello economico super (Bs).

In attuazione alla determinazione n. 383 in data 9 giugno 2005, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 220/2001, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario - categoria B livello economico super (Bs):

<i>N.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Punti</i>
1.	Bortolin Laura Carla	58,970
2.	Turcinhodzic Tanja	56,740
3.	Sartor Alessia	55,400
4.	Ivan Emma	54,450
5.	Brosolo Katia	53,730
6.	Caldarone Arcangela	52,330
7.	Bertoldo Silvio	52,160
8.	Ambrosio Daniela	52,000
9.	Bevilacqua Nadia	50,600
10.	Dal Prato Cristina	49,250
11.	Tonello Maria Angela	47,240
12.	De Marco Carmen	47,030
13.	Grasso Michele	47,000
14.	De Zan Manuela	46,610
15.	Francescutto Alice	45,720
16.	Ave Caterina Manuela	45,155
17.	Carniel Margherita	44,020

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O.:
dott. Giuseppe Balicchi

Sorteggio commissione esaminatrice di concorsi pubblici.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici:

- un posto di dirigente medico di medicina interna;
- un posto di dirigente medico di ematologia per l'U.O. di Medicina II.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo il giorno tre agosto 2005 alle ore 8.45 presso la Struttura com-

plessa politiche del personale - Ufficio concorsi - 1° piano padiglione «D» dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O.:
dott. Giuseppe Balicchi

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA
MEDICO PSICOPEDAGOGICA - C.A.M.P.P.

CERVIGNANO DEL FRIULI

(Udine)

Avviso indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 «Istruttore contabile» - categoria C posizione economica C1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 «Istruttore contabile» - categoria C posizione economica «C1».

Requisiti richiesti:

- diploma di maturità tecnico commerciale (es. diploma di ragioniere, perito commerciale) o
- diploma di maturità tecnico professionale ad indirizzo economico (es. diploma di analista contabile, operatore commerciale, perito aziendale), essere in possesso di pregressa esperienza di servizio alle dipendenze di pubblica amministrazione di durata minima di n. 6 mesi in profili professionali analoghi a quelli del posto da ricoprire.

La data ed il luogo per le prove saranno comunicati per tempo, agli interessati a mezzo raccomandata R.R.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 5 agosto 2005 (termine perentorio).

Copia del bando integrale potrà essere ritirata presso l'Ufficio personale del C.A.M.P.P. - Cervignano del Friuli - Via Buonarroti, n. 14 ovvero scaricata dal sito: www.campp.it.

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giampaolo Proscia

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DI TRIESTE - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Graduatorie definitive relative al bando di concorso per l'assegno di studio riservato agli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2004-2005 al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 244 nonché agli studenti che si siano laureati nell'anno accademico 2003-2004 a partire dal mese di settembre 2004, iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2004-2005 ai corsi di laurea specialistica attivati dall'Università di Trieste o a corsi del biennio superiore di secondo livello attivato dal Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste.

(approvato con decreto n. 523/SDSU di data 7 giugno 2005 del Direttore sostituto del Servizio degli interventi per il diritto allo studio universitario)

GRADUATORIA Assegno Di Studio A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punti Mer.	Posiz.	Importo	Esito
1	DEL BONO	MARCO			1	4.203,97	BENEFICIARIO
2	ZDRAVKOVIC	FILIP	79200027		2	4.203,97	BENEFICIARIO
3	DOUBEK	DANIELA	13600019		3	2.317,57	BENEFICIARIO
4	HRELJA	ADRIANA	910020001		4	4.203,97	BENEFICIARIO
5	FILIPPINI	MARIANNA	36400083		5	4.203,97	BENEFICIARIO
6	LANDRI	CARMELA			6	2.317,57	BENEFICIARIO
7	BAHAR	NABIL	908820008		7	1.584,57	BENEFICIARIO
8	CUZZONE	TULLIA	910120001		8	4.203,97	BENEFICIARIO
9	FLORIO	ELEONORA	36400089		9	2.317,57	BENEFICIARIO
10	CIACERA MACAUDA	GIORGIA	01600027		10	4.203,97	BENEFICIARIO
11	MATOSEVIC	MARINA	34400001		11	4.203,97	BENEFICIARIO
12	MOROSINOTTO	LUISA			12	2.317,57	BENEFICIARIO
13	BOZZO	GIUSEPPE	36400096		13	4.203,97	BENEFICIARIO
14	ATHANASAKIS	EMMANOUIL	53200025		14	2.317,57	BENEFICIARIO
15	GATTO	EMANUELE	01600015		15	4.203,97	BENEFICIARIO
16	MUDDOLON	LAURA	82700003		16	4.203,97	BENEFICIARIO
17	BACCHIA	LISA	36400078		17	4.203,97	BENEFICIARIO
18	KARUZA	PETRA	79200028		18	4.203,97	BENEFICIARIO
19	IODICE	CIRO	13500051		19	2.317,57	BENEFICIARIO
20	GECI	KAROLINA			20	1.584,57	BENEFICIARIO
21	LETO	SANTO	62300037		21	4.203,97	BENEFICIARIO
22	FACCHIN	ANNA	36400082		22	4.203,97	BENEFICIARIO
23	PIRTALI	ANNA			23	2.317,57	BENEFICIARIO
24	OCCHIPINTI	ROSARIA	02100010		24	4.203,97	BENEFICIARIO
25	FRANCHINO	GIADA	13500030		25	4.203,97	BENEFICIARIO
26	ESKERICA	DAMIR	13500057		26	1.584,57	BENEFICIARIO
27	SONEGO	BARBARA	02100020		27	4.203,97	BENEFICIARIO
28	GREGORETTI	MAURO	36400085		28	1.584,57	BENEFICIARIO
29	LONGO	CLAUDIA	13500007		29	4.203,97	BENEFICIARIO
30	COCIANCICH	FRANCESCA	26200039		30	1.584,57	BENEFICIARIO
31	DEGRASSI	DAVIDE	53200054		31	1.584,57	BENEFICIARIO
32	CRESTANELLO	SIMONE	01600022		32	2.317,57	BENEFICIARIO
33	LESSIO	LORETTA	36400086		33	4.203,97	BENEFICIARIO
34	GIROL	PAOLO	B10078C.12		34	4.203,97	BENEFICIARIO
35	LEGOVICH	CRISTINA	36400066		35	1.584,57	BENEFICIARIO
36	TREVISAN	NICOLA	82800004		36	2.317,57	BENEFICIARIO
37	STELLA	NICOLA	79200004		37	4.203,97	BENEFICIARIO
38	VALENTIN	BARBARA	26200037		38	1.584,57	BENEFICIARIO
39	SATTA	GIAN MICHELE	23200026		39	2.317,57	BENEFICIARIO
40	AMATORE	LUDWIK	01600041		40	4.203,97	BENEFICIARIO
41	MACAROL	ELISA	11500031		41	1.584,57	BENEFICIARIO
42	MELITA	VALENTINA	02100005		42	1.584,57	BENEFICIARIO
43	RIGONAT	LORENZO			43	1.484,57	BENEFICIARIO
44	ABBALDO	CRISTINA	01600049		44	3.953,97	BENEFICIARIO
45	ARCION	RICCARDO	11500028		45	1.484,57	BENEFICIARIO
46	TIZIANEL	MAURO	85300008		46	3.953,97	BENEFICIARIO
47	WIARDA	DENIS MCKIM			47	3.953,97	BENEFICIARIO
48	GULOTTA	ANTONIO	87600004		48	2.167,57	BENEFICIARIO
49	VECCHIONE	FRANCESCA	36400100		49	3.953,97	BENEFICIARIO
50	CIGUI	CATERINA			50	1.484,57	BENEFICIARIO
51	VICARIO	ANNALISA	53200052		51	3.953,97	BENEFICIARIO
52	PACIULLI	GIULIA	36400087		52	2.167,57	BENEFICIARIO
53	TUBETTI	MAURO	36400099		53	2.167,57	BENEFICIARIO
54	IORIO	ANGELO	36400064		54	1.484,57	BENEFICIARIO
55	GENONI	PAOLO			55	2.017,57	BENEFICIARIO
56	SALOMONE	SARA	02100015		56	3.703,97	BENEFICIARIO
57	LOT	GIOVANNI			57	2.017,57	BENEFICIARIO
58	BONAZZA	CRISTINA	79200017		58	1.384,57	BENEFICIARIO
59	DA ROLD	ELISA	01600021		59	3.703,97	BENEFICIARIO

GRADUATORIA Assegno Di Studio A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punti Mer.	Posiz.	Importo	Esito
60	DEGANO	FRANCESCO	86300001		60	1.384,57	BENEFICIARIO
61	FINOTTO	LINDA	36400084		61	3.703,97	BENEFICIARIO
62	ZAETTA	DANIELE	13500026		62	3.703,97	BENEFICIARIO
63	GUIZZO	FEDERICA	02100023		63	2.017,57	BENEFICIARIO
64	DOZ	DEBORA	26200022		64	2.017,57	BENEFICIARIO
65	IOB	MANUELA			65	2.017,57	BENEFICIARIO
66	FURLAN	CRISTINA	66300001		66	3.703,97	BENEFICIARIO
67	BRESSAN	DANIELE	13500028		67	3.453,97	BENEFICIARIO
68	MELCHIORI	JOEL	13500025		68	3.453,97	BENEFICIARIO
69	SCAFFIDI MANCOALE	FRANCESCA CHIARA	36400088		69	1.284,57	BENEFICIARIO
70	BIGATTON	CATERINA	79200009		70	1.867,57	BENEFICIARIO
71	BRAGATO	PATRIZIA	36400068		71	3.453,97	BENEFICIARIO
72	PITTA	SIMONA	36400091		72	1.867,57	BENEFICIARIO
73	BENEDETTO	SUJEM	909220001		73	1.284,57	BENEFICIARIO
74	TOSATO	MICHELA	45500009		74	3.453,97	BENEFICIARIO
75	CATALDO	FRANCESCA	66300003		75	1.867,57	BENEFICIARIO
76	TERCELLI	FRANCESCA			76	1.867,57	BENEFICIARIO
77	PRELLI	ELISA	33300003		77	1.284,57	BENEFICIARIO
78	GIACOMEL	STEFANO	84400002		78	3.453,97	BENEFICIARIO
79	PERAINO	FRANCESCA	36400098		79	1.284,57	BENEFICIARIO
80	TOMA	MARTA GIOVANNA	02100009		80	3.453,97	BENEFICIARIO
81	GALLIZIA	TANIA	23200025		81	1.867,57	BENEFICIARIO
82	OMICIUOLO	IVAN			82	1.717,57	BENEFICIARIO
83	RAKOVSKY	PAOLA	11500032		83	1.184,57	BENEFICIARIO
84	DRIUS	LIZA	01600030		84	3.203,97	BENEFICIARIO
85	PONTIGGIA	LUCA MARIA	02100014		85	3.203,97	BENEFICIARIO
86	COSTA	FLAVIA	87600002		86	3.203,97	BENEFICIARIO
87	DEGANO	CRISTINA	13100004		87	1.717,57	BENEFICIARIO
88	VALERIO	ALESSIA	87500005		88		
89	PADULA	MARTA			89		
90	TURCIC	GORDAN	79200024		90		
91	SCHIRRA	MANUELA	79200032		91		
92	PANTALEO	SALVATORE					
93	PAGLIARIN	SOFIA					
94	MARIANI	SERENA	13500016				
95	TUDELLI	FRANCESCA					
96	VIGATO	GIOVANNA					
97	PATTI	CARLO	13500052				
98	LOMBARDO	SILVIA	13500012				
99	ROSSOLATO	ANNA					
100	BIANCA	MARIA VITTORIA					

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Aldo Roberto Mazzolini

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.